

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

MICHELE ROMANO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1009/2025
FRANCESCO CANANZI	- Relatore -	UP - 26/09/2025
EGLE PILLA		R.G.N. 18232/2025
MARIA ELENA MELE		
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

1. ABBRUZZESE NICOLA nato a COSENZA il 14/12/1979
2. ANTOLINO ANTONIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 19/03/1985
3. ARCIDIACONO GIANFRANCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 24/04/1987
4. BEVILACQUA STEFANO nato a COSENZA il 19/12/1985
5. ELIA DAMIANO nato a CASSANO ALLO IONIO il 08/03/1972
6. FALABELLA ANTONIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/03/1966
7. FALBO LEONARDO nato a CASSANO ALLO IONIO il 28/03/1980
8. FORASTEFANO ALESSANDRO nato a CASTROVILLARI il 12/11/1991
9. FORASTEFANO PASQUALE nato a CASSANO ALLO IONIO il 14/11/1987
10. FORASTEFANO SILVIO nato a CASSANO ALLO IONIO il 17/11/1987
11. LENTO SAVERIO nato a ALTOMONTE il 03/03/1959
12. MASSA DOMENICO nato a CASTROVILLARI il 31/07/1977
13. PIGNATARO AGOSTINO nato a CASTROVILLARI il 09/05/1981
14. TALARICO LUCA nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 03/05/1985

avverso la sentenza del 17/07/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

data per letta, sull'accordo delle parti, la relazione del Consigliere FRANCESCO CANANZI;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, che ha chiesto: l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Forastefano Pasquale limitatamente al reato di cui al capo 13), in ordine al quale l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, nonché il rigetto del ricorso di Forastefano Pasquale nel resto,



e la rideterminazione della pena inflitta allo stesso ricorrente in anni diciassette e mesi otto di reclusione; il rigetto dei restanti ricorsi;  
uditi l'avvocato PASQUALE DI IACOVO nell'interesse di BEVILACQUA STEFANO, ELIA DAMIANO, FORASTEFANO ALESSANDRO, FORASTEFANO PASQUALE; l'avvocato GIANLUCA SERRAVALLE nell'interesse di MASSA DOMENICO; l'avvocato RICCARDO ROSA nell'interesse di FORASTEFANO SILVIO e, in sostituzione dell'avvocato MARCO ROSA, nell'interesse di ARCIDIACONO GIANFRANCO; l'avvocato ROSSANA CRIBARI nell'interesse di ABBRUZZESE NICOLA e LENTO SAVERIO; l'avvocato ALDO ZAGARESE nell'interesse di ANTOLINO ANTONIO e, in sostituzione dell'avvocato GIOVANNI ZAGARESE, nell'interesse di FALBO LEONARDO; l'avvocato VINCENZO BELVEDERE nell'interesse di PIGNATARO AGOSTINO; l'avvocato MANFREDO FIORMONTI, in sostituzione dell'avvocato ADRIANA FIORMONTI, nell'interesse di TALARICO LUCA: tutti i difensori concludevano illustrando i ricorsi e i motivi aggiunti e chiedendone l'accoglimento.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza emessa in data 17 luglio 2024, riformava parzialmente quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in data 15 novembre 2022, per quel che qui rileva riducendo la pena per Nicola Abbruzzese, Damiano Elia e Antonio Falabella, all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione fra molteplici reati per Luca Talarico, nonché per l'assorbimento del delitto di estorsione contestato al capo 7) in quello di cui al capo 5), riconoscendo il vincolo della continuazione fra i delitti per Stefano Bevilacqua.

Nel resto la Corte territoriale, in relazione agli attuali ricorrenti, confermava la responsabilità penale quanto al delitto contestato al capo 1) della imputazione, in relazione alla direzione e organizzazione (Pasquale Forastefano e Domenico Massa) o alla partecipazione (Alessandro Forastefano e Luca Talarico) nella associazione di stampo mafioso denominata Clan Forastefano, operante nella piana di Sibari e in Cassano allo Ionio dal mese di giugno 2015. L'associazione criminale in contestazione, aggravata dalla disponibilità di armi, è stata ritenuta dedita alla commissione di delitti di estorsione, specie in danno di imprenditori nel settore agricolo o di trasporto, di truffe in danno dell'Inps e delle società di lavoro interinale, all'acquisizione attraverso proprie società di posizioni di vantaggio nel settore agricolo.

Inoltre, Agostino Pignataro è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa – contestato al capo 2) - consistito nella condotta di aver messo a disposizione del sodalizio mafioso il proprio *know how* nel settore



degli autotrasporti, svolgendo le funzioni di prestanome e consigliere della famiglia Forastefano, nonché curandone gli interessi.

Gli ulteriori ricorrenti rispondevano — anche in concorso con alcuni degli associati, come si leggerà a seguire — di delitti-fine dell'associazione di tipo mafioso.

In particolare, Nicola Abbruzzese, Antonio Andolino, Gianfranco Arcidiacono e Leonardo Falbo — in concorso con gli associati Pasquale Forastefano, Domenico Massa, Luca Talarico — sono stati ritenuti responsabili del delitto di truffa aggravata ex artt. 640, secondo comma, n. 1, aggravato dall'art. 416-*bis* 1, cod. pen. in danno della Alma S.p.a. — Agenzia per il lavoro e l'INPS, contestato al capo 35).

Stefano Bevilacqua è stato ritenuto responsabile, in concorso con Pasquale Forastefano e Domenico Massa, del capo 5) — estorsione aggravata in danno dell'Azienda Agricola Elia Lidia in persona di Giuseppe Pulignano, in continuazione con il delitto di tentata estorsione aggravata in danno della società cooperativa Big Unica in persona di Giuseppe Campanella e Giovanbattista Arcidiacono — in esso assorbita la condotta contestata al solo Bevilacqua al capo 7) in danno della citata società cooperativa.

Damiano Elia è stato condannato in concorso con Pasquale Forastefano per l'estorsione aggravata contestata al capo 6) in danno della citata Azienda agricola Elia, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., nonché per il delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513-*bis* cod. pen., contestato al capo 6-*bis*), entrambi aggravati ex art. 416-*bis* 1 cod. pen.

Antonio Falabella, in concorso con Pasquale Forastefano e Luca Talarico, è stato ritenuto responsabile del delitto contestato al capo 15) di estorsione consumata aggravata, in danno dei rappresentanti legali della impresa Cico Mazzoni, esclusa l'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.

Silvio Forastefano — in concorso con Stefano Forastefano, Domenico Massa, Luca Talarico — è stato ritenuto responsabile dei delitti contestati ai capi 14) e 29-*bis*), per la violazione dell'art. 512-*bis* cod. pen., aggravati ex artt. 416-*bis* 1 e 112 n. 1 cod. pen.

Saverio Lento è stato ritenuto responsabile del delitto contestato al capo 11), riquilificato il delitto estorsivo in quello di violenza privata aggravata ex art. 416-*bis* 1 cod. pen.

Infine, tornando ai residui delitti-fine, dei quali rispondono gli associati: Pasquale Forastefano, oltre che reati contestati ai capi 1), 5), 6), 6-*bis*), 14), 15), 29-*bis*), 35), citati in precedenza, è stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione aggravata contestato al capo 8), in concorso con Agostino Pignataro — in danno dell'autotrasportatore Falcone; del delitto di violenza privata aggravata in concorso con Luca Talarico, in danno di due operai della società Torre della



Chiesa (capo 13); di una estorsione tentata e di altra consumata, pluriaggravate, in danno del rappresentante legale della impresa Cico Mazzoni (capo 16 e capo 17 in concorso con Talarico e Massa); Domenico Massa dei citati reati *sub* capi 1), 5), 14), 17), 29 *bis*) e 35); Agostino Pignataro, oltre che del capo 2), anche del citato capo 8) nei termini indicati; Luca Talarico è stato ritenuto responsabile, quindi, oltre che dei citati reati *sub* capi 1), 13), 14), 15), 17), 29 *bis*) e 35), anche dei delitti contesti ai capi 22), 23), 24), questi ultimi tutti per violazione dell'art. 512-*bis* cod. pen., aggravati dall'art. 416-*bis* 1 cod. pen., rispettivamente per la fittizia intestazione di un fabbricato alla madre dell'imputato, Anna Nigro, di una azienda agricola a Maria Grazia Miola, nonché di una autovettura alla medesima Nigro.

2. I ricorsi per cassazione proposti nell'interesse dei ricorrenti saranno enunciati a seguire, con riferimento ai motivi di doglianza nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Forastefano dall'avvocato Pasquale Di Iacovo è articolato in diciannove motivi, nonché in cinque motivi aggiunti.

3.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione ai capi 5), 6) e 6-*bis*) dell'imputazione, quanto alla credibilità soggettiva di Giuseppe Pulignano, Giovanbattista Arcidiacono e Giuseppe Campanella, persona offese, e alla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di costoro.

Il motivo, dopo avere illustrato le originarie censure di appello (dal fol. 2 al fol. 32), rileva l'omessa e illogica risposta della sentenza di secondo grado alle doglianze mosse. In particolare, quanto alla credibilità soggettiva, la Corte di appello avrebbe in modo viziato valorizzato che i testimoni ebbero a dichiarare di aver subito precedenti condanne, senza valutare che indice di inattendibilità era la protesta di innocenza a riguardo, in assenza di alcun giudizio di revisione.

Anche manifestamente illogica e frutto di travisamento risulterebbe la valorizzazione della causale della denuncia operata dai dichiaranti, consistita nella asserita volontà di allontanarsi da ogni ambiente criminale. Tale affermazione sarebbe smentita dalla circostanza che la società Big Unica, gestita dalle persone offese, risultava oggetto di provvedimento interdittivo antimafia — a seguito dell'accesso della Commissione prefettizia nel comune di Cassano allo Jonio — nonché del decreto che dispone il giudizio nei confronti di un dirigente comunale, imputato di plurime e illegittime attribuzioni dirette di appalti pubblici proprio alla Big Unica, gestita dai dichiaranti. In sostanza, l'allontanamento dai contesti



criminali – movente della denuncia – colliderebbe con l'illiceità delle condotte dei denunciati e avrebbe la sua fonte nella volontà di costoro di riaccreditarsi.

Travisata per omissione sarebbe anche la produzione difensiva sul punto: il provvedimento interdittivo — oltre che emergente da un articolo di stampa autorevole per affidabilità, la cui attendibilità doveva essere verificata con attivazione dei poteri ex art. 603 cod. proc. pen. — risultava anche attestato dal certificato comprovante che Big Unica era stata oggetto di interdittiva antimafia, certificato depositato il 27 ottobre 2021 alla Corte di appello, con il quale non si confronta la sentenza impugnata.

Anche manifestamente illogica risulterebbe la motivazione nella parte in cui esclude che la tardività della denuncia infici la credibilità delle persone offese.

Viziato logicamente sarebbe il primo argomento speso dalla Corte territoriale — gli imputati Pulignano e Campanella erano in attesa della esecuzione della pena per la pregressa condanna associativa — in quanto la richiesta estorsiva sarebbe intervenuta nel giugno-luglio 2015, mentre la detenzione ebbe inizio il 13 ottobre 2016, quindi oltre un anno dopo. L'argomento sarebbe inoltre frutto di travisamento, in quanto mai i due dichiaranti avrebbero fatto riferimento al tema dell'esecuzione della pena incidente sui tempi della denuncia.

Un secondo argomento giustificante la tardività — la caratura criminale degli estorsori, Forastefano e Bevilacqua — risulterebbe smentito dalla assenza di precedenti penali e di pendenze degli imputati prima del giugno-luglio 2015, censura con la quale non si sarebbe confrontata la sentenza impugnata.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe valutato in modo logico la circostanza che le persone offese abbiano denunciato perché indotte a tanto dalla necessità solo di simulare un affrancamento dai contesti criminali, quali quelli emersi dalla relazione della Commissione prefettizia di accesso al comune di Cassano allo Jonio e dalla pendenza del giudizio penale in ordine all'affidamento diretto e illecito ex art. 353-*bis* cod. pen. dei servizi pubblici negli anni 2014-2017 alla società Big Unica, da parte del medesimo ente comunale, con rinvio a giudizio del dirigente dell'ente e sentenza di non luogo a procedere nei confronti del sindaco.

Tutto ciò avrebbe dovuto condurre a ritenere il coinvolgimento di Pulignano, Campanella e Arcidiacono negli illeciti medesimi. Pertanto, sarebbe manifestamente illogica la sentenza allorché afferma che i dichiaranti non nutrivano alcun timore per l'accesso della Commissione prefettizia e, dunque, non vantavano un interesse ad affrancarsi dalle dinamiche criminali con una denuncia strumentale. Diversamente, osserva la difesa, costoro non dovevano attendere il deposito della citata relazione, ben consapevoli della propria partecipazione alle illecite pratiche amministrative, mai confessata agli investigatori: tanto più che Pulignano, scarcerato il 18 maggio 2017, il 6 giugno 2017 presentò la denuncia,



mentre le indagini della Commissione prefettizia avevano avuto inizio tre mesi prima.

Inoltre, travisato sarebbe anche il dato della posteriorità dell'accesso della Commissione prefettizia rispetto al processo penale per gli illeciti affidamenti alla Big Unica, in quanto l'anno di iscrizione nel numero di 'RGNR' viene indicato come 2017, mentre la sentenza di non luogo a procedere lo indica come 2016, cosicché la Corte di appello avrebbe dovuto verificare a mezzo dei poteri officiosi le ragioni di tale discrasia e la risalenza degli stessi atti al 2016.

Ancora, la sentenza impugnata, valutando la tardività della denuncia, non avrebbe deliberato che logicamente incompatibile con la volontà di non essere coinvolto in altre vicende giudiziarie - denunciando l'estorsione patita - sarebbe l'accorgimento assunto da Pulignano di lasciare i cellulari al di fuori della sede aziendale ove si ebbe l'incontro con gli estorsori.

Né la denuncia per molestie telefoniche sporta da Pulignano il 6 giugno 2017 - che proverebbe la volontà di recidere ogni contatto con la sfera delinquenziale e di affidarsi alle forze dell'ordine - risulta verificata quanto all'esito, per valutarne la natura strumentale o meno, anche in questo caso valutabile dalla Corte di appello a mezzo dei poteri officiosi.

Illogica risulterebbe la circostanza che il timore di ritorsioni per l'eventuale denuncia esisteva al momento della richiesta estorsiva, ma non anche due anni dopo, quando fu poi avanzata la denuncia medesima.

Tanto più che al momento dell'asserita estorsione non era ancora stato avviato il procedimento nei confronti del politico La Rupa per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. che coinvolgeva anche Pulignano e non era 'coperto' dal giudicato della condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.: valutazione non operata dalla Corte di appello.

3.2 In ordine alla inattendibilità oggettiva delle dichiarazioni di Pulignano, Arcidiacono e Campanella, il motivo - dopo aver ricapitolato il contenuto della sentenza (foll. 56-59) - lamenta il vizio di motivazione della pronuncia impugnata perché - ritenendo sussistente l'azione estorsiva in danno della Big Unica dal 2014 al 2016, affidataria esclusiva dell'appalto di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali - non si sarebbe confrontata con l'appello del coimputato Elia che comprovava come la società di Damiano Elia non potesse operare come concorrente nei medesimi settori, né il fratello Renato Elia aveva rappresentato in sede di gara la Ecologia Green, concorrente della Big Unica. A tal ultimo proposito, neanche con l'appello di Pasquale Forastefano la Corte territoriale si sarebbe confrontata: dalla relazione prefettizia non risultava che Ecologia Green avesse ottenuto un appalto dal comune poi revocato, mentre invece la società concorrente della Big Unica - ed esclusa - fu la Euroservice s.c. sociale.



Anche illogica sarebbe la motivazione quando nega rilevanza alla circostanza che la qualità di lavoratore dipendente di Bevilacqua della Big Unica, circostanza non riferita dai denunciati, risulterebbe decisiva e nevralgica rispetto alla attendibilità del narrato. A tal proposito, illogica risulta la motivazione relativa alla illeggibilità delle sottoscrizioni della documentazione – esibita dalla difesa di Bevilacqua – attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato fra la 3G Service di Arcidiacono e il Bevilacqua, anche dopo le richieste estorsive. La Corte, senza attivare i poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen., non ha preso atto che la produzione proveniva da Bevilacqua proprio per la 'vicinanza alla prova', conseguente al rapporto di dipendenza.

Anche viziata risulterebbe la motivazione nella parte in cui, non prende atto della incostanza delle dichiarazioni: i tre denunciati riferiscono che in occasione della richiesta estorsiva fu loro richiesto di lasciare i cellulari fuori dal locale, mentre Pulignano, nella prima versione resa, aveva riferito di aver registrato la conversazione con la propria utenza cellulare.

La Corte di appello non si sarebbe confrontata, poi, con l'annotazione di polizia giudiziaria relativa alla fonte confidenziale, che avrebbe indicato gli autori dei furti e danneggiamenti subiti in danno della famiglia di Pulignano come diversi da Pasquale Forastefano, tanto più che tali delitti contro il patrimonio si sarebbero verificati dopo la denuncia.

Inoltre, la sentenza non avrebbe valutato adeguatamente - in relazione alle differenze nelle versioni dei denunciati – che la richiesta estorsiva iniziale di 15mila euro secondo Pulignano e Campanella, veniva nel narrato ridotta a 9mila euro per il primo a seguito di trattative, mentre per il secondo risultava suscettibile di variazione in proporzione al fatturato annuo.

Dalle due narrazioni, inoltre, divergerebbe in modo decisivo quella di Arcidiacono, che indicava la richiesta in 10-9.000,00 euro, senza trattativa, solo con rateizzazione in tre rate annuali.

La diversità delle narrazioni non può essere spiegata solo dalla circostanza che Arcidiacono era sopraggiunto all'incontro, in quanto lo stesso riferiva di aver assistito alla richiesta estorsiva.

Altra doglianza viene mossa alla ritenuta consumazione del delitto *sub* capo 5), essendo stato ritenuto assorbito quello del capo 7): il primo consisteva nella richiesta di denaro, il secondo nella vendita degli agrumi a un prezzo inferiore a quello di mercato, quest'ultima effettivamente avvenuta, dal che si è tratta la consumazione del delitto. Il ricorrente ne rileva sostanzialmente la eterogeneità.

Inoltre, l'imputato si duole della circostanza che la richiesta estorsiva avrebbe condotto al pagamento in tre rate annuali solo secondo Arcidiacono e non anche per gli altri denunciati: il valore della rata – di tremila euro circa – sarebbe



pertanto stata surrogata in due occasioni da una dazione decisamente minore, di 280,00 euro, pari al valore degli agrumi richiesti da Bevilacqua.

Illogico risulterebbe aver ritenuto che gli estorsori non ebbero a porre in essere atti intimidatori - in quanto temevano di essere scoperti per il processo in corso nei confronti delle persone offese quali imputati - che era però già a quel punto in fase di legittimità, quindi privo di possibilità di indagini integrative.

Illogica risulterebbe la motivazione sui capi 6) e 6-*bis*), nella parte in cui le dichiarazioni di Pulignano troverebbero conferma in quelle di Campanella e nella relazione prefettizia: ma mentre Pulignano riferisce che la richiesta estorsiva fosse quella di subappaltare tutti i lavori a Damiano Elia, secondo Campanella Forastefano avrebbe chiesto a Pulignano di farsi da parte per consentire l'aggiudicazione diretta a Damiano Elia.

Quanto alla relazione prefettizia avrebbe evidenziato, come anticipato, non la revoca dell'affidamento alla Ecologia Green, come riferito falsamente dai dichiaranti, bensì l'affidamento illecito solo alla Big Unica.

Né può essere ritenuta logica l'affermazione che l'impresa di Damiano Elia avrebbe potuto ricevere in subappalto i lavori di pulitura dei cigli stradali, occupandosi diversamente di lavori agricoli, tanto più che lo stesso Damiano non ricopriva alcun ruolo nella Ecologia Green, né formale né di fatto, come emergeva dalle visure.

Infine, viziato risulterebbe anche l'argomento dell'assenza di risentimento di Pulignano verso Damiano Elia.

3.3 Il secondo e il terzo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. quanto ai delitti in precedenza indicati, non essendo stati valutati i motivi di appello in ordine alla manifestazione del metodo mafioso, dimostrando le persone offese di non temere ritorsioni.

3.3.1. Il primo motivo aggiunto richiama *per relationem* - ad integrazione dei primi tre motivi fin qui illustrati - i motivi primo e terzo e il secondo motivo rispettivamente dei ricorsi nell'interesse di Stefano Bevilacqua e Damiano Elia, che a seguire saranno esposti.

3.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale in relazione agli artt. 441, 422, 510 cod. pen. deducendo nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione ai capi 15), 16) e 17).

Il ricorrente si duole della circostanza che in data 17 giugno 2024, su consenso delle parti, veniva acquisito il verbale riassuntivo delle dichiarazioni genericamente confessorie del coimputato Talarico. La difesa in data 8 luglio 2024 chiedeva l'escussione del Talarico in contraddittorio, anche in ragione della circostanza che l'acquisizione era intervenuta dopo la discussione dei difensori e che, vertendosi in tema di giudizio abbreviato, andava rispettato il dettato degli artt. 441 e 422



cod. proc. pen., tanto più che il verbale acquisito era solo quello riassuntivo non essendo disponibile quello esteso. La Corte territoriale rigettava la richiesta, ritenendo che l'atto sarebbe stato utilizzato solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre invece l'interrogatorio veniva richiamato in motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato Talarico per i capi 11), 14) e 29-bis), oltre che ai foll. 82 e 91 della sentenza impugnata.

3.5 Il quinto motivo lamenta l'inutilizzabilità – per violazione degli artt. 63, comma 1, 64, 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. - delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini da Mauro Bonamini (dal 10 luglio 2018 al 4 dicembre 2018) e Mario Mazzoni (del 12 ottobre 2018), richiamate quanto alla responsabilità dell'imputato per i capi 15), 16) e 17).

Lamenta il ricorrente che allorché furono escussi Bonamini e Mazzoni erano già disponibili per gli investigatori le conversazioni intercettate. Dalle stesse emergeva il coinvolgimento dei dichiaranti nella intestazione fittizia dei contratti di affitto dei terreni di proprietà Tocci a Talarico Luca, per conto di Pasquale Forastefano.

Pertanto, a fronte della prima versione di Bonamini, che negava il descritto coinvolgimento, la polizia giudiziaria non avrebbe dovuto contestare il contenuto delle conversazioni, come invece avvenne, bensì interrompere l'escussione ex art. 63 cod. proc. pen., dando a Bonamini i relativi avvisi e l'assistenza del difensore, in relazione al concorso nella fittizia intestazione – essendone stato promotore con Mazzoni - e comunque nei reati probatoriamente collegati di false informazioni al pubblico ministero e favoreggiamento.

Ciò determinerebbe l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese, in quanto Bonamini o andava escusso *ab origine* come persona indagata o ne andava interrotto l'esame con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni.

La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l'inutilizzabilità, rilevando solo l'esistenza di una iniziale reticenza e comunque l'utilizzabilità delle dichiarazioni nei confronti dei terzi. Diversamente le dichiarazioni citate sono inutilizzabili e sono uniche fonti di prova per il capo 15) e fonti preponderanti per i capi 16) e 17).

3.6 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla credibilità soggettiva di Bonamini e Mazzoni, nonché in merito alla attendibilità oggettiva delle rispettive dichiarazioni, in relazione ai capi 15), 16), 17).

Il ricorrente, dopo avere ripercorso i motivi di appello (foll. 86-95, nonché quelli proposti nell'interesse del coimputato Massa ai foll. 95-98), censura la sentenza impugnata in quanto non ha dato risposta in ordine alle doglianze difensive che prospettavano: l'inverosimiglianza che Bonamini e Mazzoni fossero vittime di estorsione dopo aver favorito l'intestazione dei contratti di affitto dei



terreni a Forastefano; la contraddizione nel narrato di Bonamini, che riferiva che il pagamento per la guardiania era avvenuto anche nel 2015, quando ancora la gestione dei terreni era nelle mani di Tocci-Anastasio; la contraddizione fra Bonamini e Mazzoni, il primo riferendo di un pagamento nel 2017 di 10mila euro, il secondo di 15mila euro, nonché per il 2018 il primo riferendo che la richiesta fu avanzata direttamente da Forastefano, mentre il secondo la indicava come rivolta 'a nome di Pasquale Forastefano'. Analogamente contraddittoria risultava la dichiarazione di Mazzoni, che riferiva di aver iniziato a pagare per la 'guardiania' dal 2015, anche se aveva in gestione i terreni dal dicembre 2016, e sul punto la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto della dichiarazione, che per altro risultava anche contraddittoria rispetto a quella di Bonamini, che, pur modificando il narrato che collocava il pagamento nel 2016, successivamente riconduceva il pagamento alla fine del 2015.

Inoltre, anche la versione di Bonamini sui pagamenti del 2018 risulterebbe non credibile, perché il dichiarante non si era recato a denunciare spontaneamente, risultando non logiche le conclusioni della sentenza impugnata, che gli attribuiva un timore che non aveva avuto, avendo con Mazzoni introdotto Forastefano nella gestione dei terreni, indicandolo come 'amico trasportatore'.

Anche elusiva sarebbe la sentenza impugnata sul diverso prezzo indicato da Mazzoni e Bonamini come congruo (54 e 52 centesimi di euro), rispetto a quello che avrebbero pagato di 65 centesimi, invece collimante con le dichiarazioni in sede di indagine difensive rese da altri produttori di frutta che riferivano dell'andamento del mercato.

3.7 I motivi da settimo a decimo, riguardanti tutti il capo 17), lamentano il vizio di motivazione quanto al concorso di Forastefano nel delitto commesso da Massa, l'omessa applicazione dell'ipotesi della desistenza volontaria, nonché del tentativo, infine l'omessa riqualificazione della condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen.

Quanto alla prima doglianza, manifestamente illogica risulterebbe la sentenza impugnata che non ha valutato la natura estemporanea della espressione minacciosa di Massa, alla quale non corrispondeva l'adesione psichica del ricorrente, non considerando che Forastefano non avrebbe mai formulato richieste in sede di trattativa con Bonamini.

Anche illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui non prende atto che dalla fattura relativa al pagamento emergeva come il prezzo pagato corrispondesse a quello indicato da Mazzoni e Bonamini, cosicché travisato sarebbe il dato che l'estorsione sarebbe pari alla differenza fra l'importo indicato in fattura (oltre 300mila euro) e quello che Mazzoni riferiva di dovere pagare al prezzo congruo, pari a 180mila euro circa, senza valutare la Corte di appello che



la differenza riguardava proprio un maggior quantitativo di frutta al prezzo congruo.

Quanto al tentativo, sarebbe illogico l'aver ritenuto da parte della Corte territoriale che la minaccia di Massa a Bonamini sia effettivamente giunta a Mazzoni, che doveva provvedere al pagamento, avvenuto nella misura congrua ritenuta dallo stesso Mazzoni.

In ordine alla proposta riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la fattura rilasciata da Talarico attesterebbe – a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello – che il quantitativo di frutta ceduto a Mazzoni era superiore agli anni precedenti - dal che il travisamento della prova – cosicché l'azione degli imputati era tesa al recupero di quanto dovuto, in ragione della maggiore produzione di frutta conferita. La Corte di appello avrebbe ignorato i motivi di appello proposti sul punto da Massa.

3.7.1. Il secondo e il terzo motivo aggiunto integrano rispettivamente il settimo motivo e il nono motivo.

Quanto alla prima integrazione, la sentenza risulterebbe viziata da illogicità nella parte in cui afferma che Forastefano era consapevole e corresponsabile della determinazione minatoria di Massa nei confronti di Bonomini per la quantificazione del prezzo della frutta, a fronte della circostanza che Massa fu poi escluso, proprio per evitare ulteriori minacce, dal successivo incontro.

Quanto al terzo motivo aggiunto, lo stesso argomenta sulla circostanza che l'applicazione del prezzo finale in media pari a 52 centesimi risultava corrispondere al prezzo indicato da Mazzoni come equo, cosicché si dovrebbe registrare una desistenza ex art. 56, terzo comma, cod. pen., risultando viziata la sentenza che non prende atto della omogeneità fra il prezzo finale e quello offerto dalle persone offese.

3.8 L'undicesimo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. per i capi 15), 16) e 17), in quanto la Corte di appello non ha delineato le concrete modalità mafiose, trascurando che Bonamini e Mazzoni non ebbero timore a coinvolgere Forastefano per affidargli la gestione delle aziende agricole.

3.9 I motivi dal dodicesimo al quattordicesimo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai capi 14) e 29-*bis*).

La violazione di legge riguarderebbe gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in quanto, mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente l'intestazione fittizia con finalità di agevolazione dei delitti di ricettazione e riciclaggio, condotta non contestata nell'imputazione, la Corte di appello aveva ricondotto alla originaria imputazione la motivazione, valutando sussistente l'intestazione fittizia con finalità di eludere la misura di prevenzione. La Corte



territoriale non offrirebbe una risposta sulla doglianza di appello quanto alla nullità e, comunque, sussisterebbe una violazione del diritto di difesa, non essendo stato consentito all'imputato di difendersi adeguatamente.

Quanto al vizio di motivazione, l'aver ritenuto l'intestazione fittizia a Talarico tesa a evitare la misura di prevenzione nei confronti di Domenico Forastefano, genitore, e Silvio Forastefano, cugino dell'imputato, non valuta che non vi sono elementi per affermare che i potenziali propositi avessero la disponibilità dei beni e che la presunzione evocata - ex art. 26 d.lgs. 159 del 2011- implica la convivenza cessata fra l'imputato e i potenziali propositi; né può essere ritenuta la sproporzione patrimoniale fra il valore dei beni e il reddito prodotto, in quanto l'operazione di subentro di Talarico nei contratti e nella titolarità dei beni fu finanziata da Mazzoni. Difetterebbe adeguata motivazione sul dolo specifico richiesto.

Anche viziata risulterebbe la motivazione della ritenuta aggravante ex art. 416-*bis* 1 cod. pen., non essendo provata l'intestazione sostanziale di Domenico e Silvio Forastefano, condannati per associazione di tipo mafioso.

3.9 I motivi quindicesimo e tredicesimo (*rectius* sedicesimo) lamentano vizio di motivazione in relazione al capo 8). Agli stessi si aggiunge il quarto motivo nuovo.

Dopo aver ricapitolato i motivi di appello (foll. 125- 131), il ricorrente lamenta contraddittorietà della sentenza, che per un verso colloca nel contesto intimidatorio più generale di minaccia indiretta la rinuncia di Falcone a riappropriarsi del trasporto sulla linea Bologna-Catanzaro per conto di Bartolini, affidata in precedenza da Falcone a Pignataro, senza però considerare che dal contenuto delle intercettazioni emergeva che Pignataro vi aveva effettuato investimenti e, inoltre, che lo stesso Falcone era comunque in una situazione di difficoltà economica.

Inoltre, l'aggressione a Falcone del 31 marzo 2017 - per avere contattato gli autisti di Pignataro - risulta anteriore rispetto alla sua volontà di riappropriarsi della citata linea di trasporto, emersa nelle conversazioni intercettate il 13 aprile 2017. In sostanza, difetterebbe il nesso causale fra la asserita minaccia e l'aggressione e l'evento contestato, da attribuirsi sotto forma di rinuncia ad altre cause, non certamente all'imputato.

Anche viziata risulterebbe la motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., in quanto la necessità della comunicazione quanto al primo viaggio di Alessandro Forastefano - richiamata dalla Corte di appello - risulta da riferirsi alla tratta che Pignataro eseguiva dal 2012 e non a quella già percorsa da Falcone.



3.9.1 Il quarto motivo aggiunto lamenta omessa valutazione della documentazione attestante che la tratta Gorizia-Catanzaro era già assegnata a Pignataro dal 2012 e, pertanto, a quella si riferiva la richiesta di Pignataro – rivolta a Alessandro Forastefano - di informare il fratello Pasquale e non alla tratta di Falcone.

3.10 I motivi diciassettesimo e diciottesimo (rettificata così l'indicazione numerica) lamentano vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. in ordine al capo 13), non avendo trovato risposta il correlato motivo di appello che contestava la sussistenza del metodo mafioso. Inoltre, a seguito della intervenuta procedibilità a querela – a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150 del 2022 - del delitto ex art. 610 cod. pen., lamenta il ricorrente l'improcedibilità in assenza della condizione di procedibilità, dovendo trovare applicazione, l'art. 2, comma quarto, cod. pen., essendo norma più favorevole quella intermedia, prima della modifica apportata all'art. 416-*bis* 1 dall'art. 1, comma 2, l. n. 60 del 2023.

3.11 Il diciannovesimo motivo – integrato dal quinto motivo aggiunto - lamenta vizio di motivazione quanto al delitto associativo ex art. 416-*bis* cod. pen. alla luce delle doglianze antecedenti - che inficiano l'accertamento di responsabilità in ordine ai delitti fine - e comunque, tenuto in conto che tali reati non sarebbero stati commessi dal ricorrente né in concorso con coimputati chiamati a rispondere del delitto associativo, né tanto meno con il padre e il cugino o con altri soggetti già condannati nel proc. «Omnia» per il medesimo delitto ex art. 416-*bis* cod. pen. Né significativi risulterebbero i reati sub capi 35) e 14), non connotati da agire intimidatorio.

Difetterebbero, nella ricostruzione operata dalla Corte di appello, l'individuazione di una cassa comune, la sussistenza degli elementi essenziali del delitto associativo e della ricostituzione dello stesso oltre la compagine oggetto della sentenza «Omnia» e, quanto alla direzione del sodalizio da parte di Forastefano, sarebbe stato trascurato che lo stesso divideva in parti uguali i proventi delle truffe, per altro delitti non caratterizzati in sé da azione intimidatorie.

3.11.1. Il motivo aggiunto ribadisce la soluzione di continuità fra l'associazione mafiosa ritenuta dalla sentenza cd. «Omnia» con condotta contestata fino al 2008, mentre la contestazione attuale *sub* capo 1) decorre dal 2015. Inoltre, tale soluzione di continuo sarebbe espressa dalla affermazione «ora comandiamo noi» rivolta a Pulignano e Campanella, nonché dall'assenza di prova di assoggettamento quanto alle persone offese nelle vicende estorsive esaminate, che non hanno poi avuto alcun seguito.



4. Il ricorso nell'interesse di Stefano Bevilacqua, proposto dall'avvocato Pasquale Di Iacovo, è articolato in tre motivi, nonché in un motivo aggiunto.

4.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione ai capi 5) e 7) dell'imputazione, quanto alla credibilità soggettiva di Giuseppe Pulignano, Giovanbattista Arcidiacono e Giuseppe Campanella, persona offesa, nonché alla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di costoro.

Il ricorrente, dopo aver illustrato i propri motivi di appello (foll. 2-5), illustra anche quelli di altri ricorrenti (Pasquale Forastefano, foll. 5-37; Damiano Elia foll. 37-38; Domenico Massa, foll. 38-41), ricapitolando il contenuto della sentenza impugnata (foll. 41-44), e, infine, censura la stessa con argomenti in tutto sovrapponibili a quelli spesi da Pasquale Forastefano in ordine alla attendibilità oggettiva e soggettiva dei denunciati (cfr. primo motivo ricorso Pasquale Forastefano).

Con il motivo aggiunto, il ricorrente evidenzia ai fini della inattendibilità dei dichiaranti - quanto alla omessa circostanza che l'imputato fosse alle dipendenze della Tre G Service srls, amministrata da Pulignano, Campanella e Arcidiacono - come fosse rilevante - e leggibile anche nella sottoscrizione - la fattura della quale Bevilacqua aveva già la disponibilità al momento dell'arresto, tanto da produrla in sede di udienza di riesame.

4.2 Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. con violazione del diritto di difesa, poiché la sentenza impugnata, assorbendo il delitto *sub* capo 7) - attribuito a Bevilacqua quanto alla consegna delle clementine - nell'azione estorsiva tentata del capo 5), di fatto determina un mutamento della contestazione in violazione del principio di correlazione fra contestazione e sentenza, contestabile con ricorso per cassazione essendo stata la nuova qualificazione operata dalla Corte di appello.

Inoltre, pur avendo operato l'assorbimento, in sede di determinazione della pena la Corte territoriale ha mantenuto la distinzione fra le due fattispecie concrete, ritenendo sussistere il vincolo della continuazione con correlato aumento di pena.

4.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. quanto ai capi 5) e 7), con argomenti sovrapponibili a quelli formulati con il secondo e il terzo motivo dal ricorso nell'interesse di Pasquale Forastefano.

5. Il ricorso proposto nell'interesse di Damiano Elia, dall'avvocato Pasquale Di Iacovo, risulta articolato in due motivi, mentre quello proposto dall'avvocato Rosetta Rago consta di quattro motivi.

5.1 Il ricorso dell'avvocato Di Iacovo.



5.1.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione ai capi 6) e 6-*bis*) dell'imputazione, quanto alla credibilità soggettiva di Giuseppe Pulignano, Giovanbattista Arcidiacono e Giuseppe Campanella, persone offese, nonché alla attendibilità oggettiva delle dichiarazioni di costoro.

Il ricorrente, dopo aver illustrato i propri motivi di appello (foll. 2-4), illustrava anche quelli di altri ricorrenti (Pasquale Forastefano, foll. 4-35; Stefano Bevilacqua, foll. 35-37; Domenico Massa, foll. 37-40), ricapitolando il contenuto della sentenza impugnata (foll. 40-44), censura la stessa con argomenti in tutto sovrapponibili a quelli spesi dal ricorrente Pasquale Forastefano in ordine alla attendibilità oggettiva e soggettiva dei denunciati (cfr. primo motivo ricorso Pasquale Forastefano).

5.1.2 Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. quanto ai capi 6) e 6-*bis*), con argomenti sovrapponibili a quelli formulati con il secondo e il terzo motivo dal ricorso nell'interesse di Pasquale Forastefano, rappresentando come le persone offese non abbiano dimostrato alcun timore nei confronti degli agenti.

5.2. Il ricorso dell'avvocato Rosetta Rago.

5.2.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge processuale in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e art. 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione mancante.

Il ricorso lamenta che la Corte di appello non abbia valutato le censure di strumentalità delle denunce di Pulignano e Campanella, anche rivolte contro Damiano, in conseguenza del contemporaneo accesso della Commissione prefettizia e della scoperta degli affidamenti illeciti.

In tal senso del tutto pretermessa dalla Corte territoriale sarebbe stata la valutazione dell'incidenza – sul giudizio di attendibilità – della relazione della Commissione prefettizia insediatasi il 7 marzo 2017, del provvedimento di interdizione antimafia assunto nei confronti di Big Unica. La denuncia risulterebbe, pertanto, strumentale ad ottenere la «riabilitazione rispetto alla interdittiva antimafia»

5.2.2. Il secondo motivo lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. In particolare, risulterebbe eccessivo l'aumento di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo 6-*bis*), mentre non motivata è la riduzione nel minimo per il tentativo del delitto di estorsione *sub* capo 6), cosicché violati sarebbero l'art. 133 cod. pen. nonché la finalità rieducativa della pena.

5.2.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge penale in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen., essendo stata l'applicazione dell'attenuante esclusa senza tener conto della risalenza dell'unico precedente delitto dell'Elia al 1992, della natura



contravvenzionale dei reati degli anni 2007 e 2008, sanzionati con pene pecuniarie, come pure non è stata valutata la scelta processuale del rito abbreviato.

5.2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata risposta sul motivo di appello che, quanto all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., censurava la sussistenza della finalità di agevolazione del sodalizio Forastefano da parte dell'imputato, non potendo ritenersi sufficiente a comprovare il dolo specifico richiesto la circostanza che la condotta fosse funzionale all'interesse individuale di un appartenente al sodalizio mafioso.

6. Il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Massa, proposto dall'avvocato Gianluca Serravalle, risulta articolato in sei motivi.

6.1 Il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al capo 5), in particolare in relazione al giudizio di credibilità di Giuseppe Pulignano, Giuseppe Campanella e Giovan Battista Arcidiacono.

La difesa di Massa, come anche quelle degli imputati che precedono, lamenta che la Corte di appello abbia condiviso la valutazione di attendibilità del primo giudice senza una analisi attenta delle ragioni di appello, offrendo così una inadeguata risposta ed integrandosi così il vizio di motivazione.

Il ricorrente ripercorre il contenuto dei motivi di appello e dei motivi aggiunti (foll. 5-8) con i quali rappresentava la natura strumentale della denuncia, tardiva rispetto a fatti del 2015, pur in assenza di atti di intimidazione conseguenti all'omesso pagamento, giustificata invece da una simulata volontà di affrancamento motivata dall'accesso - concomitante alla denuncia - della Commissione prefettizia, dalla cui relazione emergeva che l'affidamento diretto di servizi alla Big Unica da parte del Comune di Cassano allo Ionio era avvenuto anche in assenza di certificazione antimafia.

Ciò, sebbene la società fosse amministrata di fatto da Pulignano e Campanella, condannati per il delitto associativo mafioso, e avesse assunto alle proprie dipendenze altri esponenti associativi.

In sostanza la tesi difensiva della strumentalità - e quindi inattendibilità della denuncia - risulterebbe funzionale a evitare il coinvolgimento in ulteriori indagini della Direzione distrettuale antimafia.

Tali censure di appello risultavano sovrapponibili a quelle che anche la difesa di Pasquale Forastefano aveva proposto in appello - riepilogate ai foll. 8- 11 - che estendeva l'interesse strumentale della denuncia anche alla riabilitazione rispetto alla interdittiva antimafia, stigmatizzando come il timore per la caratura criminale degli estorsori - che avrebbe impedito la tempestiva denuncia - risultasse poi superato, pur in assenza di altri atti di intimidazione, dopo due anni.



A fronte di tali censure, lamenta il ricorrente, la Corte di appello avrebbe rinvenuto ragioni ulteriori, rispetto a quelle indicate dal Pulignano, con un travisamento per invenzione: infatti, Pulignano non avrebbe mai affermato che in caso di immediata denuncia l'esecuzione della pena per il processo «Omnia» avrebbe allontanato il dichiarante dai familiari e dell'azienda, esponendoli ad azione intimidatorie in propria assenza.

Illogica risulterebbe la motivazione che valorizza la caratura criminale degli estorsori, ma non spiega le ragioni per le quali dalla richiesta degli estorsori all'inizio dell'esecuzione della pena gli imputati non abbiano reiterato le richieste né intimidito le persone offesa, né perché ciò non sia poi avvenuto successivamente nei confronti di Arcidiacono, assolto nel processo «Omnia» e quindi non sottoposto ad alcuna misura detentiva.

La sentenza impugnata, inoltre - rispetto alla tesi della natura strumentale e per questo tardiva della denuncia - sarebbe smentita dalla produzione difensiva - prima dell'ammissione del rito abbreviato - della certificazione della Prefettura di Cosenza che ne comprovava l'esistenza nel 2017 nei confronti della Big Unica, circostanza negata dalla Corte di appello, che comunque non si confronta con il contenuto dell'articolo di stampa che rendeva di dominio pubblico l'intervenuto provvedimento antimafia.

Anche gli argomenti spesi in sentenza - per cui il procedimento penale 3922/2016 RGNR per violazione dell'art. 353-*bis* cod. pen. in relazione all'affidamento di un appalto alla Big Unica era antecedente all'accesso della Commissione prefettizia, e che i denunciati comunque, quando resero dichiarazioni, non avevano contezza del contenuto della relazione prefettizia - non eliderebbero la circostanza che l'accesso della Commissione prefettizia avrebbe reso ancora più evidente l'illiceità dell'agire di Pulignano, Arcidiacono e Campanella.

Quanto alle censure mosse al narrato dei dichiaranti - e alla loro coerenza intrinseca e sovrapponibilità - ripropone il ricorrente le doglianze del primo motivo di ricorso del Pasquale Forastefano, riportate al par. 3.2 che precede, anche in ordine alla anomalia della richiesta estorsiva riproposta da Bevilacqua, dipendente di Big Unica mai indicato come tale.

Il ricorrente evidenzia anche come non possa ricorrersi alla convergenza delle dichiarazioni quali elementi di riscontro, nei punti di sovrapponibilità, in quanto tutti e tre i dichiaranti risulterebbero essere mossi da una unica finalità strumentale.

Censure proprie della posizione del Massa sono quelle che si dolgono della motivazione in rapporto alla individuazione fotografica.



In particolare, la Corte di appello non avrebbe affrontato il tema della inattendibilità del riconoscimento fotografico di Massa, svolto in assenza di previa descrizione da parte di Campanella e di generica indicazione fisiognomica da parte di Arcidiacono, mentre Pulignano, dopo avere indicato l'età dell'estorsore in circa quaranta anni, riconosceva Massa effigiato all'età di venti anni. Anche illogico risulterebbe aver ritenuto non rilevante la breve durata dell'incontro e il riconoscimento avvenuto a distanza di due anni.

6.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in ordine al capo 17).

Lamenta travisamento della conversazione intercettata in quanto la Corte di appello non ha valutato che le frasi – ritenute intimidatorie – e attribuite a Massa risulterebbero estrapolate da un dialogo di oltre un'ora, nel corso del quale la persona offesa, Bonamini, faceva riferimento in modo provocatorio al rischio di essere arrestati, e in tale contesto Massa replicava di essere aduso a «pane e galera», ma si trattava di una replica alla provocazione ricevuta, come dimostra la circostanza che Massa fosse del tutto incensurato.

Il motivo chiarisce che la «voce» della scarsa disponibilità a pagare il dovuto da parte della Cico Mazzoni avrebbe determinato anche altri agricoltori a non conferire la frutta alla impresa emiliana.

Il motivo riproduce, altresì, il contenuto della conversazione evidenziandone il tono da trattativa e la posizione non intimidita di Bonamini, in rappresentanza dell'impresa acquirente, il che esclude un contesto minatorio.

Per altro, illogica sarebbe l'affermazione che una trattativa normale avrebbe richiesto l'interlocuzione fra Talarico – titolare formale delle aziende conferitarie – e Bonamini – in rappresentanza della Cico Mazzoni – ma la natura di Talarico come prestanome di Pasquale Forastefano emerge dai capi 14) e 29-bis), mentre l'assenza di intimidazione va tratta anche dalla circostanza che Bonamini e Mazzoni vollero il subentro nel fitto della aziende agricole dei Tocci degli 'amici trasportatori', vale a dire di Forastefano, tanto da assicurare che la Cico Mazzoni ne avrebbe acquistato la frutta prodotta.

Anche travisata sarebbe l'interpretazione delle conversazioni nella parte in cui Arcidiacono e Talarico riferiscono che l'accordo era per il pagamento a 65 centesimi al chilo, mentre il pagamento avveniva a 51, quindi favorevole per le persone offese.

Inoltre, la sentenza impugnata non si confronta con la circostanza che il prezzo andava determinato solo nel minimo a 40 centesimi, come da contratto, ma che andava pagato il prezzo medio di mercato, che operatori terzi, escussi dalla difesa, riferivano per il 2018 essere in linea con i 52 centesimi pagati come saldo di liquidazione, pari a 301.188,56, mentre sia Bonamini – nella



conversazione con Forastefano e Massa - riferiva di un prezzo a 60 centesimi, sia anche D'Ambra, soggetto estraneo alla trattativa, riportava - in una conversazione evidenziata dalla difesa - di una vendita avvenuta per 62 centesimi, contestando la circostanza che la liquidazione finale non fosse giustificata dalle condizioni di mercato e che la proposta di prezzo offerta dalla Cico stessa fosse stata già condizionata dalla minaccia.

La Corte territoriale non avrebbe dato conto delle incertezze narrative di Bonamini, che solo dopo aver ascoltato la conversazione intercettata riferiva della minaccia di trasformare i locali dell'azienda agricola in una discoteca. Per altro anche Mazzoni escludeva di aver saputo da Bonamini di minacce, cosicché il pagamento della liquidazione sarebbe avvenuto all'esito di una normale contrattazione.

Neanche la Corte territoriale rende conto della censura che lamentava la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Bonamini per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. come da eccezione formulata dalla difesa di Forastefano.

In sostanza la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali Mazzoni, titolare della Cico Mazzoni, sia stato minacciato ed abbia pagato più del dovuto.

6.3 Il terzo e il quarto motivo lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art 512-*bis* cod. pen., oggetto delle contestazioni *sub* capo 14), anche in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., e capo 29-*bis*).

A riguardo i motivi riproducono le doglienze mosse, in modo sovrapponibile, con i motivi dodicesimo e tredicesimo del ricorso di Pasquale Forastefano, riportati al punto 3.8 che precede.

Quanto al capo 14) la difesa di Massa riporta il contenuto di una consulenza depositata in appello che attesterebbe che Talarico non fungeva da prestanome, ricevendo proventi dalla attività che reinvestiva in beni personali.

Quanto al capo 29-*bis*) ci si duole della illogicità della sentenza che afferma che l'impresa individuale, che prese in locazione i terreni della aziende agricole Torre della Chiesa e Agri, non è stata attribuita a Luca Talarico ma era dello stesso già dall'atto della costituzione della impresa, intervenuta ben due anni prima della condotta contestata, trattandosi della medesima impresa di Talarico e non di una diversa impresa costituita *ad hoc*, cosicché l'effettiva e pregressa titolarità risulta dalla citata consulenza tecnica per le ragioni esposte in ordine al capo 14).

6.4 Il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in relazione al capo 35), relativo alla condotta di truffa in danno dell'Alma Agenzia per il lavoro S.p.a. e dell'INPS.



Illogica sarebbe la motivazione impugnata quando valorizza alcune conversazioni intercettate, dalle quali non trae la conclusione che Massa interloquiva per l'assunzione di dipendenti che effettivamente servivano alla attività dell'impresa agricola di Talarico, che Massa gestiva con Forastefano. In particolare, tale illogica conseguenza veniva tratta da una conversazione del 16 ottobre 2018 e del giorno seguente.

La Corte di appello non ha indicato quale sia stato il contributo di Massa – non rivestendo cariche formali nell'impresa e non avendo comunque svolto alcun ruolo, né nella selezione del personale da assumere fittiziamente, né nella riscossione dei contributi, né nella ripartizione degli utili, in quanto travisata sarebbe la conversazione richiamata dalla Corte territoriale. D'altro canto, né Talarico né Forastefano, rei confessi, accusano Massa (al corrente secondo Talarico, ma non concorrente), bensì solo Antolino e Falbo.

6.5 Il sesto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla contestazione del capo 1), essendo Massa stato ritenuto colpevole del delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso.

Il ricorrente lamenta che le sentenze di merito abbiano ritenuto la continuità fra la cosca Forastefano - oggetto della sentenza emessa nel processo «Omnia», con condotta 'chiusa' dal 1999 fino al 2007 - e l'associazione contestata al capo 1), senza che però vi sia alcuna prova di tale continuità, tanto più che il padre di Pasquale Forastefano, condannato quale partecipe nel processo precedente, risultava scontare la pena a partire dal 2018, cosicché nell'arco temporale dal 2015 a tale data il figlio – che vantava solo un precedente per violazione della legge in tema di stupefacenti - avrebbe agito senza però concorrere con alcun esponente pregresso della cosca, né il cugino Silvio Forastefano né lo zio, capo della cosca, Antonio Forastefano, divenuto collaboratore di giustizia.

Difetterebbe la motivazione sulla sussistenza dell'organizzazione, della cassa comune, del sostegno agli associati, limitata sarebbe la compagine da un punto di vista soggettivo, cosicché la Corte territoriale avrebbe dovuto fornire la prova della formazione di una nuova cosca, rispetto alla quale le azioni intimidatorie – se sussistenti – oggetto dei delitti fine, risulterebbero un antecedente della sussistenza del delitto associativo, in quanto funzionali ad imporre il metodo mafioso sul territorio da parte di una nuova associazione, come attesterebbero le espressioni utilizzate nei confronti di Campanella e Pulignano (*...Ora ci siamo qui noi... ci siamo noi ora sul territorio che comandiamo ...*). Né basta il solo dato parentale ad attestare la continuità.

Inoltre, il ricorrente richiama il contenuto di conversazioni, che attesterebbero che non solo Bonamini ma anche Pizarro, autotrasportatore, non ebbe a temere Forastefano e gli altri imputati, come pure altre conversazioni, dalle quali



emergerebbe che non vi erano capitali illeciti e che Pasquale Forastefano non era interessato all'operazione di intestazione fittizia delle aziende, altrimenti avrebbe investito i capitali nella stipula dei contratti di affitto.

7. Il ricorso, proposto nell'interesse di Alessandro Forastefano dall'avvocato Pasquale Di Iacovo, consta di un unico articolato motivo.

7.1 Lamenta il ricorrente vizio di motivazione quanto alla partecipazione al sodalizio contestato al capo 1) dell'imputazione.

Illogico risulterebbe aver individuato la condotta di partecipazione nella messa a disposizione dei locali della impresa di trasporto dell'imputato, per le riunioni fra il fratello Pasquale e altri coimputati - funzionali alla organizzazione delle condotte di truffa di cui al capo 35) e di intestazione fittizia di cui al capo 14) delle quali l'attuale ricorrente non è chiamato a rispondere - tanto più che di quei locali era anche codetentore Pignataro, che invece risponde di concorso esterno in associazione mafiosa.

Anche il contenuto della conversazione intercettata, dalla quale emergerebbe che Forastefano vanta di non avere necessità di sorvegliare i propri beni aziendali, in quanto nei «loro» confronti non vi sarebbe mai stata un'azione predatoria, risulterebbe oggetto di travisamento, essendo il dialogo funzionale a tranquillizzare la compagna dell'imputato, potendo anche millantare protezioni non esistenti: d'altro canto, la difesa aveva comprovato come Forastefano avesse denunciato un furto, non ricorrendo a metodi mafiosi, ma la Corte di appello trascura tale dato decisivo.

La sentenza impugnata non darebbe conto del contributo offerto dall'imputato al sodalizio, non avendo lo stesso commesso delitti fine con altri sodali (il fratello Pasquale, Massa, Talarico), né può ritenersi che l'impresa di trasporti dell'imputato sia stata avvantaggiata dalla attività di Pignataro - capo 8) dell'imputazione - in quanto la cessione da Pignataro all'attuale ricorrente di una linea di trasporto della Bartolini (Gorizia- Catanzaro) risultava nella disponibilità del Pignataro dal 2012 ed era diversa da quella Bologna-Catanzaro oggetto della condotta illecita commessa, secondo la contestazione, in danno di Falcone.

8. Il ricorso, proposto nell'interesse di Antonio Falabella dall'avvocato Rosetta Rago, è articolato in quattro motivi.

8.1 Il primo motivo, in relazione al capo 15), in ordine alla estorsione consumata aggravata in danno dei rappresentati legali della impresa Cico Mazzoni, lamenta violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva, come anche vizio di motivazione.



La doglianza riguarda la circostanza che la Corte territoriale non abbia dato risposta congrua, valutando comunque attendibile la dichiarazione di Bonamini che il 10 luglio 2018, dopo aver negato richieste estorsive alla polizia giudiziaria, a seguito dell'ascolto delle conversazioni intercettate, influenzato dalle stesse, procedeva ad accusare Forastefano. Inoltre, nei confronti di Pasquale Forastefano dalle conversazioni (progr. 96188 e 40350) emergeva che il dichiarante non aveva timore, avendo «più paura di Tocci». In sostanza la Corte di appello non ha preso atto della incoerenza intrinseca delle dichiarazioni di Bonamini.

Lamenta il ricorrente, con una ulteriore doglianza, che la Corte non abbia preso atto neanche del contrasto fra le conclusioni assunte e le conversazioni intercettate, dalle quali emerge che Bonamini e Mazzoni erano favorevoli al subentro di Forastefano nella gestione delle aziende agricole, affermando che si trattava di un amico e che la famiglia Forastefano fosse più idonea alla gestione del personale.

La Corte di appello ha ignorato le dichiarazioni rese da Anastasio Tocci in sede di indagini difensive, che escludeva che Forastefano avesse formulato minacce a Bonamini, non avendo riscontrato alcuna anomalia di rapporti fra quest'ultimo, da un lato, e Talarico, Forastefano e Massa dall'altro.

Anche inadeguata risulterebbe la motivazione impugnata non avendo vagliato la cointeressenza di Bonamini nel subentro di Forastefano nella gestione dei terreni.

Quanto alla dazione di 10mila euro, ritenuta comprovata dalla Corte di appello, quest'ultima non si sarebbe confrontata con il contenuto delle intercettazioni: non emergerebbe la prova che si trattasse del pagamento per la 'guardiania', per altro spettando alla Cico Mazzoni il pagamento di una rata mensile per la frutta, cosicché la prova viene tratta solo dalla dichiarazione di Bonamini, in sé teste non attendibile.

La difesa si duole che la Corte territoriale non abbia ben valutato l'assenza di un interesse o vantaggio di Falabella all'aver accompagnato Pasquale Forastefano in occasione della ritenuta richiesta estorsiva, equiparando la presenza fisica al concorso consapevole al delitto.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, omesso di acquisire la prova decisiva, consistente nel contratto di affitto della azienda del Tocci, con il quale nel 2018 Forastefano diveniva conduttore dei terreni. In tal senso illogico risultava il pagamento per la guardiania.

8.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe eluso il motivo di appello che indicava gli elementi a discarico con cui confrontarsi, già elencati in precedenza. Ne conseguirebbe un vizio di motivazione.



8.3 Il terzo motivo lamenta la violazione di legge penale *ex art. 62 bis* cod. pen. in quanto la motivazione che nega le circostanze attenuanti generiche, riferendosi all'intensità del dolo, trascura di prendere in considerazione la posizione marginale del Falabella e il contesto in cui il delitto si è verificato, l'assenza di un vantaggio, l'occasionalità della presenza, l'incensuratezza.

8.4 Il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. e vizio di motivazione quanto al dolo di agevolazione. La sentenza di appello ha eluso la doglianza posta dalla difesa che, a fronte della sola ritenuta aggravante soggettiva in primo grado, ne censurava la motivazione, rilevando come fosse necessaria una apposita argomentazione quanto a Falabella, poiché non è sufficiente che la condotta posta in essere sia tesa ad avvantaggiare un esponente del sodalizio mafioso in luogo di quest'ultimo, tanto più che Falabella non è chiamato a rispondere del delitto associativo.

9. Il ricorso proposto dall'avvocato Marco Rosa, nell'interesse di Gianfranco Arcidiacono, è articolato in cinque motivi.

9.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 35), contestato al ricorrente, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado avrebbe eluso l'obbligo di autonoma e critica valutazione delle risultanze probatorie, riportandosi al contenuto dell'ordinanza cautelare, in violazione dei principi afferenti all'obbligo di motivazione e l'accertamento della responsabilità penale con alto grado di credibilità razionale.

A fronte della motivazione *per relationem* del Giudice di primo grado solo in due passaggi la stessa viene personalizzata quanto all'imputato, senza affrontare il ruolo di promotore e organizzatore contestato nell'imputazione. In sostanza il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe riservato solo qualche spunto motivazionale, insufficiente, ad Arcidiacono, a differenza di quanto accade per gli altri concorrenti nel delitto. La Corte di appello, investita della deduzione di mancanza di motivazione, non affronta nello specifico la doglianza.

9.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 187, commi 1 e 2, 125, 442 cod. proc. pen. dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto che il Gianfranco - che partecipa alla riunione del 10 gennaio 2019 - sia l'attuale imputato, e ciò solo grazie ai rapporti di affinità con Antolino e Forastefano. Inoltre, nessun elemento certo avrebbe comprovato che Arcidiacono abbia riscosso gli importi bonificati per i lavoratori fittiziamente assunti.

Ancora, l'analisi della conversazione tratta dalla riunione citata fa emergere come Talarico, indicato come organizzatore della truffa, nella fase finale della stessa non conosca Gianfranco, il che implica che non vi sia stata una pregressa frequentazione. Inoltre, tale marginalità dell'imputato non è colmata né dalla



parentela con il cugino Silvio Forastefano, né da una annotazione che accerti che il 12 ottobre 2019 l'imputato era in compagnia di Silvio e Pasquale Forastefano, né dall'arruolamento nelle file dei lavoratori fittizi di alcuni parenti di Arcidiacono, tanto più che l'imputato non partecipa alle riunioni nelle quali si discute delle modalità di divisione dei proventi fra i concorrenti e di riscossione, non più a mezzo bonifici, ma attraverso postepay.

Rispetto alla riunione alla quale partecipa, non vi sono riscontri individualizzanti, in quanto per un verso i bonifici ai quale fa riferimento il Gianfranco solo parzialmente risultano effettivamente ricevuti e, comunque, non è stato accertato che li abbia riscossi Arcidiacono.

Anche gli elementi ritenuti a carico dell'imputato sono incerti, come il versamento sul conto corrente dell'Arcidiacono per 7000,00 euro in data 11 gennaio 2019, che la Corte attribuisce ai 9000,00 euro che risulterebbero bonificati, mentre l'imputato chiarisce trattarsi di 7000,00 euro ricevuti dal padre per un prestito personale, come anche nel dicembre 2018 l'imputato aveva ricevuto arretrati per l'invalidità civile per oltre 10mila euro.

9.3 Il terzo motivo lamenta vizi di motivazione per contraddizione con la decisione assunta per i capi 32), 33) e 34) relativamente agli impiegati postali. In particolare, due dei tre impiegati postali vengono mandati assolti, in quanto per numero poteva essere plausibile che i lavoratori stessi – e non gli imputati – avessero riscosso gli stipendi per poi riversare agli autori della truffa il denaro. Diversamente per Gencarelli, che non viene prosciolto in ragione del numero dei bonifici ricevuti dall'ufficio postale del quale era direttore. Ma il dato di contraddizione è nella circostanza che Arcidiacono è ritenuto responsabile di aver riscosso i bonifici – che potrebbero essere stati riscossi anche dagli stessi lavoratori fittizi – mentre gli impiegati postali, complici, sono stati mandati assolti. D'altro canto, Forastefano, che anche ha confessato la truffa, accusa Talarico, Falbo e Antolino, non anche Arcidiacono.

9.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ingiustificata a fronte delle peculiarità del caso di Arcidiacono, espresse nei motivi che precedono e che conducono alla marginalità del contributo, oltre che incongrua per la risalenza di un unico precedente penale per sostituzione di persona commesso nel 2009.

9.5. Il quinto motivo lamenta errata disposizione della revoca della indennità di disoccupazione, della pensione sociale e per invalidità civile, nonché dell'assegno sociale. Il ricorrente sollecita la remissione alla Corte costituzionale della questione relativa per contrasto con gli artt. 38 Cost e 34 CEDU dei commi da 58 a 61 della legge 28 giugno 2012 n. 92.



10. Il ricorso nell'interesse di Antonio Antolino, proposto dall'avvocato Aldo Zagarese, è articolato in due motivi.

10.1 Il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. quanto al capo 35).

La Corte territoriale - a fronte della censura che lamentava che nessuno dei concorrenti recava condanne per associazione mafiosa e, dunque, non potesse l'imputato aver agevolato il sodalizio ex art. 416-*bis* cod. pen. - non ha reso alcuna risposta, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado, valorizzando la caratura mafiosa di Pasquale Forastefano, che non basta, pur se nello stesso dovesse riconoscersi un 'capo', a integrare l'agevolazione del sodalizio.

Anche oggetto di travisamento risulterebbe il passaggio motivazionale ove la Corte richiama la volontà di Antolino di versare il denaro nella 'bacinella' del sodalizio, risultando solo l'appropriazione da parte di Pasquale Forastefano.

10.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle negate circostanze attenuanti generiche, diniego non accompagnato da adeguato corredo motivazionale.

11. Il ricorso nell'interesse di Leonardo Falbo, proposto dall'avvocato Giovanni Zagarese, è articolato in un unico motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione quanto all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen.

Il ricorrente contesta l'esatta identificazione nella conversazione prog. 81 del 10 gennaio 2019: il Leo presente potrebbe non essere Falbo e, comunque, il prosieguo della conversazione dava atto che il Leo non era più della riunione.

Inoltre, non sarebbe riscontrabile nella truffa alcuna finalità di agevolazione mafiosa, essendo la stessa funzionale agli interessi di Talarico e della sua impresa, difettando una finalità ulteriore, che non si può risolvere nella volontà di agevolare il solo capo del sodalizio.

12. Il ricorso nell'interesse di Nicola Abbruzzese, proposto dall'avvocato Rossana Cribari, si compone di due motivi.

12.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 35).

La sentenza impugnata avrebbe reso una motivazione apparente a fronte delle censure mosse in appello, con le quali si contestava l'assenza di autonomia della valutazione del primo giudice che si era riportato alla valutazione cautelare, nonché l'inconsistenza del materiale di prova, costituito dal contenuto delle intercettazioni e dal ritenuto riconoscimento della voce, a fronte della mancanza di riscontri in relazione alla riscossione dei bonifici da parte dell'odierno ricorrente.



In particolare, l'appello contestava, quanto al riconoscimento della voce, che nella relativa annotazione di servizio della polizia giudiziaria nessun riferimento veniva rivolto alla persona dell'indagato, non risultavano, inoltre, individuate le generalità degli operai che Abbruzzese avrebbe fatto fittiziamente assumere, né emergeva da dove fosse stata tratta la prova della riscossione dei bonifici da parte dell'imputato medesimo.

A fronte di tali doglianze la sentenza qui impugnata ripropone i medesimi argomenti del primo giudice, senza valutare che, quanto al riconoscimento della voce per la partecipazione alla sola riunione del 10 gennaio 2019, la voce dell'Abbruzzese fu riconosciuta dagli investigatori sulla base della conoscenza criminale legata a un precedente risalente ad oltre venti anni prima.

Né risposta si rinviene a proposito dell'assenza di prova in ordine alla riscossione personale dei bonifici da parte di Abbruzzese.

Inoltre, la Corte di appello non valuta che Luca Talarico rendeva dichiarazione confessoria al Pubblico ministero ma non accusava Abbruzzese della truffa in contestazione.

Anche la doglianza di appello sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. nella forma soggettiva risulta priva di una risposta adeguata, quanto alla finalità di agevolazione che avrebbe connotato l'agire di Abbruzzese, ispirato da ragioni economiche personali.

12.2 Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risultando manifestamente illogico il riferimento alla precedente condanna del 2002.

Inoltre, la pena sarebbe stata erroneamente calcolata, in quanto la recidiva contestata era semplice, dunque facoltativa nell'aumento, il che avrebbe richiesto una motivazione non sussistente e comunque il precedente è risalente.

13. Il ricorso proposto nell'interesse di Saverio Lento, dall'avvocato Rossana Cribari, è articolato in due motivi.

13.1 Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 11) della imputazione, come riqualificato nel delitto di violenza privata aggravato dall'art. 416 *bis* 1 cod. pen.

La sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive trascurando che dal compendio complessivo – dichiarazioni di Pisani e esiti delle intercettazioni – emergeva come la persona offesa non avrebbe colto la portata intimidatoria delle richieste rivolte dal Lento, tanto più che l'intervento dell'imputato sarebbe sopraggiunto quando ormai Pisani aveva desistito



dall'intento di proporre una alternativa alla società di Talarico per il subentro nelle aziende dei Tocci.

La sentenza impugnata, inoltre, risulterebbe anche deficitaria rispetto all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., in quanto non risponde alla doglianza inerente alle ragioni per le quali la condotta di Lento avrebbe agevolato il clan Forastefano.

13.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, difettando una motivazione adeguata e risultando la recidiva ritenuta di natura facoltativa, richiedente una motivazione specifica sul punto assente, a fronte di una condanna per delitto associativo risalente agli anni '90.

14. Il ricorso proposto nell'interesse di Silvio Forastefano, dall'avvocato Riccardo Rosa, è articolato in sette motivi.

14.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 14) e 29-*bis*), relativi alla violazione dell'art. 512-*bis* cod. pen. aggravato dagli artt. 112 e 416-*bis* 1 cod. pen.

Il Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado avrebbe eluso l'obbligo di autonoma e critica valutazione delle risultanze probatorie, riportandosi al contenuto dell'ordinanza cautelare, in violazione dei principi afferenti all'obbligo di motivazione e l'accertamento della responsabilità penale con alto grado di credibilità razionale. A fronte della motivazione *per relationem* del G.u.p difetta una valutazione degli elementi probatori, e la Corte di appello, investita della deduzione di mancanza di motivazione, non affronta adeguatamente la doglianza e soprattutto non offrirebbe una integrazione motivazionale adeguata con riferimento al capo 29-*bis*), rinviando alla motivazione del capo 14).

14.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 14).

La Corte di appello avrebbe valorizzato illogicamente la circostanza che il coinvolgimento di Silvio Forastefano nella vicenda contestata serviva a scongiurare il rischio di intercettazioni, essendo l'imputato già stato condannato per associazione mafiosa. Inoltre, nelle interlocuzioni captate fra l'imputato e Arcidiacono, il primo non palesa alcun interesse né manifesta il proprio pensiero sulle questioni riferite e nel corso dell'incontro del 6 febbraio 2018 si preoccupa di rivendicare il proprio compenso per il trattamento assicurato alle piante, il che esorbita dal contenuto dell'imputazione e spiega i contatti con Arcidiacono, che sul punto ribadisce come gli stessi erano funzionali all'attività agricola assicurata dal Silvio Forastefano con la propria impresa individuale.



In sostanza la Corte di appello rende una illogica motivazione sul contributo offerto dall'imputato alla intestazione fittizia contestata, per altro trascurando l'assenza di contatti fra l'imputato e i Tocci, Mazzoni, Bonamini e Pisani, e il *deficit* di accusa da parte di Luca Talarico, reo confesso, né emerge un interessamento alle aziende locate successivo alla stipula del contratto di locazione.

14.3 Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'imputazione sub capo 29-*bis*).

Oltre all'omessa motivazione già dedotta, per rinvio alla motivazione sul capo 14), la Corte di appello ha del tutto pretermesso la valutazione di elementi a favore dell'imputato, mai chiamato in causa dagli imprenditori emiliani o dai proprietari terrieri, né da Massa o Talarico, dimostrando disinteresse per la costituzione dell'impresa di Talarico e in ordine all'andamento della stessa.

14.4. Il quarto motivo lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto la stipula dei contratti di fitto di cui al capo 14) rientra nella contestazione del trasferimento dei beni (capo 29-*bis*). In sostanza si verte della medesima condotta.

14.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge per omessa motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen.

14.6. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risultando omessa ogni motivazione a riguardo.

14.7. Il settimo motivo lamenta errata disposizione della revoca della indennità di disoccupazione, della pensione sociale e per invalidità civile, nonché dell'assegno sociale. Il ricorrente sollecita la remissione alla Corte costituzionale della questione relativa per contrasto con gli artt. 38 Cost e 34 CEDU dei commi da 58 a 61 della legge 28 giugno 2012 n. 92.

15. Il ricorso proposto nell'interesse di Agostino Pignataro dall'avvocato Vincenzo Belvedere è articolato in quattro motivi.

15.1 Il primo motivo deduce violazione di legge processuale per avere la sentenza ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni di cui ai R.i.t. nn. 1081, 1082, 1084, 1430, 1097, 127 del 2016.

Lamenta il ricorrente come sia errata la valutazione della Corte di appello, che ha escluso l'inutilizzabilità della fonte confidenziale e delle intercettazioni conseguenti, posta alla base della autorizzazione per la cattura del latitante. Il ricorrente evidenzia come non si trattava di un provvedimento di autorizzazione per la cattura latitanti ex art. 295 cod. proc. pen., bensì di una intercettazione disposta nell'ambito del proc. n. 4168/16 RGNR DDA nei confronti di Ludovica Granata per il delitto di favoreggiamento aggravato dall'art. 416-*bis* 1 cod. pen.



15.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 8).

Rileva il ricorrente come Pignataro, autotrasportatore, sia subentrato nella gestione della tratta Bologna-Catanzaro a Falcone - tratta affidata dalla Bertolini Trasporti in persona di Pedini e ceduta consensualmente il 6 febbraio 2017 a Pignataro, per un arco di quattro mesi, stante il dissesto finanziario del cedente - e come la riacquisizione della tratta medesima fosse stata condizionata dallo stesso Falcone alla costituzione di una nuova società intestata a sua sorella e al recupero di una situazione finanziaria più florida (obiettivo non raggiunto, come emerge dalla conversazione del 14 giugno 2017 riportata in ricorso al fol. 5 e s.).

La difesa di Pignataro rileva come le emergenze tratte dalla stessa sentenza e dal materiale probatorio paesino che tali condizioni - oltre alla impossibilità di potersi avvalere del DURC - non vennero a verificarsi e come Pignataro in realtà risultasse creditore di Falcone per gli investimenti effettuati, avendo anche acquistato un veicolo in leasing al prezzo di 10mila euro, importo erroneamente attribuito dalla Corte di appello a un debito di Pignataro verso Falcone. In sostanza Falcone era oggettivamente impossibilitato a riprendere la gestione della tratta.

Inoltre, nessuna azione violenta o minatoria sarebbe stata posta in essere, non ritenendo la stessa sentenza di appello che l'episodio del marzo 2017, di minacce da parte di Pasquale Forastefano - in quanto antecedente alla cessione della 'linea' a Pignataro - fosse funzionale a evitarne la restituzione. La minaccia viene invece individuata nella mancata risposta di Pignataro ai tentativi di mettersi in contatto da parte di Falcone, silenzio che avrebbe avuto la funzione di intimorire Falcone. La difesa rileva come non si tratti di una condotta positiva di tipo violento o minatorio e come la stessa sentenza impugnata chiarisca come fossero amicali i rapporti fra i due colleghi.

15.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo 2), che contesta il concorso esterno in associazione mafiosa.

Le condotte delineate in sentenza, indicative del contributo assicurato da Pignataro al sodalizio, non possono ritenersi caratterizzate da significativa efficienza causale (prestito dell'autovettura ai germani Forastefano per fare visita al genitore in carcere, comune utilizzazione di autisti e ufficio con Alessandro Forastefano; effettuazione del bonifico di 5000,00 euro a favore della impresa dell'Alessandro Forastefano). Per altro, oltre alla vicenda Falcone del capo 8), non risultano contestate altre condotte illecite al ricorrente, né tale può ritenersi l'aiuto prestato all'incensurato Alessandro Forastefano - e non al sodalizio - per la costituzione della impresa di autotrasporti, ambito nel quale Pignataro era già impegnato.



Inoltre, in tale settore non risultavano interessi dell'associazione mafiosa e comunque la condivisione del piazzale - fra le imprese di Pignataro e Alessandro Forastefano - va ad interrompersi perché i germani Forastefano non pagano più Pignataro, tanto che lo stesso dichiara all'amico Avona di voler abbandonare lo spazio comune, mentre Pizarro riferisce della rottura dei rapporti fra l'imputato e i Forastefano.

Né risulta che le condotte di Pignataro si inseriscano consapevolmente in un contesto di crisi e fibrillazione del sodalizio criminoso, come richiesto dalla giurisprudenza, tanto più che il sodalizio medesimo non si occupava di trasporti.

15.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto a tale ultimo profilo la sentenza cade in contraddizione, in quanto il sodalizio viene ritenuto immotivatamente fortemente radicato, anche se il compendio probatorio evidenzia l'esistenza di un sodalizio giovane, composto da quattro persone con condotta a partire dal 2015.

Inoltre, la Corte non avrebbe valutato l'esiguo tempo di concorso dell'imputato nel delitto associativo - da dicembre 2016 a marzo 2018, pari a 15 mesi - né tantomeno la condotta *post-delictum*, che vide Pignataro trasferire la propria impresa e la propria famiglia nel settentrione d'Italia, interrompendo ogni rapporto con i Forastefano.

16. Il ricorso nell'interesse di Luca Talarico è proposto dall'avvocato Adriana Fiormenti e consta di due motivi connessi.

La difesa lamenta sia violazione di legge in relazione all'art. 416-*bis* 1, terzo comma, cod. pen., sia il correlato vizio di motivazione.

Talarico, pur avendo iniziato un proficuo percorso di collaborazione, avendo reso dichiarazioni nel giudizio dibattimentale parallelo al presente giudizio abbreviato, non ha visto riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale, non assumendo, secondo la Corte di merito, il suo narrato un valore decisivo. Pur se rese in appello, le dichiarazioni di Talarico integrano il quadro probatorio in relazione alla posizione di Massa, risultando utili - il che è sufficiente, non essendo richiesta la decisività - e meritevoli dell'attenuante speciale.

17. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fondati sono i ricorsi proposti nell'interesse di Lento Saverio, Abbruzzese Nicola e Gianfranco Arcidiacono, per le ragioni che si leggeranno a seguire: in relazione al primo ricorso consegue l'annullamento senza rinvio, agli ulteriori due l'annullamento con rinvio.

Solo parzialmente fondati sono i ricorsi nell'interesse di Pasquale Forastefano e Luca Talarico, in relazione al reato di cui al capo 13), nonché quelli di tali ultimi ricorrenti, in uno a quelli nell'interesse di Domenico Massa e Silvio Forastefano, in relazione al reato di cui al capo 14): ne consegue l'annullamento senza rinvio rispetto a tali imputazioni.

Nel resto complessivamente infondati sono i ricorsi di Pasquale Forastefano, Luca Talarico, Domenico Massa e Silvio Forastefano, mentre in tutto infondati sono quelli nell'interesse di Antonio Antolino, Stefano Bevilacqua, Damiano Elia, Antonio Falabella, Falbo Leonardo, Alessandro Forastefano e Pignataro Agostino.

2. Va premesso che stante la circostanza che alcuni dei motivi sono comuni a plurimi ricorsi, questa Corte procederà, quando possibile, ad un esame contestuale degli stessi, al fine di evitare ripetizioni o rinvii ad altra parte della presente motivazione. Come si leggerà, ciò avverrà anche per assicurare una trattazione logica e per confrontare i motivi di ricorso con le sentenze di merito, accorpando i motivi in relazione ai singoli episodi di reato.

3. Va in primo luogo evidenziato che i ricorrenti Arcidiacono e Silvio Forastefano – con i rispettivi primi motivi – propongono doglianze che avevano già proposto con l'atto di appello e che non avrebbero ricevuta adeguata risposta da parte della Corte territoriale, in merito alla assenza di motivazione della sentenza di primo grado, che si sarebbe limitata a recepire il contenuto della ordinanza di custodia cautelare.

3.1 A ben vedere la Corte di appello prende in esame le doglianze di tali imputati al fol. 31 della motivazione, rappresentando correttamente come anche la motivazione mancante nella sentenza di primo grado non determini una nullità che possa giustificare la regressione del procedimento.

La decisione è corretta, in quanto è stato autorevolmente affermato il principio per il quale la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la



motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01).

A ben vedere tale principio veniva declinato rispetto al caso - ben più grave della motivazione *per relationem* lamentata dagli attuali ricorrenti - di totale assenza di motivazione della sentenza di primo grado, il che però escludeva, secondo le Sezioni Unite (cfr. par. 3.5), «una prospettazione di radicale "inesistenza" della sentenza priva di motivazione [...] poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti "geneticamente" propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), sì da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi Sez. U, n. 25, del 24/11/1999, Di Dona e n. 11, del 9/7/1997, P.M. in proc. Quarantelli)».

Per le Sezioni Unite «la Corte territoriale - anche a fronte del deposito del mero dispositivo della sentenza pronunciata dal G.i.p. - avrebbe comunque potuto decidere nel merito e, nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di *reformatio in peius*, procedere addirittura alla redazione integrale di una motivazione mancante, utilizzando le prove già legittimamente acquisite nel precedente grado di giudizio nel contraddittorio delle parti (in tal senso Cass., Sez. 5, n. 11961 del 25/3/2005)».

Il principio testè richiamato vale a maggior ragione nel diverso e più tenue caso in esame, nel quale una motivazione esiste ma se ne lamenta la sola natura *per relationem*, con assenza di adeguata valutazione critica da parte del Giudice di primo grado.

Ne consegue che deve ribadirsi anche per il caso all'attenzione di questa Corte che, qualora difetti di motivazione la decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Specca, Rv. 270070 - 01; conf. N. 4490 del 1992 Rv. 192430 - 01, N. 5636 del 1994 Rv. 197624 - 01).

D'altro canto, anche la censura mossa con l'appello dai ricorrenti deve confrontarsi con il principio, che questa Corte condivide, per cui la sovrapposibilità della sentenza di primo grado rispetto all'ordinanza adottata in sede cautelare non implica di per sé solo la nullità della sentenza, in quanto il requisito dell'autonoma



valutazione, previsto a pena di nullità solo con riferimento all'ordinanza cautelare in coerenza con la sua natura di provvedimento *inaudita altera parte*, non è invece contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen., sicchè l'adesione acritica alla decisione adottata in fase cautelare potrà integrare il vizio di mancanza di motivazione solo ove comporti la carente giustificazione delle ragioni colà accolte, anche sotto l'aspetto della omessa considerazione delle opposte ragioni emerse all'esito del contraddittorio (Sez. 6, n. 38060 del 04/04/2019, Ancora, Rv. 277286 - 01).

D'altro canto, come è noto, è consentita la motivazione *per relationem* di un provvedimento giudiziale e la stessa è legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)-fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01).

Nel caso in esame tale indagine non necessita, rispetto alla doglianza ora in esame, in quanto la Corte territoriale ha correttamente risposto alla censura e ha comunque integrato la prima sentenza con una propria autonoma valutazione, affrontando i singoli capi di imputazione attribuiti ai ricorrenti che si sono doluti con i ricorsi ora in esame dell'omessa declaratoria della nullità e che verranno valutati a seguire.

3.2 Va, pertanto, affermato il principio per il quale in caso di acritica motivazione *per relationem* della decisione di primo grado, che fa propria l'ordinanza di custodia cautelare, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. che giustificano la regressione al primo grado, tanto più che l'art. 546 a differenza dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. non sanziona il difetto di autonoma valutazione con l'invalidità.

3.3 I motivi sono, pertanto, sul punto infondati.

4. Quanto ai capi di imputazione 5), 6), 6-bis) e 7), verranno a seguire valutati i motivi per connessione tematica, a cominciare dalle doglianze che lamentano



violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla credibilità di Pulignano, Arcidiacono e Campanella e alla attendibilità delle relative dichiarazioni accusatorie. Si tratta dei motivi primo del ricorso di Pasquale Forastefano e del primo motivo aggiunto, del primo motivo del ricorso di Stefano Bevilacqua e del primo motivo aggiunto, del primo motivo di ciascuno dei ricorsi per Damiano Elia, del primo motivo di ricorso per Domenico Massa.

4.1 Ai fini di una migliore comprensione dei motivi di ricorso, va evidenziato come già con la sentenza di primo grado, oltre che con quella di secondo grado, i temi oggetto delle doglianze inerenti alla inattendibilità dei dichiaranti, qui riproposti, sono stati affrontati e valutati: la qualità dei dichiaranti, due dei quali già condannati per partecipazione all'associazione mafiosa denominata clan Forastefano nel processo cd. «Omnia»; la distanza temporale fra i fatti e la denuncia; la concomitanza della denuncia con l'interdittiva antimafia e quindi la strumentalità della denuncia per riaccreditarsi con l'autorità pubbliche simulando una presa di distanza dagli ambienti criminali; la qualità di lavoratore dipendente di Bevilacqua, mai dichiarata nelle deposizioni da Pulignano, Arcidiacono e Campanella, risultando l'imputato collaboratore della Tre G per la consegna di partite di frutta; l' inattendibilità del riconoscimento fotografico di Massa, effettuato su una foto del 1996-1997, quando l'imputato aveva pertanto sembianze diverse da quelle attuali.

Il Giudice dell'udienza preliminare ha analizzato tali profili di doglianze ai fol. 57 e ss. della sentenza di primo grado, escludendone l'incidenza, sia per il narrato preciso e puntuale dei dichiaranti, sia anche per la sostanziale sovrapposibilità delle dichiarazioni, sia anche perché i dichiaranti non ebbero a nascondere le loro vicende criminali – Pulignano e Campanella, essendo stato assolto invece Arcidiacono.

Il Giudice dell'udienza preliminare ha richiamato la dichiarazione dei denunciati nella parte in cui costoro chiariscono che avevano deciso di sporgere denuncia proprio perché non volevano essere nuovamente coinvolti nelle vicende del clan Forastefano e, dunque, subendo altre azioni giudiziarie come avvenuto per il processo «Omnia». Inoltre, la posticipazione della denuncia derivava dalla attesa della esecuzione della pena definitiva del processo «Omnia», che avrebbe allontanato i dichiaranti dai rispettivi contesti familiari, temendo quindi di esporre costoro a ritorsioni.

Quanto alla individuazione fotografica di Massa, il Giudice dell'udienza preliminare rende conto della circostanza (fol. 59), evidentemente personalmente accertata, che Massa fosse riconoscibile nella fotografia, seppur risalente, e che comunque le due persone offese, pur non conoscendolo in precedenza, lo riconoscevano entrambi in quella fotografia.



Anche in merito ai capi 6) e 6-bis) il Giudice dell'udienza preliminare ha escluso che potesse ritenersi decisiva l'impossibilità di procedere al subappalto, non avendo mai svolto la società di Damiano Elia lavori per la pubblica amministrazione, né tantomeno nell'ambito del verde pubblico: tale emergenza non esclude il reato estorsivo, tanto più che la cooperativa di lavoratori gestita dall'Elia e lo stesso Elia erano stati impiegati nella Ecologia Green di Corigliano Calabro, precedente aggiudicataria dei lavori di spazzamento manuale nel comune di Cassano. Non decisivo era valutato il contrasto fra le dichiarazioni di Campanella – che non aveva assistito alla richiesta estorsiva e che riferiva, per averlo saputo da Pulignano, che alla Big Unica era intimato di non partecipare alle successive gare – e quelle di Pulignano che invece riferiva l'estorsione all'obbligo di subappalto ad Damiano Elia.

4.2 Anche la Corte di appello, ai foll. 33 e ss. della sentenza qui impugnata, analizza le dichiarazioni di Pulignano, Campanella e Arcidiacono.

Quanto ai profili di attendibilità, sia Pulignano che Campanella dichiaravano di essere stati condannati per la partecipazione al sodalizio denominato Forastefano nell'ambito del proc. Omnia.

Campanella e poi Pulignano indicavano anche come avessero acconsentito alle richieste estorsive, stabilendo la rateizzazione e però prendendo tempo, al fine di evitare di pagare le rate, richiamandosi dapprima ad un lutto familiare subito da Pulignano, che comunque non aveva però limitato la richiesta di Bevilacqua, oltre che avvalendosi, poi, dell'esecuzione della pena *medio tempore* intervenuta.

Infatti, Campanella e Pulignano, annota la Corte territoriale, aggiungevano che l'accettazione della richiesta estorsiva scaturiva dalla circostanza che temevano per le sorti dei propri familiari, in caso di denuncia immediata, essendo prossima la probabile definitività della sentenza cd. «Omnia», che importava l'esecuzione della pena detentiva nei loro confronti.

La sentenza impugnata riporta la ragione per cui Pulignano si era determinato alla denuncia, secondo il suo narrato: riferiva che, una volta patita la pena detentiva, aveva denunciato che *Cenzino* lo zingaro aveva richiesto il numero di telefono del dichiarante a un proprio cugino. Pulignano, quindi, volendo evitare di rientrare nelle dinamiche criminali, si recò a denunciare anche le vicende estorsive oggetto delle imputazioni in esame.

Le circostanze fattuali, in particolare relativamente alla determinazione del dovuto in 9mila euro e al versamento in tre rate, vengono riferite anche da Arcidiacono, annota la Corte di appello, oltre che da Pulignano e Campanella, come anche il coinvolgimento dei tre estorsori.



4.3 Dopo tale ricostruzione la Corte di appello, in modo non manifestamente illogico, giunge a escludere l'inattendibilità dei dichiaranti, valutando le censure difensive, già proposte in primo grado.

Va premesso che - come osservato in motivazione da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214, al par. 11 - costituisce, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. Le Sezioni Unite richiamano l'orientamento espresso, *ex plurimis*, da Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, Rv. 240524 - 01 (oltre che da Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Pertanto consolidato è il principio, espressione di un orientamento antecedente e successivo alla sentenza delle Sezioni Unite, per il quale in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo *id quod plerumque accidit*, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; conf. N. 7667 del 2015 Rv. 262575 - 01, N. 443 del 2005 Rv. 230899 - 01).

4.4 Occorre, a questo punto, per definire l'ambito del sindacato assegnato a questa Corte di legittimità, definire le nozioni di manifesta illogicità e manifesta contraddittorietà.

Ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono; ricorre invece il vizio di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01; conf.: N. 12329 del 2010 Rv. 247229 - 01, N. 9539 del 1999 Rv. 215132 - 01, N. 39678 del 2018 Rv. 273816 - 01).



È stato inoltre affermato che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni — testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente — concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 27/11/2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; conf.: N. 35848 del 2007 Rv. 237684 - 01, N. 12110 del 2008 Rv. 243247 - 01, N. 38800 del 2008 Rv. 241449 - 01, N. 5718 del 2013 Rv. 259409 - 01, N. 20677 del 2017 Rv. 270071 - 01).

Pertanto, come osservato anche in dottrina, può essere contraddittoria la motivazione in sé, in quanto proposizioni della stessa confliggono con altre proposizioni della stessa, integrandosi così la cd. contraddittorietà logica; ovvero la contraddizione — come vizio deducibile — riguarda il rapporto fra la motivazione e le risultanze extra-testuali, determinanti il travisamento, cd. contraddittorietà processuale, qualora segni la distanza fra la motivazione e il risultato di prova utilizzato anche se inesistente, ovvero incontestabilmente diverso da quello reale, o anche nel caso di prova ignorata pur se esistente (da ultimo, Sez. 5, n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Placenza, Rv. 287479 - 02, in motivazione).

4.5 Compito di questa Corte, quindi, è quello di verificare la sussistenza di manifeste illogicità o contraddizioni intrinseche alla motivazione o fra la stessa e le risultanze extratestuali, rispetto al percorso di attribuzione di credibilità al narrato delle persone offese che, per altro, non si sono costituite parti civili, cosicché gli stessi dichiaranti non sono portatori di un interesse patrimoniale alla condanna.

Rispetto al loro narrato, quindi, la ricerca di elementi di conforto è rimessa alla valutazione del giudice di merito - cfr. Sez. U Bell'Arte, cit. - escludendo che debbano trovare applicazione le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. Tale deliberazione deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, fermo restando che le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, ma nel caso in esame nessuna delle persone offese che hanno denunciato le vicende estorsive si è costituita parte civile, il che esclude la necessità di rinvenire ulteriori riscontri.



Con tale principio, comunque, non si confronta la doglianza mossa con il primo motivo del ricorso Massa, quando argomentando sulla inattendibilità dei dichiaranti mossi da una unica finalità strumentale - che si vedrà a seguire è esclusa dalla Corte di appello senza manifeste illogicità - ritiene non valorizzabile la convergenza delle dichiarazioni di Pulignano, Arcidiacono e Campanella.

4.6 Venendo alle censure mosse con i motivi di ricorso, per molti versi sovrapponibili, da subito va osservato come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorso di Pasquale Forastefano (fol. 35), la circostanza che le persone offese abbiano prospettato la propria innocenza rispetto alla sentenza di condanna del processo cd. «Omnia» non ne delegittima la dichiarazione accusatoria verso gli attuali imputati.

In primo luogo, non vi è una deduzione specifica in ordine al passo del verbale nel quale i dichiaranti avrebbero dichiarato la propria innocenza, il che rende non consentita la doglianza sul punto.

D'altro canto, la protesta di innocenza rispetto al passato - che non nega l'esistenza di contatti con il sodalizio dei Forastefano - non rende manifestamente illogico l'aver ritenuto la dichiarazione etero-accusatoria attendibile, tanto più che, nella prospettazione dei dichiaranti, recepita dalle sentenze di merito, proprio la volontà di voler evitare coinvolgimenti ulteriori ritenuti 'ingiusti' - che nel passato avevano condotto all'addebito di responsabilità - costituiva un logico fattore incentivante alla denuncia, superando ogni timore e ritrosia e prendendo le distanze dal contesto mafioso.

Inoltre, la denuncia è pacificamente intervenuta successivamente alla espiazione della pena per i fatti oggetto del proc. «Omnia», di tal ché nessuna utilità 'processuale' i dichiaranti avrebbero potuto trarre da tale protesta di innocenza, che per altro veniva effettuata in modo trasparente, ben conoscendo gli investigatori le già intervenute condanne.

In secondo luogo, quanto alla tardività della denuncia - che per altro è solo uno degli indici di attendibilità del narrato - va evidenziato come dalle sentenze di merito emerga che la narrazione di Pulignano sia stata effettuata spontaneamente - altro indice di credibilità - inserendosi nell'ambito di altre denunce sporte contro ignoti il 20 ed il 28 ottobre 2017 per un furto di clementine e per un incendio, a riprova del complessivo 'cambio di passo' del Pulignano quanto alla volontà di denunciare, e non gestire secondo modalità criminali, tali eventi (cfr. fol. 38 della sentenza impugnata).

Deve, infatti, evidenziarsi che per la valutazione di attendibilità intrinseca anche delle meno affidabili dichiarazioni di un chiamante in correità o in reità, Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465 richiama i criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità. Accanto alla



spontaneità della dichiarazione di Pulignano, le due sentenze di merito ne rilevano la precisione e la linearità, oltre che la natura circostanziata delle accuse provenienti da quest'ultimo e da Arcidiacono e Campanella (cfr. fol. 36 della sentenza di appello e foll. 57 e s. della sentenza di primo grado).

Ma, a ben vedere, neanche manifestamente illogica è la considerazione della Corte di appello, e prima del Giudice dell'udienza preliminare, quanto alle ragioni della tardività della denuncia. I Giudici di merito rilevano come Pulignano ebbe a posticipare le denunce temendo per i propri familiari e per la propria azienda e ben sapendo che doveva essere messa in esecuzione la pena del processo «Omnia», che l'avrebbe allontanato, con Campanella, dal contesto territoriale: analogamente il Giudice dell'udienza preliminare con la sentenza di primo grado attribuisce esplicitamente a Campanella tale preoccupazione, affermando che quest'ultimo temeva per l'incolumità dei propri familiari (fol.58).

A riguardo, manifestamente infondata è la doglianza della difesa di Massa, ma anche di Pasquale Forastefano, che nega che Pulignano abbia fatto riferimento al pericolo di ritorsioni per i beni aziendali – che invece si legge al fol. 5 delle s.i.t. del 8 giugno 2017 allegate dai ricorrenti - e di timori per i propri familiari, in sostanza denunciando un travisamento per invenzione della Corte di appello.

A riguardo, però, al fol. 4 delle s.i.t. del 8 giugno 2017 Pulignano afferma: «ho deciso solo dopo due anni circa dai fatti di sporgere denuncia per paura di essere coinvolto in nuove vicende giudiziarie come quelle che mi hanno già interessato. A ciò si è unita la paura, come ho sempre riferito, per la caratura criminale dei soggetti che mi hanno avvicinato» che nella parte precedente della deposizione si sostanzialmente affermava di avere timore, a seguito della denuncia, anche per il destino proprio e dei propri familiari. In sostanza non è una interpretazione manifestamente illogica – alla luce dei criteri in precedenza enunciati - quella della Corte di appello che ritiene che Pulignano fosse consapevole che denunciando, prima della sua detenzione, avrebbe messo a rischio i propri familiari per la caratura criminale degli estorsori.

D'altro canto, corretto è anche il richiamo alla conoscenza che Pulignano e Campanella avevano – come comprova la condanna nel processo «Omnia» - della dinamica criminale che in caso di denuncia avrebbe determinato ritorsioni nei confronti dell'azienda e dei familiari in propria assenza (fol. 37 della sentenza impugnata), come pure della caratura criminale di Pasquale Forastefano, proprio per la conoscenza degli *interna corporis* dell'associazione mafiosa, non dovendo certamente la stessa – pena la manifesta illogicità della valutazione - dipendere dalle condanne già intervenute, come invece sostiene la difesa.

Né, tantomeno, efficacia disarticolante rispetto alla credibilità dei dichiaranti risulterebbe avere la annotazione di polizia giudiziaria relativa alla fonte



confidenziale, che riferiva che i furti e i danneggiamenti subiti dalla famiglia di Pulignano non erano da attribuirsi a Pasquale Forastefano.

Va rilevato come sia inutilizzabile la fonte confidenziale che non può essere acquisita, né utilizzata, ai sensi dell'art. 203, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. neanche in fasi diverse da quelle del dibattimento.

Nell'ambito del giudizio abbreviato, infatti, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni. (Sez. 5, n. 80 del 24/10/2005, dep. 2006, Ponte, Rv. 233068 - 01; analogamente, a proposito delle segnalazioni anonime, Sez. 5, n. 47064 del 10/10/2019, Tallarita, Rv. 277542 - 01).

Si tratta di una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, come per altro affermato da Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01, al par. 5b ove, escludendo l'utilizzazione della registrazione fonografica del dialogo fra l'investigatore e la fonte confidenziale, afferma: «Ciò urta contro il divieto probatorio di cui all'art. 203 c.p.p., a sua volta correlato alla generale prescrizione dell'art. 191 c.p.p. Secondo il disposto del citato art. 203/1°, le informazioni fornite dai confidenti non possono essere acquisite e utilizzate se i predetti non sono esaminati come testimoni (l'operatività della norma è stata, in maniera espressa, estesa - mediante l'aggiunta del comma 1-*bis* ad opera dell'art. 7 della legge n. 63/01 - alle fasi diverse dal dibattimento). Il legislatore, nell'optare per la drastica sanzione dell'inutilizzabilità, ha inteso sottolineare che, in tale ipotesi, ci si trova di fronte a materia indisponibile, in cui gli effetti dell'atto assunto in violazione del precetto normativo sono determinati dallo stesso legislatore, senza possibilità per le parti di farvi acquiescenza. La previsione dell'inutilizzabilità, per altro, è prevista in via generale anche dall'art. 195/7° c.p.p., laddove è stabilito che "non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame". Il materiale probatorio proveniente dai confidenti di polizia, infatti, in quanto di norma assunto nel segmento dell'attività investigativa più lontano e refrattario al controllo giurisdizionale, è oggettivamente pericoloso e inaffidabile, tanto più quando venga acquisito in forma mediata; da qui l'obbligatorietà della diretta escussione del confidente, se ne vengano indicate le generalità».

A ben vedere tale radicale inutilizzabilità, sottratta alla disponibilità delle parti, esclude anche che le informazioni confidenziali siano acquisibili e, poi, utilizzabili



anche in senso favorevole all'imputato, oltre che in senso a lui sfavorevole, come rileva anche la dottrina.

Il motivo, nella parte in cui evoca il contenuto delle informazioni confidenziali per censurare la sentenza di appello, risulta pertanto del tutto infondato.

4.7 Nell'ambito del giudizio abbreviato, quindi, non è utilizzabile il contenuto di informazioni ottenute dalla polizia giudiziaria attraverso un confidente, in quanto sussiste un divieto probatorio alla acquisizione ex art. 191 cod. proc. pen. anche nelle fasi diverse dal dibattimento, il che rende inutilizzabili, a favore e a sfavore dell'imputato, le dichiarazioni rese da un informatore anonimo, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 203, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

4.8 Tornando alle doglianze, a fronte di una valutazione in doppia conforme, quanto alla precisione e coerenza delle dichiarazioni, la tardività della denuncia risulta in modo non manifestamente illogico spiegata dal Giudice dell'udienza preliminare e poi dalla Corte di appello senza aporie manifeste.

Inoltre, quanto alla interdittiva antimafia, che avrebbe motivato - nella prospettiva difensiva - una dichiarazione sostanzialmente calunniosa per legittimare i dichiaranti di fronte all'autorità giudiziaria, con finalità auto-riabilitativa, l'argomento difensivo è stato valutato dalle sentenze di merito in modo convincente.

Dagli atti emerge come Pulignano sia stato scarcerato il 18 maggio 2017: le dichiarazioni spontanee sono del 6 giugno 2017 e le sommarie informazioni del 8 giugno 2017. Al fine di comprendere se la ragione della denuncia sia da rinvenirsi nella volontà di neutralizzare gli effetti della interdittiva antimafia nei confronti della Big Unica, rileva la cronologia degli eventi, pure richiamati dalle difese.

In primo luogo, la sentenza impugnata chiarisce che l'articolo di stampa che riferiva della interdittiva antimafia risultava fare riferimento al fatto in sé, ma la Corte territoriale concludeva che si trattava di una considerazione del redattore. Pur se non è chiarissima l'annotazione della Corte territoriale, la sentenza esclude però che l'articolo, per quanto fosse attendibile il quotidiano che aveva pubblicato la notizia, desse per certo che era stato emesso il provvedimento.

A ben vedere le difese, per contestare le affermazioni della Corte di appello, hanno fatto riferimento all'articolo allegato alle memorie depositate nel corso del giudizio di appello. Va premesso che nei 75 allegati in dvd al ricorso nell'interesse di Pasquale Forastefano l'articolo di stampa non si rinviene, ma lo stesso è richiamato in calce al ricorso di Pasquale Forastefano ai sensi dell'art. 165 *bis* disp. att. cod. proc. pen. dalla difesa.

Va, dapprima, evidenziato come l'articolo della Gazzetta del Sud che sarebbe stato pretermesso, allegato alla memoria difensiva depositata in appello, rechi la



data del 21 febbraio 2021, quindi di quattro anni posteriore alla denuncia. Coticché non fu questo il veicolo di conoscenza preventivo che avrebbe motivato in modo calunnioso i dichiaranti alle accuse.

Qualora non sia questo l'articolo di stampa, non avendone questa Corte rinvenuto altro allegato alla memoria in questione, trova applicazione il principio per cui il motivo di ricorso risulta aspecifico, in quanto non mette in condizione questa Corte di verificare il dedotto travisamento, non essendo stati allegati al ricorso gli atti decisivi per valutare la doglianza difensiva, poiché comunque grava sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e anche di provvedere spontaneamente alle allegazioni al ricorso ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 – 01).

Parzialmente (ma in modo non decisivo) fondata è la doglianza che le difese propongono in ordine alla circostanza che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto non comprovata l'esistenza in sé dell'interdittiva antimafia, travisando per omissione la certificazione allegata.

A ben vedere effettivamente la certificazione era stata depositata, quale esito di indagini difensive, nel corso del giudizio di appello, come comprova l'allegato n. 5 al ricorso, e dunque erra la Corte territoriale al fol. 37 affermando che l'emissione della interdittiva antimafia non è stata documentata.

Ma a riguardo deve anche osservarsi come la censura di travisamento non sia decisiva. Infatti, l'allegato n. 5 al ricorso di Pasquale Forastefano, anche allegato ad altri ricorsi, attesta che in data 27 ottobre 2021, quindi prima dell'ammissione del rito abbreviato, la difesa aveva allegato un certificato del 19 ottobre 2021 della prefettura di Cosenza che attestava che Big Unica era stata destinataria di «un provvedimento interdittivo» nell'anno 2017. Anche senza soffermarsi sulla tipologia di interdizione, non essendo esplicitata la stessa nella allegata certificazione, l'interdittiva sarebbe intervenuta nell'anno 2017. L'assenza di una data specifica non consente di collocare il provvedimento nel tempo coticché – in questo difetta di decisività la deduzione di travisamento – ben potrebbe trattarsi di un provvedimento successivo alle dichiarazioni dei denunciati, il che rende del tutto non disarticolante il travisamento denunciato.

Se la tesi difensiva è che la denuncia – il sottinteso è che sia calunniosa – abbia come finalità quella di riabilitarsi e riabilitare la società Big Unica raggiunta dalla misura interdittiva, occorre che i denunciati ne abbiano avuto contezza in precedenza. Ma tale circostanza non è comprovata per le esposte ragioni.

Né, tanto meno, può ritenersi manifestamente illogica la valutazione operata dalla Corte di appello in relazione alla attività della Commissione prefettizia di accesso al Comune di Cassano allo Jonio. La Commissione intervenne *in loco* il 7 marzo 2017, come emerge dalla relazione allegata al ricorso Forastefano, ma la



relazione – il cui contenuto costituisce la base del motivo di censura - reca la data del 5 settembre 2017, quindi è successiva alle dichiarazioni di Pulignano e la sentenza impugnata motiva in modo non manifestamente illogico che il contenuto della stessa relazione era riservato, come si legge per altro nell'allegato prodotto. Inoltre, la Commissione prefettizia avrebbe inviato la relazione riservata solo il 20 ottobre 2017 (cfr. foll. 38 e 40 della sentenza impugnata).

Sulla scorta di tali dati, senza aporie logiche, la Corte di appello conclude affermando che non è dalla relazione prefettizia che, prima di aver reso le dichiarazioni, le persone offese seppero dell'interdittiva antimafia per Big Unica.

La Corte di appello analizza, poi, anche le ulteriori deduzioni difensive che collegano la denuncia di Pulignano, Arcidiacono e Campanella alla circostanza che fosse pendente un giudizio penale nei confronti del sindaco del Comune di Cassano, prosciolto dall'ipotesi ex art. 353-*bis* cod. pen., in quanto l'affidamento dell'incarico era avvenuto durante la gestione da parte del Commissario prefettizio, oltre che del dirigente amministrativo Sarrubbo, invece rinviato a giudizio, in ordine all'affidamento diretto di servizi comunali alla Big Unica.

A riguardo le valutazioni della Corte di appello - che escludono correlazioni fra le due vicende - non sono manifestamente illogiche, sia perché la contestazione dell'art. 353-*bis* cod. pen. non vedeva imputati Pulignano, Campanella e Arcidiacono per la Big Unica, sia anche perché non vi era contestazione dell'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., il che non poteva dare certezze in ordine alla futura interdittiva antimafia.

E anche la tesi difensiva - che comunque l'accesso della Commissione prefettizia avrebbe fatto emergere l'affidamento illecito a Big Unica - trova una non manifestamente illogica risposta nella circostanza che amministratore della stessa fosse Arcidiacono, assolto nel processo «Omnia».

La circostanza che la Corte di appello ritenga anteriore l'istaurazione del procedimento penale rispetto all'accesso della Commissione prefettizia non è smentita dalla documentazione allegata dalla difesa, che dovrebbe dimostrare che la sentenza di non luogo a procedere recava come anno di RGNR il 2016 mentre l'anno 2017 contraddistingueva il decreto di rinvio a giudizio. In sostanza tale contraddizione dimostrerebbe la posteriorità della vicenda penale rispetto all'accesso della Commissione prefettizia. Spettava ai ricorrenti dimostrare che si verteva in tema di un errore decisivo, il che non è avvenuto, ovvero comprovare l'errore lamentato. Ma nel ricorso non si rinviene alcuna descrizione della forza disarticolante del motivo di doglianza sul punto, né alcuna certificazione è allegata dai ricorrenti per comprovare la dedotta cronologia.

Quanto alla doglianza relativa al pericolo che Pulignano fosse coinvolto nel processo nei confronti di La Rupa per violazione dell'art. 416-*ter* cod. pen., sulla



base delle accuse di Antonio Forastefano, deve anche osservarsi come dall'allegata sentenza della Corte di cassazione (cfr. all. 6 al ricorso Forastefano) emerge che la sentenza della Corte di appello - che La Rupa impugna con ricorso per cassazione - è del 5 aprile 2017, quindi antecedente la scarcerazione di Pulignano, mentre le ordinanze con le quali la Corte di appello, una seconda volta, aveva rigettato l'istanza di rinnovazione istruttoria con l'escussione anche del Pulignano, risultavano datate 22 novembre 2016 e 11 gennaio 2017, quindi in costanza di detenzione del dichiarante.

Inoltre, fino a quel momento, per quel che emerge dalla sentenza della Corte di cassazione, Pulignano era stato evocato solo come testimone da escutere, escussione mai disposta, mentre la Corte di legittimità solo con la sentenza del 11 aprile 2018 - allegata dalla difesa e però a quel punto successiva alle dichiarazioni di Pulignano - pone incidentalmente il tema dello *status* processuale di Pulignano, se coindagato di La Rupa o testimone.

In sostanza, l'evoluzione del processo La Rupa, senza manifeste illogicità, è stata ritenuta dalla Corte di appello non decisiva per comprovare l'inattendibilità di Pulignano, tanto più che per un verso, come osserva la Corte territoriale, Pulignano non accusa in alcun modo il suo accusatore in quel processo, Forastefano Antonio, smentendo la tesi difensiva per cui il dichiarante nutriva astio verso gli accusati.

Per altro verso, l'eventuale causa di inattendibilità, comunque, non avrebbe forza disarticolante, in quanto gli altri due denunciati - Arcidiacono e Campanella - non erano coinvolti nella vicenda La Rupa. In sostanza, la doglianza non è decisiva, tanto più che certamente la denuncia nei confronti di Forastefano non avrebbe neutralizzato - in un sistema caratterizzato dall'obbligatorietà ex art. 112 Cost. - l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Pulignano per il concorso nel delitto previsto dall'art. 416-ter cod. pen.

Il che, d'altro canto, vale anche quanto alla tesi per la quale le accuse sarebbero calunniose, in quanto avrebbero avuto esclusivamente lo scopo di anticipare e neutralizzare eventuali iniziative della Direzione distrettuale antimafia nei confronti dei dichiaranti. Ma anche in tal senso il presupposto è quello della discrezionalità dell'azione penale, che non ha cittadinanza nell'ordinamento nazionale. Il che rende manifestamente infondata la doglianza.

Venendo ad ulteriori censure, questa volta inerenti alla costanza del narrato, in ordine all'accorgimento di aver lasciato i telefoni cellulari fuori del locale ove fu avanzata la richiesta estorsiva, osserva questa Corte che a differenza di quanto sostiene la difesa del Forastefano tale condotta non smentisce la volontà di allontanarsi dal contesto criminale: infatti, come si legge al fol. 35 della sentenza impugnata, Forastefano fu invitato a lasciare i cellulari, non fu una sua libera scelta



(sul punto cfr. fol. 2 del verbale di s.i.t. del 6 giugno 2017 e del 8 giugno 2017, allegato dalle difese).

Né manifestamente illogica è la valutazione della Corte territoriale al fol. 41, allorché valuta il contrasto fra la versione resa nella prima dichiarazione del 6 giugno da Pulignano- che riferiva di essere stato invitato a lasciare il proprio cellulare all'esterno, mentre Campanella registrò la conversazione - e quella resa il successivo giorno 8, per cui tutti furono costretti a lasciare i cellulari all'esterno. Si tratta di una difformità che in modo non manifestamente illogico la Corte di appello spiega con il tempo trascorso, ma in special modo tale difformità non è decisiva, tenuto in conto che nessuna registrazione di conversazione risulta citata nelle sentenze o è stata prodotta dalla difesa a sostegno della censura in esame.

A tal ultimo proposito, val bene evidenziare come in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01).

Altro profilo di inattendibilità - che sarebbe stato sottovalutato dalla Corte di appello - riguarderebbe la circostanza che Bevilacqua era stato prima dipendente della Big Unica e poi della 3G, della quale era amministratore unico Arcidiacono, e che tali circostanze non sarebbero state riferite dai denunciati.

La valutazione della Corte territoriale non è viziata da illogicità manifesta. La sentenza impugnata rileva come il dato del silenzio su tale circostanza sia neutro, quindi non decisivo, anzi comprovante l'attendibilità del narrato, essendo così dimostrato che Bevilacqua - dipendente nella fase iniziale dell'azione estorsiva della Big Unica e anche se successivamente collaboratore in fatto della 3G - aveva sfruttato tale 'vicinanza' per veicolare e poi insistere nelle richieste estorsive (fol. 39 della sentenza impugnata). Né decisivo è il dolersi della sottovalutazione delle fatture esibite e ritenute dalla Corte di appello non attribuibili al Bevilacqua, alla luce della irrilevanza dell'esistenza (o meno) del rapporto di lavoro.

Quanto alle difformità - fra il narrato di Arcidiacono e quello di Pulignano e Campanella - sono state ritenute non probanti l'inattendibilità oggettiva delle dichiarazioni. Quanto alla quantificazione in euro 9mila del dovuto, se all'esito o meno di una trattativa, con rateizzazione in tre fasi, alla possibilità di aumentare



in un secondo momento il *quantum* dovuto in ragione dell'andamento del mercato, sono profili che sono stati ritenuti marginali dalla Corte di merito, a fronte del dato oggettivo della richiesta di versamento di 9mila euro nel corso del medesimo anno. La circostanza che Arcidiacono non ebbe ad assistere alla trattativa è ben spiegata dalla Corte territoriale, tanto più che nel verbale delle dichiarazioni Arcidiacono ebbe ad affermare di essere entrato immediatamente dopo - Pulignano e Campanella, e poi gli attuali imputati - nel magazzino, cosicché non è manifestamente illogico ritenere che l'ingresso sia avvenuto dopo che la fase iniziale della trattativa per la quantificazione si fosse già svolta (così la Corte di appello al fol. 41).

La Corte di appello chiarisce che le persone offese hanno riferito di non aver subito ritorsioni dopo le richieste estorsive, il che viene ad attestare ulteriormente l'assenza di intenti calunniosi del narrato: i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia ritenuto che l'omessa intimidazione risulterebbe conseguenza della pendenza del processo nei confronti di Pulignano e Campanella (fol. 42) e quindi della consapevolezza da parte degli imputati che le persone offese potessero essere monitorate dagli investigatori. A ben vedere, solo apparentemente la critica di illogicità rivolta alla sentenza è fondata: infatti, se è vero che - come argomenta il ricorso Forastefano, al primo motivo - nei confronti di Pulignano e Campanella il giudizio pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, cosicché non era ipotizzabile che vi fossero indagini in corso, è anche vero - come osserva la Corte di appello - che gli imputati temevano comunque che le utenze di Pulignano e Campanella potessero essere monitorate, come dimostrava la richiesta di lasciare i telefoni al di fuori del locale ove fu formulata la richiesta estorsiva.

Anche la doglianza - formulata dal ricorso Massa - relativa alla circostanza che la Corte di appello non abbia chiarito perché alle richieste estorsive non seguirono intimidazioni, non può in sé costituire una ragione di manifesta illogicità della sentenza, che deve confrontarsi con quanto avvenuto, non con i motivi dell'agire (o meno) degli autori del reato.

Inoltre, anche ulteriori profili di doglianza - quanto alla ritenuta attendibilità - non sono fondati. La Corte di appello non incorre in travisamento della relazione prefettizia 'inventando' l'esclusione della Ecologia Green in favore della Big Unica: correttamente la richiama al fol. 46 - in ordine al coinvolgimento di Damiano Elia - in quanto al fol. 108 della relazione si legge che l'incarico a questa ultima società fu revocato dopo l'affidamento, come da verbale del luglio 2016.

Non di meno, effettivamente al fol. 114 della relazione allegata si legge della revoca, ma di altro incarico alla Euroservice.

Ma certamente il primo dato probatorio, che riscontra la narrazione delle persone offese, non è oggetto di travisamento per invenzione, come prospettato



dalla difesa (per altro la relazione prefettizia allegata dai ricorrenti risulta essere limitata ad un estratto, concentrato solo sugli affidamenti alla Big Unica e non anche alle altre società, come ha rilevato la stessa Corte di appello al fol. 37).

Anche le doglianze tese a evidenziare come Damiano Elia non fosse parte della compagine sociale della Ecologia Green e come, pertanto, non potesse concorrere all'appalto per diverso oggetto sociale, pone questioni di diritto in un contesto dove i dati di fatto superano di gran lunga quelli di diritto, come senza manifeste illogicità rileva la stessa Corte di appello (cfr. foll. 46 e 47).

Damiano Elia era titolare di una cooperativa che somministrava manodopera (fol. 46 della sentenza impugnata) cosicché non avrebbe potuto partecipare in proprio all'appalto per la pulitura dei cigli stradali ma, avendo lavorato l'Elia con i suoi operai alle dipendenze di Ecologia Green in un precedente appalto per lo spazzamento manuale affidato dal Comune di Cassano – per quanto riferiscono Pulignano e Campanella – era evidentemente portatore di un ulteriore interesse ad incarichi della Ecologia Green. Non si rinviene alcuna manifesta illogicità in tale ricostruzione e, quindi, nel ritenere che l'oggetto estorsivo fosse la compartecipazione di Damiano agli appalti affidati alla Big Unica, che aveva vinto l'appalto in luogo della Ecologia.

Infine, in particolare in relazione alle doglianze della difesa di Massa, già il motivo di appello sul punto era aspecifico.

Il Giudice dell'udienza preliminare, come già evidenziato, al fol. 59 della sentenza dava atto di aver verificato personalmente come la fotografia di Massa mostrata alle persone offese lo rendesse riconoscibile all'attualità, pur essendo risalente nel tempo. Con tale argomento il motivo di appello prima e il ricorso ora non si confrontano adeguatamente. Ad ogni buon conto, in punto di diritto va ricordato come il giudice di merito possa trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (quale, appunto, l'individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell'atto in sé, bensì nella testimonianza che rende conto dell'operazione ricognitiva (Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Rv. 266023 – 01; Sez. 4 n. 25658 del 27 giugno 2011, Sula Taulant, Rv. 229086 - 01). In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possano acquisirsi al dibattimento, ne è evidentemente ben possibile l'utilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, grazie al consenso fornito dall'imputato. L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riprodotiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto, la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della



dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 6 n. 6582/08 del 5 dicembre 2007, Major, rv 239416).

Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dalle difese dei ricorrenti Pasquale Forastefano, Stefano Bevilacqua, Damiano Elia e Domenico Massa, l'analisi delle censure difensive proposte in appello è stata compiuta con una valutazione accurata e complessiva, senza decisivi travisamenti, offrendo una deliberazione priva di manifeste illogicità e contraddizioni.

D'altro canto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; conf. N. 7986 del 2017 Rv. 269217 - 01, N. 4060 del 2014 Rv. 258438 - 01, N. 19710 del 2009 Rv. 243636 - 01, N. 5615 del 2014 Rv. 258432 - 01, N. 5223 del 2007 Rv. 236130 - 01).

Nel caso in esame molte delle esaminate doglianze scaturivano dal materiale probatorio già disponibile in primo grado, cosicché le stesse doglianze fin qui esaminate risultavano ai limiti della inammissibilità, mentre degli esiti delle indagini difensive acquisite in appello, per quanto fin qui osservato, non si configurava travisamento per il difetto dei requisiti che rendono ammissibile la censura. Infatti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Si è



dato atto, volta per volta, del difetto dei requisiti per una consentita deduzione del travisamento.

4.9. In ordine al secondo motivo del ricorso Bevilacqua, che lamenta violazione degli artt. 522 e 521 cod. proc. pen., la Corte di appello a fol. 43 della sentenza impugnata ha ritenuto per Bevilacqua - al quale era, in solitudine, contestata l'estorsione consumata di cui al capo 7), avente ad oggetto sette quintali di 'clementine' - che quest'ultima imputazione dovesse ritenersi sviluppo e consumazione della condotta di cui al capo 5).

In sostanza, la Corte di appello ritiene che la richiesta estorsiva rivolta ad Arcidiacono e Campanella - rispettivamente amministratore e socio della Big Unica di Arcidiacono - e a Pulignano - quale amministratore di fatto della Azienda Agricola Elia - *sub* capo 5) sia rimasta per Big Unica allo stato di tentativo, non essendovi stato il versamento di denaro. Diversamente la dazione di venti casse di clementine, rivolta all'azienda agricola Elia, risultava essere sviluppo di quella di 9mila euro (capo 5) che fin dall'origine Pasquale Forastefano, Massa e Bevilacqua avevano rivolto alle citate persone offese e che Bevilacqua, quale 'esattore', aveva reiterato a Campanella in occasione della scadenza di Ferragosto 2015. Ciò in quanto Campanella non pagava in denaro e, a quel punto, Bevilacqua chiedeva e otteneva la dazione delle clementine.

La Corte di appello senza manifeste illogicità spiega le ragioni dell'assorbimento, partendo dall'esame della iniziale condotta estorsiva che aveva ad oggetto denaro ed era indirizzata cumulativamente alle persone offese, espressione di Big Unica "per il verde", oggetto sociale della stessa, e della Azienda agricola Lidia Elia "per la lavorazione degli agrumi": a fronte di tale condotta iniziale lo sviluppo - e la consumazione - riguardava esclusivamente la azienda agricola, data la descritta conversione dell'oggetto della richiesta.

A riguardo va anche evidenziato - in relazione al motivo che lamenta per Bevilacqua che, nonostante l'assorbimento, vi fosse stato il riconoscimento della continuazione - come quest'ultima fosse stata correttamente ritenuta. Infatti, nel caso di richiesta estorsiva rivolta a più persone offese - espressione di Big Unica e di Azienda Elia - con una azione contestuale - contestata al capo 5) - sussistono una pluralità di eventi giuridici, analogamente a ciò che accade per la rapina, per la quale si è affermato che in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata *quoad poenam* quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 9330 del 30/11/2018, dep. 04/03/2019, Scialò, Rv. 275526 - 01, in un caso in cui è stato ritenuto il reato di rapina continuata, commessa ai danni di quattro persone,



in un contesto unitario di violenza e minaccia e con rapida successione temporale delle diverse sottrazioni; nello stesso senso, Sez. 2, n. 6362 del 15/02/1996, Bambace, Rv. 205375 - 01).

D'altro canto, anche per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, reato la cui condotta si sostanzia - in modo parzialmente coincidente con l'azione estorsiva - nella violenza o nella minaccia, le Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01 hanno chiarito che integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

Ne consegue che corretta è la valutazione operata dalla Corte di appello, quanto alla coesistenza di più delitti estorsivi, l'uno tentato in danno di Big Unica contestato al capo 5), l'altro consumato in danno di Azienda Elia contestato ai capi 5) e 7), cosicché corretta è la ritenuta applicazione dell'art. 81 cod. pen., dal che la infondatezza del motivo del ricorso Bevilacqua, sul punto.

Corretta, sotto tale ultimo profilo, è la ritenuta applicazione del vincolo della continuazione in luogo del concorso formale, in quanto la condotta era unica in violazione di più norme in occasione della richiesta originaria, essendo rivolta a più persone offese, ma risulta poi svilupparsi, e quindi differenziarsi, con una azione ulteriore consistente nella richiesta ulteriore di Bevilacqua che va a buon fine, concentrata solo nei confronti di Azienda Elia dato l'oggetto dell'attività di commercializzazione degli agrumi: dal che la sussistenza del vincolo della continuazione per la pluralità di azioni - art. 81, comma 2, cod. pen. - poste in essere.

4.10 Va affermato, quindi, il principio per il quale in tema di estorsione, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa cumulativamente nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata *quoad poenam* quando vi è unicità dell'azione ai sensi dell'art. 81, primo comma, ovvero, in caso di condotte anche successivamente differenziate nei confronti di una delle persone offese, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.

4.11 Per altro verso, venendo alla lamentata lesione del diritto di difesa in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. a fronte delle due contestazioni già formulate nell'imputazione per estorsione tentata (capo 5) e per estorsione consumata (capo 7) in danno di Azienda Elia, la condotta ritenuta in sentenza non muta radicalmente quella contestata, né quanto alle caratteristiche fattuali né quanto alla qualificazione giuridica.



4.12 I fatti nella loro storicità, infatti, non subiscono alcuna radicale trasformazione nella valutazione della Corte di appello, che ha ritenuto che l'originaria richiesta di denaro alla quale concorreva Bevilacqua senza 'adempimento' si sia poi convertita in quella in dazione in natura, trovando le due condotte rispondenza nelle due imputazioni. Pertanto, questa Corte nessuna lesione del diritto di difesa rinviene, tanto più che la stessa doglianza sul punto non è specifica, d'altro canto avendo la Corte di appello operato in tal modo un trattamento favorevole all'imputato, all'esito del quale non è stata ritenuta la continuazione fra tre reati (due tentati e uno consumato) bensì solo fra due reati (uno tentato e uno consumato).

Perché possa aversi violazione del combinato disposto degli artt. 516 e ss. e 522 cod. proc. pen. occorre che il fatto contestato assuma le caratteristiche della diversità o della assoluta novità richieste dalle norme del codice di rito che attivano gli obblighi di notifica per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 519 cod. proc. pen.

Le invocate disposizioni richiedono di valutare se il fatto come emerso dall'istruttoria sia diverso da quello contestato e, pertanto, soccorre a riguardo l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale. Per aversi mutamento del fatto, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Il che nel caso in esame è avvenuto.

Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; conf. n. 16900 del 2004 Rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 Rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 Rv. 239866 - 01, n. 41663 del 2005 Rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 Rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 Rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 Rv. 276955 - 01).



Ebbene, nel caso in esame le condotte in sé del capo 5) e del capo 7) restano sostanzialmente immutate nella ricostruzione della Corte di appello, che non opera neanche una riqualificazione, in quanto la qualificazione giuridica resta immutata, modificandosi solo con il venir meno dell'ipotesi tentata in danno di Azienda Elia in ragione dell'assorbimento.

Tanto premesso questa Corte rileva come sia stata corretta e non censurabile la decisione della Corte di merito, alla luce della ricostruzione in fatto emergente dalle imputazioni e dal materiale probatorio e verificata dalla Corte territoriale, che rendeva prevedibile la diversa qualificazione giuridica in forza del narrato di Campanella in ordine alla 'conversione' della richiesta estorsiva. Infatti, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01).

Il motivo sul punto è quindi infondato.

Del tutto non consentito, invece, il primo motivo del ricorso di Pasquale Forastefano nella parte in cui rileva la eterogeneità fra il contestato e il ritenuto, in quanto tale imputato non è portatore di alcun interesse in ordine all'intervenuto assorbimento.

4.13 In tema di sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-*bis* 1, per i delitti da 5) a 7), vanno trattati congiuntamente il secondo e il terzo motivo del ricorso di Pasquale Forastefano, il terzo motivo del ricorso nell'interesse di Bevilacqua, il secondo motivo del primo ricorso ed il quarto del secondo ricorso nell'interesse di Damiano Elia.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

A ben vedere, la Corte di appello sui capi 5) e 7) (cfr. foll. 43 e s.) rende una motivazione conforme a quella della sentenza di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell'aggravante quanto al metodo mafioso, mentre in primo grado non si rinviene una motivazione inerente all'agevolazione del sodalizio.

Ciò esclude la specificità del motivo proposto dalla difesa di Damiano Elia (quarto motivo del secondo ricorso) in quanto lamenta l'omessa motivazione in ordine all'agevolazione, che già era stata esclusa - o se non altro non motivata - in primo grado.



Diversamente per l'aggravante nella sua forma oggettiva, il Giudice dell'udienza preliminare riportava le dichiarazioni di Pulignano e Campanella che riconducevano al metodo mafioso l'azione estorsiva sia perché a Cassano «comandano i Forastefano e gli Abbruzzese» (così Pulignano), sia anche perché Campanella chiariva come fosse insolito vedere insieme un esponente della famiglia Forastefano e uno del «clan degli zingari», riferendosi a Bevilacqua, dei quali i dichiaranti conoscevano la caratura criminale. D'altro canto, la sentenza di primo grado (fol. 58) chiariva come al conflitto fra i due clan - accertato in plurimi procedimenti - fosse seguita la *pax mafiosa* che stupiva le persone offese, il che certamente integrava una ragione di ulteriore rafforzamento della pretesa estorsiva.

A fronte della inusitata alleanza fra i due gruppi e delle dichiarazioni delle persone offese la Corte di appello (fol. 43) attribuisce alla richiesta di denaro la «tipica metodologia mafiosa». La metodologia era stata descritta in precedenza ricostruendo 'il fatto', richiamando come gli imputati si fossero presentati affermando «ora qui ci siamo noi», come aveva riferito Campanella, evocando la pluralità propria degli appartenenti al gruppo mafioso e il controllo del territorio. A riguardo la valutazione della Corte territoriale è in linea con il principio per cui ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-*bis* 1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorte, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 - 01; conf.: N. 32 del 2017 Rv. 268759 - 01, N. 19245 del 2017 Rv. 269938 - 01).

Tali considerazioni valgono anche per i capi 6) e 6-*bis*) in relazione ai quali la Corte di appello (fol. 49) individua l'essersi presentato Forastefano con minaccia, che viene ricapitolata al fol. 44: a seguito del rifiuto di Pulignano, Forastefano evocava la forza d'intimidazione proveniente da altro pregiudicato, Gianfranco Senise agli arresti domiciliari, che, se non fosse stato raggiunto da Pulignano si sarebbe messo alla ricerca della persona offesa. Si tratta di affermazioni, le prime per i capi 5) e 7) come le seconde per i capi 6) e 6-*bis*), che evocano, senza manifesta illogicità, l'esistenza di una organizzazione, per altro ben nota alle persone offese stante la precedente condanna, palesandosi con un nesso eziologico immediato alla più agevole consumazione del delitto (da ultimo, cfr. Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, C., Rv. 285761 - 01).

Per altro la circostanza, pure dedotta, che non vi sarebbe stata alcuna intimidazione delle persone offese, non si confronta per un verso con le argomentazioni della sentenza impugnata, in ordine al timore reale ed effettivo di ritorsioni manifestato da queste ultime, oltre che con il principio generale che



l'esistenza o meno del metodo mafioso non può dipendere dalla reazione della persona offesa (fra le altre, Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 6, n. 21342 del 2/4/2007, Mauro, Rv. 236628). Infatti, se la *ratio* di tale aggravante è quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità, l'atteggiamento di coloro che, facciano o meno parte di un'associazione di stampo mafioso, si comportino, comunque, "da mafiosi", la circostanza in parola si caratterizza per il fatto che le modalità esecutive del reato devono «evocare la forza intimidatrice del vincolo associativo» (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103 - 01), capace di determinare «una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata» (Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900 - 01).

Nel caso in esame la Corte di appello ha chiarito la sussistenza di tali elementi, dovendosi ritenere non decisivi, ai fini dell'esclusione dell'aggravante oggettiva, i profili, per altro versati in fatto, che le persone offese non abbiano temuto gli agenti, circostanza per altro smentita dalla Corte di appello che riconoscendo l'attendibilità dei dichiaranti anche in ordine alla tardività della denuncia, motiva sulla preoccupazione di costoro per i propri familiari e per i beni aziendali.

Va anche rilevato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, è necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02; conf.: N. 2204 del 1998 Rv. 211178 - 01).

4.14 Quanto al secondo e al terzo motivo del secondo ricorso nell'interesse di Damiano Elia, a fol. 49 la sentenza impugnata rende conto del trattamento sanzionatorio.

A ben vedere, l'aumento per la continuazione per il delitto di cui al capo 6-*bis* risulta di sei mesi di reclusione ed euro 133,00 di multa, che accresce la pena detentiva da anni cinque e mesi quattro ad anni cinque e mesi dieci di reclusione e quella pecuniaria da euro 1067,00 a euro 1200,00.

Sul punto la censura è generica e deve per altro rilevarsi come l'obbligo motivazionale, quanto agli aumenti per la continuazione, può esser assolto in modo plurimo. Basti qui richiamare Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che hanno fissato il seguente principio di diritto: "ove riconosca la



continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite". La Corte di appello ha operato un aumento distinto per il delitto satellite e risulta aver deciso in sintonia con i criteri fissati in motivazione dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite: rispettare i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; non operare surrettiziamente un cumulo materiale di pene; rispettare, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati, profili tutti rispettati nel caso in esame, e per altro, neanche oggetto di doglianze specifiche.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta motivato adeguatamente, in ragione della ostativa gravità del fatto, come emerso dal contesto criminale e dalle modalità esecutive (fol. 49), rispetto al precedente penale risalente per natura contravvenzionale, richiamato dalla difesa. A ben vedere si tratta di elementi ostativi prevalenti, in sé adeguati e sufficienti, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., a negare il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone, Rv. 249163).

Inoltre, la scelta del rito abbreviato non può fondare il riconoscimento delle invocate attenuanti, in quanto implica *ex lege* il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01; conf.: N. 17537 del 2008 Rv. 240394 - 01, N. 6220 del 2009 Rv. 242861 - 01, N. 24312 del 2014 Rv. 260012 - 01).

Quanto alla riduzione della pena ai sensi dell'art. 56, primo comma, cod. pen., la Corte di appello ha fissato la pena base in anni sei - pena minima - ed euro 1200,00 di multa per il reato più grave di estorsione e ai sensi dell'art. 56 cod. pen. la pena veniva poi ridotta ad anni quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Tale riduzione risulta essere pari al minimo previsto di un terzo.

I Giudici del merito hanno provveduto alla dosimetria della pena del delitto tentato secondo il cd. calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti (pena base e poi riduzione per il tentativo), nel rispetto del contenimento della riduzione della pena edittale prevista per il reato consumato da uno a due terzi e dell'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528 - 01; Sez. 5, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 23/01/2014, Birra, Rv. 258461 - 01).

Infatti, deve rilevarsi come l'intervenuta riduzione ha fissato la pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale



previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo – nel caso di specie calcolato con la massima riduzione per il tentativo - dal massimo edittale – calcolato con la minima riduzione per il tentativo - ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01).

La pena di mesi quattro di reclusione risulta decisamente inferiore alla media edittale – pari ad anni sette e mesi otto – cosicché anche la riduzione nel minimo per il tentativo non richiedeva una peculiare motivazione, essendo pertanto adeguata la motivazione impugnata. Difatti, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla manifesta infondatezza del motivo.

5. In ordine ai capi di imputazione 15) e 17), relativi alle estorsioni pluriaggravate consumate in danno di Mauro Bonamini e Mario Mazzoni, rispettivamente rappresentante e amministratore della impresa denominata Cico Mazzoni, nonché in ordine al capo 16), relativo alla tentata estorsione pluriaggravata in danno delle medesime persone offese, val bene prendere in esame preliminarmente il quarto motivo del ricorso nell'interesse di Pasquale Forastefano che, come si è anticipato nella ricapitolazione dei motivi, riguarda anche altre imputazioni. A seguire verranno valutati gli ulteriori motivi proposti anche dal ricorrente Massa in ordine al capo 17.

5.1 Con il quarto motivo del ricorso Forastefano il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, in quanto dopo l'acquisizione consensuale del verbale dichiarativo del coimputato Talarico, nel corso della discussione in appello, la difesa chiedeva ma non otteneva l'esame orale in contraddittorio, in quanto la Corte di appello



limitava l'utilizzazione delle dichiarazioni esclusivamente, a seguito della confessione, al riconoscimento (o meno) delle circostanze attenuanti generiche per il dichiarante.

A tal riguardo, osserva la difesa che invece le dichiarazioni sarebbero state utilizzate altrimenti.

Va premesso che relativamente al capo 11), le dichiarazioni di Talarico riportate al fol. 69 della sentenza impugnata non hanno alcun rilievo, in quanto il reato non è più procedibile, come si leggerà, per sopravvenuto difetto di querela.

Quanto al capo 14), al fol. 76, e al capo 29-*bis*), a fol. 96 della impugnata sentenza, si legge che la responsabilità del Talarico era già acclarata per le risultanze probatorie già in atti e che Talarico aveva comunque confessato la propria responsabilità in sede di interrogatorio di garanzia, poi solo confermata con l'interrogatorio reso in fase di collaborazione, acquisito su consenso delle parti all'esito del giudizio di appello.

Pertanto, anche tali dichiarazioni non risultano rilevanti per il ricorrente, in quanto precedute da altre dichiarazioni conformi di Talarico esistenti già in atti e utilizzabili per tutti gli imputati, a seguito dell'opzione per il rito abbreviato.

La difesa del ricorrente, poi, richiama, il fol. 82 della sentenza per il capo 15), ove anche emerge che, già prima dell'interrogatorio da collaboratore, Talarico aveva ammesso di aver ricevuto 10mila euro da Bonamini, destinati a Pasquale Forastefano. Anche in questo caso la doglianza difetta di decisività per le ragioni da ultimo evidenziate.

Solo per il capo 17), al fol. 91 della sentenza impugnata, si legge che Talarico con il più recente interrogatorio supera la versione resa in sede di dichiarazioni ex art. 294 cod. proc. pen. con il più recente interrogatorio, acquisito su accordo delle parti, pur se, aggiunge la Corte territoriale, «[a]d ogni modo, il contenuto delle esaminate conversazioni ambientali non lascia dubbi in ordine alla sua adesione e piena consapevolezza della pretesa estorsiva in contestazione».

Anche in tal caso vi è una sostanziale irrilevanza delle dichiarazioni acquisite consensualmente rispetto alla posizione dei coimputati – infatti le stesse vengono citate solo quanto alla posizione Talarico – e comunque non risultano decisive a fronte del contenuto delle conversazioni captate in ambientale. In sostanza, l'analisi della motivazione, per i singoli punti in cui sono stati richiamate le nuove dichiarazioni di Talarico, evidenzia come tali dichiarazioni non rilevino nei confronti di Pasquale Forastefano, fermo restando che in tutti i casi, tranne che per il capo 17), le stesse corrispondevano a quanto indicato in sede di interrogatorio di garanzia.

Va, inoltre, ricordato che in tema di ricorso per cassazione, comunque, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena



l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416). Il secondo requisito difetta nel caso in esame.

D'altro canto, va anche osservato che il consenso reso alla acquisizione del verbale riassuntivo – senza provvedere alla visione della trascrizione fonografica – costituisce comunque rinuncia al contraddittorio. È stato affermato che nel giudizio abbreviato è utilizzabile l'interrogatorio di persona in stato di detenzione di cui non sia stata trasmessa la riproduzione audiovisiva o fonografica, perché non affetto da inutilizzabilità cd. patologica (in motivazione la Corte ha evidenziato che il parametro delle inutilizzabilità nel giudizio abbreviato assume rilievo limitato in ragione della scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito – cfr. Sez. 2, n. 42917 del 27/06/2019, Bitonti, Rv. 277891 – 01 - conf. N. 46406 del 2012 Rv. 254081 - 01, N. 23182 del 2018 Rv. 273345 – 01).

Analogamente tale principio ben può essere valorizzato anche in relazione al caso in esame, ove il consenso postumo, che allarga la base probatoria del giudizio abbreviato, sana l'inutilizzabilità fisiologica anche in questo caso.

D'altro canto, le Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244327 – 01, hanno chiarito che, in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità.

Ne consegue che nel caso in esame vi è per un verso una carenza di interesse del ricorrente Forastefano a far valere la dedotta inutilizzabilità e la conseguente nullità della sentenza, in assenza di decisività quanto alla propria posizione; per altro verso, il ricorrente ha dato causa alla invalidità dedotta prestando il consenso; infine, difetta di specificità il motivo, in quanto non lascia emergere quale sia il contenuto del verbale per esteso, non acquisito, che evidentemente avrebbe potuto condurre il ricorrente a una diversa determinazione quanto al consenso prestato.

Il motivo è complessivamente infondato.

5.2 Anche il quinto motivo nell'interesse di Pasquale Forastefano pone una questione di inutilizzabilità, ma è infondato.

Il ricorrente lamenta che, quando furono escussi Bonamini e Mazzoni, erano già disponibili, per gli investigatori, le conversazioni intercettate.



Dalle stesse emergeva il coinvolgimento dei dichiaranti nella intestazione fittizia a Luca Talarico dei contratti di affitto dei terreni di proprietà Tocci, per conto di Pasquale Forastefano.

Pertanto, a fronte della prima versione di Bonamini, che negava il descritto coinvolgimento, la polizia giudiziaria non avrebbe dovuto contestare il contenuto delle conversazioni, come invece avvenne, bensì interrompere l'escussione ex art. 63 cod. proc. pen., dando a Bonamini i relativi avvisi e l'assistenza del difensore, in relazione al concorso nella fittizia intestazione – essendone stato promotore con Mazzoni - e comunque nei reati probatoriamente collegati di false informazioni al pubblico ministero e favoreggiamento.

Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni rese, in quanto Bonamini o andava escusso *ab origine* come persona indagata o ne andava interrotto l'esame con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni.

Va premesso che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01).

Sul punto la Corte di appello esercita il proprio sindacato e evidenzia con una motivazione non viziata, alla luce della interpretazione del materiale probatorio tratto dalle intercettazioni, che le persone offese Bonamini e Mazzoni non erano da ritenersi indiziate di concorso nell'intestazione fittizia a Talarico dei contratti di affitto dei terreni di Tocci, in quanto i due avevano quale interesse solo quello di avere interlocutori che fossero in grado di assicurare la continuità dei conferimenti di frutta (cfr. fol. 80 della sentenza impugnata).

Questa è la conclusione non manifestamente illogica e poiché il compendio probatorio - dal quale emergerebbe, secondo la difesa, la sussistenza di indizi pregressi a carico del dichiarante - risulta essere tratto dalle conversazioni intercettate, va anche ricordato come in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, quindi, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni,



il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

In buona sostanza, il motivo di ricorso presuppone la una non consentita diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni.

Per altro, va anche ricordato che l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini, richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01; conf. N. 48861 del 2018 Rv. 280666 - 01, N. 4060 del 2008 Rv. 239195 - 01, N. 51732 del 2013 Rv. 258109 - 01).

Ne consegue che la doglianza in ordine alla condotta antecedente di Bonamini si sostanzia in una censura di merito non consentita in questa sede, in una rilettura delle intercettazioni che questa Corte non può replicare, cosicché il motivo è sul punto non consentito a fronte di una congrua motivazione della Corte territoriale.

Quanto al comma 1 dell'art. 63 cod. proc. pen., sul quale si concentra anche la doglianza difensiva, va ricordato che le Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, lo Presti, Rv. 264481 - 01, hanno chiarito che le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi. Il che nel caso in esame non è, per quanto già evidenziato e soprattutto perché Bonamini non svela una sua responsabilità su fatti anteatti.

Diversamente, proseguono le Sezioni Unite, non trova applicazione la garanzia dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. allorché le dichiarazioni rese costituiscano in sé il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio *nemo tenetur se detegere*, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo. Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che, se il dichiarante non è chiamato a rispondere di fatti diversi da quelli che integrano il tessuto delle sue dichiarazioni, egli rimane compatibile con l'ufficio di testimone, ponendosi solo un problema di attendibilità della deposizione, che dovrà essere valutata secondo gli ordinari criteri.



A questi principi si è ispirata la Corte territoriale correttamente, cosicché è infondata la doglianza difensiva, tanto più che, comunque, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807 – 01; conf.: N. 15476 del 2004 Rv. 228546 - 01, N. 43508 del 2014 Rv. 261078 - 01, N. 30965 del 2016 Rv. 267571 - 01, N. 23594 del 2020 Rv. 279804-01, N. 5823 del 2021 Rv. 280640 – 01). In sostanza, anche a voler ritenere che dal contenuto reticente delle prime dichiarazioni emerga una responsabilità di Bonamini, comunque tali dichiarazioni sono utilizzabili verso terzi. Analoghe considerazioni vanno svolte in relazione a Mazzoni.

Il motivo è, dunque, complessivamente infondato.

5.3 Il sesto motivo nell'interesse di Pasquale Forastefano lamenta carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello con riferimento ai capi 15), 16) e 17), per quanto concerne la credibilità di Bonamini e Mazzoni e l'attendibilità oggettiva del loro dichiarato.

Va evidenziato che le doglianze sulla contraddizione fra il narrato di Bonamini e quello di Mazzoni in ordine alla attendibilità oggettiva sono affrontate dalla Corte territoriale ai foll. 80 e s. della sentenza impugnata.

In primo luogo, la Corte di appello evidenzia (fol. 81) come il narrato di Bonamini e Mazzoni sia riscontrato dal contenuto delle conversazioni, che invece non vengono valutate né con l'appello, né con il ricorso che si limita a comparare le dichiarazioni di Bonamini e Mazzoni dal fol. 98, non confrontandosi con il richiamo al materiale captativo. Cosicché il motivo è aspecifico.

Ad ogni buon conto, le censure che riguardano le richieste estorsive aventi come causale di pagamento la guardiania, anche per poderi non in gestione da parte di Cico Mazzoni, a ben vedere viene spiegata da Tocci e Alessandro Arcidiacono a Bonamini (fol. 80): per quieto vivere sarebbe stato meglio pagare. Il che spiega anche la natura pretestuosa della causale del contratto di guardiania, in quanto il pagamento richiesto anno dopo anno prescindeva del tutto da un effettivo e necessario servizio.

In tal senso, la Cico Mazzoni era esposta nel territorio di Sibari in quanto aveva impianti *in loco*, cosicché pagare quanto richiesto garantiva tranquillità nello svolgimento dell'attività di conferimento della frutta e di lavorazione e poi trasporto della stessa. D'altro canto, è massima di esperienza la natura pretestuosa dei compensi per 'guardiania' anche in ambito agricolo, oltre che commerciale metropolitano.



Anche le difformità e contraddizioni fra Bonamini e Mazzoni risultano non decisive, oltre che in gran parte spiegate dalla Corte di merito.

Il silenzio di Tocci, che aveva assistito alla richiesta estorsiva, in ordine alla stessa non scredita il contenuto delle dichiarazioni delle persone offese, si legge al fol. 81, proprio perché il contenuto delle conversazioni intercettate è di riscontro alla narrazione della persona offesa, cosicché l'obiezione sul silenzio di Tocci non è disarticolante.

La motivazione impugnata alterna le dichiarazioni con il contenuto delle conversazioni intercettate a sostegno, così ricostruendo in modo non manifestamente illogico i vari episodi e le varie richieste e, soprattutto, palesando una solida argomentazione rispetto alla quale le differenze nel narrato di Bonamini e Mazzoni o le doglianze che pongono obiezioni logiche – come quella che riguarda l'anno dell'estorsione per la guardiania, quando non si aveva la disponibilità di un terreno - appaiono non decisive.

L'analisi svolta dalla Corte territoriale ai foll. 80 e 81 chiarisce, in buona sostanza, come i pagamenti per la 'guardiania' siano disancorati dalla effettività della stessa, tanto che intervengono anche quando la Cico Mazzoni non gestisce più i terreni, cosicché viene confermata la natura pretestuosa della causale.

Inoltre, l'estrapolazione di frasi – come il riferimento all'«amico trasportatore» – a proposito dell'ipotesi, poi divenuta realtà, del subentro di Forastefano tramite Talarico quale locatario dei terreni di Tocci, in realtà dimostra un tentativo di rilettura del materiale probatorio e una interpretazione alternativa a quella offerta dalla Corte di appello, che non sono consentite in sede di legittimità, risultando per altro operazioni distoniche rispetto al complessivo senso attribuito dalla Corte territoriale alle conversazioni.

L'affermazione che Bonamini non aveva avuto timore a introdurre – in vero nella conversazione intercettata lo stesso Bonamini riferisce di aver solo fatto una battuta a riguardo - Forastefano nella trattativa, in realtà è espressione di un interesse a una gestione efficiente per ottenere con continuità il conferimento di agrumi che necessitavano alla Cico Mazzoni, non certo di una volontà di favorire il sodalizio criminoso o di concorrere nella intestazione fittizia. Pertanto, l'illogicità degli estorti, che sarebbero anche concorrenti nell'intestazione fittizia, viene superata dalla Corte di appello escludendo tale ultimo elemento della comparazione.

Il ricorrente non censura, quindi, l'illogicità della sentenza in sé, ma invece propone una inammissibile, per il giudice di legittimità, rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003,



Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).

Nello stesso solco si pongono anche le doglianze relative al capo 17). La discrasia evidenziata dalla difesa, quanto al prezzo stimato che Cico Mazzoni avrebbe dovuto versare a Forastefano – per Mazzoni 0,52 centesimi di euro al chilo e per Bonamini 0,54 – palesa una differenza fra le due dichiarazioni non disarticolante né foriera di inattendibilità, a fronte del compendio probatorio composto, oltre che dalle dichiarazioni sostanzialmente convergenti, anche e soprattutto dalle intercettazioni e dal calcolo annotato sul foglio da Forastefano, consegnato alla polizia giudiziaria, con il quale non si confronta affatto il ricorrente, che faceva partire la stima da un prezzo di 0,65, computando anche altre voci che conducevano a un importo complessivo di 633mila euro, a fronte dei 187mila circa stimati dall'impresa emiliana.

Pertanto, il motivo, oltre a essere versato in fatto, risulta anche dedurre censure non disarticolanti, specie se valutate rispetto alla cd. doppia conforme. Infatti, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701). Ma nel caso che interessa la difesa non ha evidenziato, pur prospettando plurimi travisamenti, la condizione posta da tale ultimo consolidato orientamento.

5.4. Nella stessa direzione della aspecificità dei motivi, oltre che della natura delle censure, in fatto e non disarticolanti, vanno anche le doglianze relative al capo 15) formulate dal ricorrente Falabella.

Si tratta di doglianze in parte sovrapponibili rispetto a quelle poste dalla difesa di Forastefano, alle cui valutazioni si rinvia.



Il ricorso Falabella con il primo motivo lamenta la inutilizzabilità delle dichiarazioni di Bonamini rese alla polizia giudiziaria, doglianza che ha già trovato risposta a proposito del motivo quinto del ricorso Forastefano.

Il riferimento all'assenza di timore, perché Bonamini aveva più timore di Tocci che di Forastefano (prog. 96188, richiamata anche in ricorso Forastefano al fol. 87), entra in un ambito di reinterpretazione delle conversazioni intercettate non consentito, a fronte di una valutazione non manifestamente illogica: la Corte di appello non ha dato rilievo a una battuta che, per altro, contestualizzata nel dialogo, si colloca su un piano diverso. In primo luogo, il tema della 'paura' viene introdotto da Arcidiacono e non Bonamini; inoltre, non del timore di azioni intimidatorie si discute ma dell'affidabilità di chi dovrà interfacciarsi con Cico Mazzoni fornendo la frutta, nonché di chi potrà fornirla garantendo maggiori garanzie, dopo aver avuto un anticipo da parte di Cico Mazzoni.

È evidente che il dialogo intercettato non abbia ad oggetto il tema della intimidazione - alla quale alludono i ricorrenti per disarticolare l'attendibilità di Bonamini - ma della affidabilità commerciale e degli interessi che Bonamini rappresenta in Calabria per la propria impresa, teso ad ottenere la fornitura di frutta più ampia possibile, anche per gli impianti di lavorazione esistenti in Calabria dell'impresa emiliana.

Quanto alla doglianza secondo la quale la Corte di appello non avrebbe verificato quale fosse l'interesse di Falabella all'azione estorsiva e quale la sua consapevolezza, al fol. 82 la sentenza chiarisce quanto segue. Per un verso che la consapevolezza del ricorrente di voler contribuire all'azione delittuosa si trae dalla circostanza che costui si recò con Forastefano sia nel 2015, in occasione della prima richiesta estorsiva, sia nell'anno seguente, in entrambe le occasioni non svolgendo un ruolo passivo e occasionale, bensì di accompagnamento di Forastefano, coadiuvandolo, scrive la Corte territoriale, con la convocazione di Bonamini nell'ufficio di Tocci. Da ciò, in modo non manifestamente illogico, la Corte territoriale trae la convinzione che Falabella ben sapesse come gli incontri avessero finalità estorsiva e l'imputato avesse consapevolezza della condotta che stava materialmente contribuendo a realizzare. D'altro canto, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01; conf. N. 50323 del 2013 Rv. 257979 - 01).

Inoltre, il tema dell'interesse di Falabella afferisce al movente, nel caso in esame non rilevante, tenuto conto che la ricostruzione degli eventi e il ruolo attivo



e partecipativo dell'imputato emerge nella sua oggettività. A ben vedere l'assenza di movente è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità dell'azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo (quanto all'omicidio, Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Arcieri, Rv. 281109 - 01; massime conformi, N. 31449 del 2012 Rv. 254143 - 01, N. 22995 del 2017 Rv. 270138 - 01; in ordine alle lesioni personali, Sez. 1, n. 6462 del 10/12/1976, dep. 21/05/1977, De Bernardi, Rv. 135966 - 01; quanto alla violenza privata, Sez. 5, n. 2220 del 24/10/2022, dep. 2023, Codoro, Rv. 284115 - 01).

Anche la circostanza che non sia stato acquisito il contratto di affitto - con il quale Forastefano nel 2018 diveniva conduttore dei terreni - risulta doglianza non decisiva, in quanto la contestazione riguarda un arco temporale che va dal 2015 al 2018, non è solo limitata al 2018.

Il secondo motivo del ricorso Falabella nella sostanza reitera le doglianze, in riferimento all'omessa motivazione della Corte territoriale che, invece, ha dato risposte non manifestamente illogiche sui punti di censura in appello, ferma comunque la genericità degli stessi che, evidentemente, non obbligavano la Corte di merito a risposte puntuali e consentono a questa Corte di rilevare l'inammissibilità del motivo di impugnazione in secondo grado, come insegnano le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, che in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Il terzo motivo del ricorso Falabella risulta infondato, in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state negate per la natura ostativa del dolo espressosi nell'azione intimidatoria con la presenza dell'imputato in entrambe le due occasioni - il che esclude la evocata occasionalità - e con la correlata convocazione della vittima. Si tratta di motivazione congrua, senza vizi logici e correttamente la Corte di appello esclude il rilievo dello stato di incensuratezza - cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01 - a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di



incensuratezza dell'imputato (conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01).

Per altro, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6, n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, Rv. 214200) e tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, Rv 249754).

5.5 Venendo al capo 17), i motivi da settimo a decimo proposti nell'interesse di Pasquale Forastefano vanno trattati congiuntamente al secondo motivo del ricorso nell'interesse di Domenico Massa.

Quanto al settimo motivo, Forastefano lamenta che la Corte di appello non abbia dato risposta alla doglianza che prospettava la natura estemporanea e non concordata della minaccia di Massa nel corso del colloquio con Bonamini.

A riguardo deve osservarsi come la attenta ricostruzione della Corte di appello al fol. 84 palesi come la prima minaccia nel dialogo fu prospettata da Forastefano (*... Non ci sono altre alternative ... Sennò dopo l'alternativa te la dico io qual è!*), il che rappresenta come la doglianza sia comunque inidonea a disarticolare la motivazione impugnata, che fonda sul concorso nella azione minatoria di Forastefano e Massa, dimostrato anche dall'atteggiamento assunto anche dal primo. Il motivo è quindi aspecifico.

Anche non decisivo il secondo motivo aggiunto proposto dalla difesa di Forastefano, in quanto la circostanza che nella vicenda Massa non sia più intervenuto per evitare ulteriori minacce non depotenzia la minaccia iniziale di Forastefano, né neutralizza quella articolata dallo stesso Massa.

A tal proposito quest'ultimo ricorrente lamenta con il secondo motivo l'estrapolazione solo di alcune frasi da una ben più ampia conversazione: in vero non si verte in una doglianza di travisamento, bensì di reinterpretazione della conversazione intercettata, come tale non consentita in ragione dei consolidati principi già richiamati in precedenza al par. 5.2. Anche la proposta riconduzione della trattativa ad una dimensione fisiologica, conseguente alle difformità fra Mazzoni e Bonamini, è versata in fatto e non tiene in conto delle emergenze che la Corte di appello ha tratto da plurime fonti: le dichiarazioni delle persone offese e anche le intercettazioni, queste ultime che integrano il narrato di Bonamini anche quando non ricorda la minaccia che i locali della azienda agricola sarebbero stati trasformati in una discoteca.

Quanto alle successive doglianze, formulate da Forastefano e anche proposte da Massa, deve rilevarsi come non siano fondate quelle relative alla difformità fra



il narrato e le risultanze quantitative emergenti dalla fattura allegata al ricorso Massa al n. 11.

A ben vedere la Corte di appello compie un'attenta analisi sia dell'evoluzione della 'trattativa' sia anche della conclusione della stessa, affrontando anche il tema della comparazione fra il narrato, le conversazioni captate, e quanto emergente dal documento contabile.

A riguardo non si rinvengono vizi logici, anche tenendo conto delle doglianze mosse con i ricorsi in esame. La Corte di appello verifica la differenza fra l'importo dovuto secondo la valutazione della Cico Mazzoni e quello effettivamente praticato, riscontrando come dalla pretesa del pagamento di oltre 600mila euro, cifra per altro indicata nell'ambito della minaccia formulata da Massa, emerga un *surplus* rispetto al prezzo equo.

D'altro canto, anche l'esame della fattura – allegata dalla difesa e dunque proposta come ragione di travisamento a questa Corte – lascia emergere che il maggior importo non è dovuto alla maggior quantità di frutta prodotta – come uno dei ricorsi evidenzia – poiché la quantità di 28mila quintali – indicata in sentenza al fol. 89 - risulta perfettamente corrispondente a quella indicata in fattura, come sommatoria delle due qualità di pesche, oltre che riferita da Talarico a D'Ambra in una conversazione. Pertanto, la tesi difensiva che il maggior prezzo sia stato determinato dalla maggiore quantità non trova riscontro.

La Corte di appello chiarisce come la fattura, esibita da Bonamini, recasse un prezzo superiore a quello indicato e ritenuto equo da parte di Mazzoni e Bonamini, il che si giustificava proprio per l'intervenuta minaccia.

A questa autosufficiente motivazione, deve aggiungersi che il valore medio delle pesche indicato in fattura è effettivamente pari a 52 centesimi, ma ciò che determina l'incremento di valore è una 'maggiorazione' di 4 centesimi per l'intera quantità già indicata, quindi con prezzo pari a 56 centesimi circa, pari a oltre 113mila euro.

In sostanza la fattura – alla quale può accedere questa Corte a seguito della allegazione difensiva per sostenere la denuncia di travisamento - conferma che era intervenuta una maggiorazione ulteriore che non trovava una evidente giustificazione.

D'altro canto, anche le doglianze per la mancata valutazione dei prezzi di mercato offerti dai testimoni escussi dalla difesa, non sono disarticolanti.

In primo luogo, perché la valutazione del prezzo di vendita era stata indicata in 34 centesimi da Talarico a Massa, riporta la Corte (fol. 89), ovvero in 45 centesimi (fol. 91), valore che contrattualmente doveva comunque assicurare il minimo contrattuale garantito di 40 centesimi. In secondo luogo, perché sia la lettura del contratto che le deposizioni richiamate dalla difesa implicano, come la



stessa Corte di appello evidenzia, la presenza di una pluralità di variabili, quali l'andamento del mercato, ma anche la qualità del prodotto ricevuto, non ritenuta alta (cfr. fol. 90). Pertanto, la doglianza sul punto non ha efficacia disarticolante rispetto ad un argomentare logico e piano della Corte territoriale.

Le stesse ragioni fin qui evidenziate sostengono la corretta esclusione sia del tentativo, sia della desistenza – tesi riproposta anche con il terzo motivo aggiunto - in quanto l'importo ottenuto è superiore a quello dovuto e quindi il delitto è consumato. Per altro, la Corte di appello chiarisce correttamente che deve escludersi anche la riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. in quanto i costi non coperti dagli imputati conseguivano a una produzione quantitativamente ridotta - quindi a una causa addebitabile ai produttori stessi - e non a un prezzo inferiore rispetto a quello dovuto, cosicché non vi era una pretesa azionabile in giudizio. Con tale argomento il ricorso Forastefano non si confronta affermando – contrariamente alle risultanze già esaminate dalla Corte territoriale e ritenute non manifestamente illogiche – che il prezzo fosse inferiore al dovuto, il che rende il motivo aspecifico oltre che infondato.

Anche le doglianze di manifesta illogicità - quanto alla circostanza che la minaccia rivolta a Bonamini fosse giunta a Mazzoni, il quale avrebbe pagato quanto riteneva giusto a fronte del maggior quantitativo di frutta - sono infondate a seguito dell'accertata produzione di frutta inferiore al previsto.

5.6 In ordine al quarto motivo del ricorso Falabella e all'undicesimo del ricorso Forastefano, che lamentano vizio di motivazione in tema di aggravante contestata dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., per Falabella in ordine al capo 15) e per Forastefano anche per i capi 16) e 17), va osservato quanto segue.

Il motivo proposto da Falabella è infondato.

A ben vedere la Corte di appello (fol. 82 quanto al capo 15) chiarisce che la finalità di agevolazione del sodalizio mafioso debba trarsi dalla circostanza che Falabella ha avuto modo di verificare l'assoggettamento subito da Bonamini, che non si è ribellato alla richiesta di 'pizzo', e che il contenuto della richiesta estorsiva trova la sua causale nel controllo del territorio, il che prospettava all'imputato la finalità agevolatrice richiesta dalla aggravante, consistente anche nel controllo del territorio e delle attività economiche, che non a caso sono indicate come finalità del metodo mafioso al terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen. Tale motivazione non elude la doglianza, anche perché la circostanza aggravante soggettiva richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate



dall'art.416-*bis* cod. pen. (Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 – 01). Inoltre, tale circostanza aggravante ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal partecipante (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734). Nel caso in esame Falabella, pur non essendo associato, concorreva consapevole di agevolare attraverso l'estorsione l'attività della associazione mafiosa perseguita da Forastefano, che agiva nella qualità di capo del sodalizio.

Quanto alle doglianze mosse da quest'ultimo, sono versate in fatto e fondate su una ricostruzione alternativa che la Corte di appello ha smentito, vale a dire che Bonamini e Mazzoni volessero l'ingresso di Forastefano nell'affitto dei terreni, favorendone l'intestazione fittizia, e che ebbero a pagargli il giusto prezzo per la fornitura di agrumi. Per altro le doglianze sono inedite e generiche quanto al capo 16), nonché aspecifiche quanto al capo 17), in quanto non si confrontano con la motivazione al fol. 90 della sentenza impugnata, che chiarisce le ragioni di sussistenza della aggravante nelle due forme, facendo riferimento al metodo mafioso quanto all'espressione minatoria - gli estorsori avevano vissuto a 'pane e galera' - e che, se arrestati, sarebbero stati sostituiti da altri sodali, nonché che in caso di denuncia si sarebbero vendicati, quindi con una evidente prospettazione di appartenenza alla locale criminalità organizzata. Per altro verso, anche la finalità di agevolazione viene esplicitata e non attaccata, in quanto la Corte di appello individua l'agevolazione nella destinazione dei proventi estorsivi alle casse del sodalizio, facendo riferimento al contenuto di intercettazioni telefoniche con le quali non si confronta il ricorrente.

In sostanza tali ultimi motivi sono complessivamente generici, oltre che infondati.

6. In ordine alle imputazioni dei capi 14) e 29-*bis*), in tema di intestazioni fittizie, verranno esaminati i motivi dal dodicesimo al quattordicesimo del ricorso di Pasquale Forastefano, il ricorso proposto nell'interesse di Silvio Forastefano, articolato in sette motivi, il terzo e il quarto motivo proposto dal ricorso Massa, imputati tutti ritenuti - insieme a Talarico che non ha proposto ricorso sul punto - responsabili di tali delitti in concorso.

6.1 I motivi nell'interesse di Pasquale Forastefano lamentano in primo luogo violazione di legge riguardo agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: la sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente l'intestazione fittizia con finalità di agevolazione dei delitti di ricettazione e riciclaggio, condotta non contestata nell'imputazione, mentre la Corte di appello ha invece ricondotto la motivazione alla originaria imputazione, valutando sussistente l'intestazione fittizia con finalità



di eludere le misure di prevenzione. La Corte territoriale non offrirebbe una risposta sulla doglianza di appello in ordine alla violazione di legge e, comunque, sussisterebbe una violazione del diritto di difesa.

A ben vedere, dalla sentenza di primo grado (foll. da 73 a 84) non emerge assolutamente che sia stata ritenuta la sussistenza dei delitti in funzione del riciclaggio. Si tratta, invece, a più riprese da parte del Giudice dell'udienza preliminare della finalità di elusione delle misure di prevenzione, in relazione alle quali si offre una specifica motivazione in tema di pericolo della applicazione delle stesse. Il che viene confermato anche dal motivo settimo di appello, riportato al fol. 17 della sentenza qui impugnata, che non fa alcun riferimento alla finalità di agevolazione del riciclaggio né lamenta la nullità qui dedotta, il che rende tardiva l'attuale eccezione. Infatti, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; conf. N. 10094 del 2005 Rv. 231833 - 01, N. 14180 del 2006 Rv. 233952 - 01, N. 31436 del 2012 Rv. 253217 - 01).

Pertanto, la doglianza non è consentita, oltre a non essere fondata, in quanto, se anche la sentenza di primo grado avesse effettivamente concentrato il dolo specifico sull'agevolazione del riciclaggio e non sulla volontà di eludere le misure di prevenzione, nessuna lesione del diritto di difesa sarebbe intervenuta. Infatti, la difesa in primo grado era commisurata alla imputazione originaria, l'atto di appello si sarebbe confrontato con la diversa finalità del delitto, potendo a quel punto difendersi su entrambe le contestazioni, e quindi risultando ben possibile l'esercizio in doppio grado della difesa sulla contestazione contenuta nell'imputazione.

Quanto al vizio di motivazione denunciato, si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto sussistere l'intestazione fittizia a Talarico per conto di Forastefano, tesa a evitare la misura di prevenzione nei confronti di Domenico Forastefano, genitore, e Silvio Forastefano, cugino dell'imputato, senza valutare che non vi sono elementi che i potenziali propositi avessero la disponibilità dei beni, ai sensi della presunzione evocata, ex art. 26 d.lgs. 159 del 2011, senza la prova della sproporzione patrimoniale fra il valore dei beni e il reddito prodotto, in quanto l'operazione di subentro di Talarico nei contratti e nella titolarità dei beni fu finanziata da Mazzoni. Difetterebbe adeguata motivazione sul dolo specifico richiesto.

Sul punto a fol. 73 - la motivazione viene richiamata anche a proposito del capo 29bis) - la Corte di appello evidenzia con motivazione propria - dopo avere



dato atto di quella del Giudice dell'udienza preliminare anche sulle presunzioni ex art. 26 d.lgs. 159 del 2011 - che non era rilevante che Pasquale Forastefano non fosse stato ancora condannato, così confrontandosi con il ragionamento prognostico che la difesa svolge. Per un verso la circostanza che il padre e il cugino fossero stati condannati per il delitto di associazione mafiosa avrebbe potuto condurre alla confisca di prevenzione anche dei contratti di affitto, se intestati a Pasquale Forastefano. Da qui la finalità dell'imputato di eludere le misure di prevenzione con la intestazione dei contratti di affitto a Talarico, privo di capacità economica.

Inoltre, la necessità che Forastefano abbia agito con finalità elusiva delle misure di prevenzione in relazione al capo 29-*bis*) viene ampiamente spiegata dal Giudice dell'udienza preliminare, con riferimento sia alla esistenza del clan Forastefano che alle condanne di Silvio e Domenico Forastefano, cugino e padre del ricorrente. Il passaggio relativo alle presunzioni di intestazione fittizie si legge al fol. 81 della sentenza di primo grado, come ragione che non esclude nella sua oggettività la condotta contestata, mentre è dal fol. 82 che il Giudice dell'udienza preliminare motiva la ragione della sussistenza del dolo specifico.

In tal senso, il motivo settimo di appello - come riportato al fol. 17 della sentenza qui impugnata - si sofferma soprattutto sulla presunzione di intestazione fittizia, mentre non si confronta con l'oggettivo pericolo di misura di prevenzione, in disparte il meccanismo presuntivo, sia relativamente ai congiunti condannati che relativamente agli appartenenti alla famiglia Forastefano tutta.

Pertanto, il motivo di appello è aspecifico e per altra parte infondato, perché non considera che anche chi non è ancora sottoposto a misure di prevenzione o non è stato condannato può essere raggiunto dal procedimento di prevenzione.

Tali argomenti sono corretti e non manifestamente illogici, anche in considerazione della circostanza che il delitto di trasferimento fraudolento di valori può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misure di prevenzione patrimoniali e ancora prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, ai fini della configurabilità del dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio di detto procedimento (Sez. 5, n. 1886 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282645 - 01; conf.: N. 13083 del 2014 Rv. 262764 - 01, N. 19537 del 2004 Rv. 227969 - 01, N. 45 del 2012 Rv. 251750 - 01, N. 18852 del 2013 Rv. 256242 - 01).

Né, tantomeno, a differenza di quello che ritiene la difesa, il pericolo di poter subire una misura di prevenzione implica la necessità di 'simulare' il relativo giudizio, valutare l'applicabilità in concreto delle presunzioni, la sproporzione fra il valore dei beni e il reddito prodotto o disponibile, in quanto ciò che è richiesto dalla



norma incriminatrice è la valutazione *ex ante* compiuta dall'uomo medio, non dal giurista, del rischio di un procedimento di prevenzione, non del suo esito.

Infatti, Sez. 2, n. 7317 del 18/11/2022, dep. 2023, Santucci, Rv. 284386 – 01 afferma che il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 12-*quinquies* d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è un reato di pericolo astratto, essendo sufficiente, per la sua integrazione, che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione, compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, sicché la valutazione attinente al pericolo di elusione della misura deve essere compiuta *ex ante*, su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (conf. N. 12871 del 2016 Rv. 266661 – 01). In sostanza ciò che è richiesto è che il pericolo si sostanzi nel fondato timore dell'instaurazione del procedimento di prevenzione (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 – 01), a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito (Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, La Pelosa, Rv. 261980 – 01). A tali parametri si conformano le sentenze di merito, dando conto la Corte di appello anche del dolo specifico di elusione, in modo corretto e non manifestamente illogico.

Quanto alla doglianza relativa alla aggravante *ex art. 416-bis* 1 cod. pen. al fol. 76 la Corte di appello chiarisce per Silvio Forastefano come per un verso la doglianza di appello sia generica e per altro verso, comunque, che l'interposizione fittizia abbia consentito al sodalizio di acquisire il dominio sulla produzione ortofrutticola locale e l'aumento della capacità economica del sodalizio, rispondente alle finalità proprie delle cd. attività paralecite indicate dall'art. 416-*bis*, terzo comma, cod. pen. Si tratta di motivazione congrua, tanto più che la doglianza sul punto non risulta essere stata formulata con il settimo motivo dell'atto di appello di Pasquale Forastefano, come riportato nella sentenza qui impugnata, il che rende il motivo inedito. Infatti, la censura è preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della



decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata, contraddittoria, manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo *ex post* a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368).

6.2 Il terzo e quarto motivo del ricorso Massa in parte ripropongono le stesse censure del coimputato Pasquale Forastefano, in relazione alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per le quali si rinvia a quanto al paragrafo precedente ritenuto.

Le ulteriori doglianze sono aspecifiche e infondate.

Quanto al capo 14) la difesa di Massa riporta il contenuto di una consulenza depositata in appello che attesterebbe che Talarico non fungeva da prestanome, ricevendo proventi dalla attività che reinvestiva in beni personali. A ben vedere oltre al dato, insuperabile, che la Corte di appello evidenzia, relativamente alla circostanza che Talarico da prestanome risultava lamentarsi del compenso di soli mille euro, sfogandosi proprio con Massa (fol. 74), ad ogni buon conto la funzione di prestanome non viene meno in ragione di una maggiore condivisione dei proventi, tanto più che in relazione al capo 29-*bis*) la Corte di appello al fol. 94 rinvia alle dichiarazioni confessorie di Talarico, riportate ai foll. 79 e 80 della sentenza di primo grado, con le quali non si confronta il ricorrente Massa. Dalle stesse dichiarazioni – rese in sede di interrogatorio di garanzia – emerge che fu proprio Massa – compagno della Nigro, madre del Talarico – a fare da intermediario fra quest'ultimo e Pasquale Forastefano, proponendo di utilizzare l'Azienda Talarico



per l'intestazione dei contratti di affitto. È di tutta evidenza che - a fronte di tale confessione - anche i dati della consulenza tecnica depositata dalla difesa, non valutati e rifluiti nel ricorso Massa, risultano non disarticolanti, sia perché molte spese possono avere una ragione aziendale, sia anche perché le spese in favore della Nigro sono in realtà anche in favore del Massa, stante il rapporto affettivo fra questi ultimi, cosicché non si verte certamente in tema di esclusive spese personali del Talarico. D'altro canto, proprio dalla trattazione del capo 29-*bis*) emerge il ruolo di direzione della gestione della Azienda affittuaria da parte di Massa, con funzioni solo esecutive di Talarico, che proseguiva nello svolgimento della sua attività di elezione di vivaista (cfr. foll. 94 e ss.). Il motivo è pertanto aspecifico.

Infondata, invece, è la doglianza relativa al capo 29-*bis*). Anche se l'impresa intestataria di Talarico fosse stata preesistente, come afferma la difesa, la doglianza non è decisiva, in quanto si configura comunque il delitto in esame. Difatti la norma incriminatrice non richiede che il bene sia assegnato in titolarità a un soggetto - persona giuridica - di nuova costituzione, ben potendo anche una preesistente società essere acquisita dall'intestatario sostanziale, al fine di eludere le misure di prevenzione. Infatti si è affermato in modo condivisibile che il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-*quinqües*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 - 01; conf.: N. 23131 del 2011 Rv. 250561 - 01, N. 43049 del 2003 Rv. 226607 - 01). In particolare, in modo condivisibile, Sez. 2, Calabrese ha chiarito in motivazione che «l'intestazione fittizia punibile ex art. 12-*quinqües* sussiste certamente quando l'interponente acquisisca una attività, in tutto o *pro quota*, già in precedenza costituita da altri che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti». Ciò perché «con l'introduzione del delitto di cui all'art. 12-*quinqües* il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte di simulazione soggettiva finalizzate ad eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla circostanza che la simulazione sia originaria e contestuale alla acquisizione del cespite od alla costituzione della compagine sociale ovvero attuata attraverso l'acquisizione di quote sociali di compagini già attive nel panorama economico e/o finanziario».

Prosegue la sentenza rilevando come sia «ben possibile, quindi, che l'interponente acquisisca di fatto quote di società commerciali o di servizi già operative lasciando immutata la titolarità formale in capo a terzi, dato questo, che



può anche essere ricavato dalla interpretazione di conversazioni dalle quali emergano appunto rapporti societari tali da rendere punibile sia la condotta dell'interponente che quella dell'interposto trattandosi di delitto a concorso tendenzialmente necessario».

Da ciò deriva, nella sostanza, la non decisività della doglianza proposta dal ricorrente, in quanto sia se l'acquisizione della attività avvenga a seguito di costituzione della stessa sia che la stessa preesista, il delitto è comunque configurabile.

6.3 Deve pertanto ribadirsi che il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512-*bis* cod. pen. è configurabile in relazione ad una impresa individuale o collettiva sia nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, la stessa sia costituita *ex novo* con attribuzione formale all'intestatario fittizio, sia allorché la stessa preesista e l'acquisizione intervenga lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi, che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 - 01; conf.: N. 23131 del 2011 Rv. 250561 - 01, N. 43049 del 2003 Rv. 226607 - 01).

6.4 In ordine alle doglianze mosse con il ricorso di Silvio Forastefano, già valutato in precedenza il primo motivo, le stesse non sono consentite come formulate, con l'unica eccezione di quella relativa alla violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. che risulta fondata.

Venendo agli ulteriori motivi, il secondo lamenta che sarebbe incongruo ritenere che il coinvolgimento di Silvio Forastefano avrebbe potuto evitare le intercettazioni, essendo lo stesso stato condannato per il delitto associativo.

La valutazione della Corte di appello è invece congrua, nel senso che la mediazione dell'imputato consentiva di evitare che vi fossero contatti telefonici diretti fra le parti in causa, fungendo il Silvio da intermediatore per favorire incontri e passaggi di informazioni fra il cugino Pasquale e Arcidiacono, in rappresentanza dei proprietari delle aziende agricole (fol. 74 e s.) nel corso della trattativa per giungere alla stipula dei contratti di affitto. A ben vedere la Corte evidenzia anche come Silvio avesse rapporti diretti e autonomi con Arcidiacono, il che certamente costituiva un elemento che giustificava il ricorso all'imputato, che aveva una propria ragione di contatto con Arcidiacono, per il ruolo di intermediazione. D'altro canto, la censura all'argomento logico comunque viene superata dal tenore delle conversazioni che comprovano il contributo concreto e la consapevolezza di Silvio Forastefano, attestata anche dalla partecipazione a incontri in presenza con le parti in causa, nel corso dei quali si discuteva dei canoni di affitto, oltre che dalla circostanza che Arcidiacono lo metteva al corrente dello sviluppo della trattativa (fol. 83 della sentenza di primo grado), conversazioni valutate dalle sentenze di



merito in relazione ai capi 14) e 29-bis), cosicché la stessa doglianza non è disarticolante.

Per altro, proprio il contenuto dei dialoghi captati e l'interpretazione non manifestamente illogica operata dalla Corte di appello e dal Giudice dell'udienza preliminare - non sindacabile in sede di legittimità per i principi in precedenza richiamati - rende le ulteriori censure versate in fatto e non consentite, in quanto nel caso di cd. doppia conforme, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 26921701).

Anche il terzo motivo - in ordine all'assenza di accuse rivolte dai coimputati Massa e Talarico nei confronti di Silvio Forastefano - non risulta proporre argomenti decisivi in grado di superare il contributo emergente dalle intercettazioni, tanto più che il ruolo dell'imputato, per come ricostruito dalle sentenze di merito, non contemplava un contatto diretto con gli imprenditori emiliani.

Quanto al quinto motivo, per un verso la Corte di appello afferma al fol. 76 che la doglianza proposta in ordine all'aggravante dell'agevolazione mafiosa era generica, comunque evidenziando come attraverso l'intestazione fittizia il sodalizio avesse acquisito il dominio sulla produzione ortofrutticola locale, con maggiore controllo del territorio e maggiori disponibilità economiche.

Si tratta di una motivazione congrua, rispetto alla quale il motivo di ricorso si palesa generico, non confrontandosi con l'argomento speso dalla Corte di appello relativo alla appartenenza dell'imputato al sodalizio dei Forastefano con condanna passata in giudicato. Comunque, l'aggravante soggettiva si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734).

Quanto al sesto motivo, le circostanze attenuanti generiche non risultavano essere state richieste con l'atto di appello, per come ricapitolato ai fol. 20 e s. della sentenza impugnata, cosicché, in mancanza di una specifica contestazione a riguardo da parte della difesa, il motivo è inedito.

Il settimo motivo è manifestamente infondato, avendo offerto la Corte territoriale argomenti corretti e congrui.



A riguardo va evidenziato come la Corte costituzionale - come già osservato dalla sentenza impugnata al fol. 31 - abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 38 Cost., l'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

La Corte costituzionale ha rilevato come l'intervento del legislatore crei uno "statuto d'indegnità" per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti di particolare allarme sociale, di cui al precedente comma 58 dell'art. 2. La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, così come anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.). La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione censurata - ivi inclusa la specifica provvidenza dell'assegno sociale - può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza. In tal modo è posta in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale su cui si fonda il diritto all'assistenza.

Proseguiva la Corte costituzionale affermando che è pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile; tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali (Corte cost. n. 137 del 2021).

E dunque, va premesso che la questione proposta dalla difesa non ha rilevanza per il presente giudizio, in quanto non è comprovato il possesso da parte dell'imputato dei presupposti sociali ed economici del beneficio economico oggetto di revoca. Inoltre, la questione è manifestamente infondata in quanto, oltre a essere genericamente formulata la doglianza, per il caso di detenzione in carcere



la Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina oggetto della denuncia di incostituzionalità, in quanto in ambito inframurario sono sostanzialmente assicurati i mezzi necessari per vivere: il che esclude l'illegittimità della norma, come prospettata dal ricorrente.

6.5 Il quarto motivo del ricorso nell'interesse di Silvio Forastefano, come anticipato, è fondato.

Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. in quanto la stipula dei contratti di affitto di cui al capo 14) rientra nella contestazione del trasferimento dei beni di cui al capo 29-*bis*). In sostanza si verterebbe nella medesima condotta.

Va premesso che dalle sentenze impugnate emerge che: a) i contratti di affitto furono stipulati il 7 febbraio 2018 (fol. 69 e ss. sentenza impugnata) dopo lunga trattativa che aveva visto coinvolti tutti gli imputati: Pasquale Forastefano, Talarico, Massa, Silvio Forastefano, ciascuno con il proprio ruolo; b) la trattativa, però, si fondava sulla già acquisita disponibilità di Talarico – chiarita nell'interrogatorio riportato ai foll. 79 e s. della sentenza di primo grado e richiamato in appello - a rendersi intestatario fittizio attraverso l'Azienda omonima.

Or bene, le doglianze che lamentano violazione del principio del *ne bis in idem* sono fondate, in quanto l'assenza di un atto di trasferimento dell'impresa individuale, che è nella titolarità formale di Talarico, seppur solo quale testa di legno, determina che l'intestazione fittizia si sia consumata già nel momento in cui furono intraprese le trattative all'affitto dei terreni da parte di Forastefano attraverso l'impresa Talarico.

La stipula dei contratti di affitto (capo 14), a ben vedere, costituisce uno sviluppo ulteriore della fittizia intestazione, ma in sé non integra una ulteriore condotta illecita, trattandosi bensì di un ordinario sviluppo dell'attività dell'impresa.

Infatti, il delitto di intestazione fittizia della impresa ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e la titolarità di fatto dei beni (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256 – 01; conf. Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 – 01; Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272902). Pertanto, il delitto *sub* capo 29-*bis* si è consumato nel momento in cui vi è stata la disponibilità di Talarico a intraprendere il percorso che lo avrebbe portato alla stipula dei contratti, in luogo di Pasquale Forastefano. Ne consegue, invece, che l'attività dell'impresa consistita nella stipula dei contratti di affitto risulti non connotata da illiceità e da ulteriore apparenza, in quanto non è stato contestato un ulteriore investimento illecito di Pasquale Forastefano, avendo



invece fatto ricorso al lecito credito dell'impresa emiliana (tale prestito non è oggetto di una imputazione specifica).

A riguardo, va richiamato il principio per il quale non può integrare in sé una seconda intestazione fittizia la successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della impresa già fittiziamente intestata, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente (Sez. 5, n. 25239 del 08/04/2022, Loretta, Rv. 283572 – 01; nello stesso senso Sez. 5, Araniti, cit. che afferma che non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del *tempus commissi delicti*, le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente).

In particolare, questo Collegio condivide quanto Sez. 5, Loretta afferma in motivazione, allorché rileva che l'impresa, in quanto entità volta all'esercizio di un'attività dinamica e non al mero godimento di beni «è soggetta a continue modifiche quanto alla composizione del suo patrimonio, acquistando ed alienando beni ad altri soggetti ed impiegando i beni acquistati nei processi produttivi. La continua modificazione dei beni che compongono il suo patrimonio è del tutto fisiologica e gli acquisti da essa effettuati con risorse proprie non valgono ad integrare altrettanti reati di trasferimento fraudolento di valori».

Solo laddove gli acquisti successivi «vengano effettuati con risorse provenienti dal patrimonio del soggetto attivo del reato e i beni così acquistati vengano fittiziamente intestati alla società, la cui titolarità del bene così acquisito sarebbe solo apparente, potrebbe ritenersi sussistente un ulteriore ed autonomo reato di trasferimento fraudolento di valori diverso da quello che ha già avuto ad oggetto» la titolarità dell'impresa individuale.

Ne consegue che in relazione alle condotte, contestate al capo 14), consistite nella stipula dei contratti di affitto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con eliminazione dei corrispondenti aumenti di pena a titolo di continuazione. In relazione a tale imputazione, l'annullamento della sentenza impugnata, non dipendendo da motivi esclusivamente personali del ricorrente, ma da ragioni attinenti all'elemento oggettivo, estende i suoi effetti agli altri concorrenti nel reato.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al capo 14) per Pasquale Forastefano, Silvio Forastefano, Domenico Massa con eliminazione degli aumenti di pena nella misura di mesi quattro di reclusione, nonché di Luca Talarico con l'eliminazione dell'aumento nella misura di anni due e giorni venti di reclusione.



6.6 Va, pertanto, confermato il principio per il quale, in tema di trasferimento fraudolento di valori, *ex art. 512-bis* cod. pen. non può integrare in sé una seconda intestazione fittizia la successiva attività di acquisto e di alienazione di beni da parte della impresa già fittiziamente intestata, ove avvenuta con risorse economiche da questa conseguite per effetto dell'esercizio dell'attività di impresa e non provenienti dal soggetto che si assume interponente.

7. I motivi che seguono riguardano le doglianze proposte dai ricorrenti relativamente al capo 35), per i quali Nicola Abbruzzese, Antonio Andolino, Gianfranco Arcidiacono e Leonardo Falbo – in concorso con gli associati Pasquale Forastefano, Domenico Massa, Luca Talarico – sono stati ritenuti responsabili del delitto di truffa aggravata *ex art. 640*, secondo comma, n. 1, aggravato dall'art. 416-*bis* 1, cod. pen. in danno della Alma S.p.a. – Agenzia per il lavoro e l'INPS.

Secondo l'accusa, in sintesi, gli imputati, in concorso con 173 braccianti, con artigiani e raggiri - consistiti nell'attestare falsamente giornate lavorative mai svolte presso l'Azienda Agricola Talarico Luca – inducevano in errore l'ALMA S.p.a. – Agenzia per il Lavoro e l'INPS circa la spettanza di retribuzioni e prestazioni previdenziali, così assicurandosi l'ingiusto profitto consistente in dette erogazioni.

In sostanza, i braccianti acconsentivano ad essere fittiziamente assunti, così da raggiungere il numero di giornate richiesto per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola ed altre spettanze previdenziali.

Antonio Antolino e Leonardo Falbo erano in servizio presso ALMA filiale territoriale di Sibari-Cassano allo Ionio, e provvedevano alla materiale stesura dei contratti di somministrazione, ora del tutto falsi sulla base di dati ottenuti da altri sodali o già nella disponibilità dei due imputati, con accordo di restituire integralmente la retribuzione percepita da parte dei braccianti compiacenti ovvero, con la stesura di contratti parzialmente falsi, nel senso che il numero di giornate era superiore a quello di lavoro effettivamente prestato, con l'accordo di restituire la parte sovrabbondante della indennità.

Le indennità venivano percepite dai braccianti e restituite in tutto o in parte, a seconda dei casi, ovvero nel caso in cui gli operai erano stati non solo fittiziamente ma anche inconsapevolmente assunti, le indennità venivano recuperate dai sodali Antolino, Arcidiacono e Talarico, attraverso ufficiali postali compiacenti, a mezzo di carte postali o di bonifici domiciliati.

7.1 Venendo ai motivi di ricorso, il quinto motivo nell'interesse di Massa lamenta che la motivazione risulterebbe manifestamente illogica nella parte in cui non trae la conclusione che Massa interloquiva per l'assunzione di dipendenti che effettivamente servivano alla attività dell'impresa agricola di Talarico, che lo stesso ricorrente gestiva con Forastefano.



Tale illogica conseguenza veniva tratta da una conversazione del 16 ottobre 2018 ed una del giorno seguente.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe indicato quale sia stato il contributo di Massa, non rivestendo cariche formali nell'impresa e non avendo comunque svolto alcun ruolo né nella selezione del personale da assumere fittiziamente, né nella riscossione dei contributi, né nella ripartizione degli utili, e travisata sarebbe la conversazione richiamata dalla Corte territoriale.

D'altro canto, Talarico e Forastefano, confessi, non accusano Massa (al corrente secondo Talarico ma non concorrente), bensì Antolino e Falbo quali concorrenti.

A ben vedere la motivazione ai foll. 120 e ss. della sentenza impugnata offre una pluralità di elementi che indicano le ragioni del coinvolgimento di Massa nella truffa in esame. A fronte di plurime conversazioni intercettate, relative ai proventi della truffa da ripartire fra i sodali, al coinvolgimento di un avvocato per sottrarsi fraudolentemente al pagamento del dovuto alla Alma, alla circostanza che Massa dirigeva l'attività di Talarico ponendosi quale intermediario fra quest'ultimo e Forastefano, il motivo di ricorso è del tutto aspecifico.

In primo luogo, perché si limita a confrontarsi con tre conversazioni - 16 ottobre, 17 ottobre, 18 dicembre 2018 - e non anche con quella del 13 dicembre 2018 - nel corso della quale emerge che Talarico avvisa Massa di una lavoratrice fittizia che minacciava querele, in quanto inconsapevolmente coinvolta nella truffa, chiedendo di informare Forastefano - né con quella del 28 dicembre 2018, citata in altra parte dal ricorrente, ma non in relazione alla pianificazione fraudolenta con l'avvocato, sopra citata, alla quale anche si riferisce la motivazione impugnata.

Pertanto, la censura è sostanzialmente aspecifica, sia perché il confronto è solo parziale, sia perché per dedurre il travisamento non viene allegata alcuna trascrizione relativa a tali conversazioni. In sostanza va ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e ciò anche in ordine alla valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389).

È anche possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza però di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia



indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 2, 17 ottobre 2007, n. 38915, Donno, rv 237994).

Ma la deduzione del travisamento richiede la necessità di offrire, pena la aspecificità della doglianza, la prova dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Nel caso in esame non è avvenuto e ne consegue la genericità del motivo.

Pertanto, il motivo come formulato non è consentito.

7.2 Il primo motivo proposto nell'interesse di Antolino - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. - è infondato.

In primo luogo, la doglianza non si confronta con il richiamo a Sez. U, Chiocchini, cit. in forza della quale viene estesa a Antolino l'aggravante della agevolazione mafiosa, avendo ben chiaro Antolino - data la continuità di rapporto e di parentela con Pasquale Forastefano - come costui fosse a capo del clan cassanese. Le Sezioni Unite ricordano come l'aggravante soggettiva si comunichi al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.

La doglianza per la quale non sarebbe sufficiente che il versamento venga effettuato in favore di Forastefano, per ritenere comprovata la finalità di agevolazione del sodalizio, non si confronta con le motivazioni che riguardano lo stesso Antolino (fol. 112), nonché Forastefano e Falbo, ai foll. 120 e 113 della sentenza, ove emerge che tutti coloro che partecipavano della truffa, compreso Forastefano, erano poi richiesti di versare una quota del provento illecito nella 'bacinella', cosicché non vi è dubbio che un vantaggio complessivo per il sodalizio veniva apportato e che il tutto non si riduceva ad un interesse egoistico di Forastefano. Il motivo è quindi aspecifico, anche nella parte in cui deduce travisamento senza provarlo, e infondato.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. A ben vedere la Corte di appello rende una motivazione congrua e corretta, argomentando il diniego facendo riferimento agli elementi ostativi relativi alla gravità del reato, tratta dalla modalità della condotta e dal danno ingente, nonché alla intensità del dolo e alla circostanza che l'imputato era stato indagato per reati analoghi (fol. 111). La Corte territoriale fa buon governo dei principi per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere



legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv 214200), che può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 11963/11 del 16/12/2010, p.g. in proc. Picaku, Rv 249754).

I motivi sono complessivamente infondati.

7.3 Il motivo di ricorso nell'interesse di Falbo è infondato.

Il ricorrente contesta l'esatta identificazione nella conversazione captata – prog. 81 del 10 gennaio 2019 – dalla quale emerge la presenza di un 'Leo' che potrebbe non essere Falbo, tanto più che il prosieguo della conversazione dava atto che Falbo non era presente alla riunione.

A ben vedere, però, la censura non è decisiva in quanto Falbo viene accusato da Talarico e Forastefano di aver concorso nella truffa. Inoltre, la sentenza al fol. 113 individualizza il Leo partecipe della riunione del 10 gennaio 2019, in quanto Forastefano gli chiede 20 bonifici domiciliati, il che presuppone che l'interlocutore ne abbia la disponibilità, disponibilità che è propria di Falbo quale dipendente di Alma.

Inoltre, e comunque, la censura difensiva non è accompagnata dalla allegazione della conversazione e dunque è aspecifica, oltre a proporre una rilettura e una alternativa interpretazione della conversazione non consentita in questa sede (fol. 113).

Quanto alla aggravante della agevolazione mafiosa, valgono le considerazioni svolte per Antolino, riprese anche nella motivazione per Falbo, legato al primo da rapporti di colleganza e vicinanza anche nella consumazione della truffa, cosicché non è manifestamente illogico ritenere che la consapevolezza dell'agevolazione attraverso la destinazione di parte dei proventi da parte di Antolino alla 'bacinella', integrasse la conoscenza e volontà della agevolazione.

7.4 Diversamente fondati, nei termini che seguono, sono i ricorsi di Arcidiacono e Abbruzzese.

7.4.1 Quanto ad Arcidiacono, già valutato in parte il primo motivo di ricorso sotto il profilo della nullità della sentenza di primo grado, non di meno occorre verificare il corredo motivazionale posto alla base della ritenuta responsabilità dell'imputato, 'attaccato' dal primo e dal secondo motivo.

Il ricorrente evidenzia che, a fronte della motivazione *per relationem* del Giudice dell'udienza preliminare, solo in due passaggi la stessa viene personalizzata quanto all'imputato, senza affrontare il ruolo di promotore e organizzatore contestato nell'imputazione. In sostanza il Giudice dell'udienza



preliminare avrebbe riservato solo qualche insufficiente spunto motivazionale all'imputato, a differenza di quanto accade per gli altri concorrenti nel delitto.

La Corte di appello, investita della deduzione di mancanza di motivazione, non affronta nello specifico la censura. Or bene, se è vero, come si è affermato al par. 3.1, che non si incorre nella sanzione della nullità, occorre comunque che la Corte territoriale colmasse adeguatamente il *deficit* di motivazione emergente dalla prima sentenza.

7.4.2 Il secondo motivo lamenta come la Corte territoriale abbia individuato il Gianfranco che partecipa alla riunione del 10 gennaio 2019 nell'attuale imputato, solo grazie ai rapporti di affinità con Antolino e Forastefano.

Infatti, nessun elemento certo avrebbe comprovato che Arcidiacono abbia riscosso gli importi bonificati per i lavoratori fittiziamente assunti. Per altro, l'analisi della conversazione tratta dalla riunione citata fa emergere come Talarico, indicato come organizzatore della truffa, nella fase finale della stessa non conosca Gianfranco, il che implica che non vi sia stata una pregressa frequentazione. Inoltre, tale marginalità dell'imputato non è colmata né dalla parentela con il Silvio Forastefano, né da una annotazione che accerta che il 12 ottobre 2019 l'imputato era in compagnia di Silvio Forastefano e Pasquale, né dall'arruolamento nelle file dei lavoratori fittizi di alcuni parenti di Arcidiacono, tanto più che l'imputato non ha partecipato alle riunioni nelle quali si è discusso delle modalità di divisione dei proventi fra i concorrenti e di riscossione, non più a mezzo bonifici, ma attraverso postepay.

Rispetto alla riunione alla quale partecipa il ricorrente, non vi sarebbero riscontri individualizzanti, in quanto per un verso i bonifici ai quale fa riferimento il Gianfranco solo parzialmente risultano effettivamente ricevuti e, comunque, non è stato accertato che li abbia riscossi Arcidiacono.

Anche altri elementi ritenuti a carico dell'imputato sono incerti, come il versamento sul conto corrente dell'Arcidiacono per 7000,00 euro in data 11 gennaio 2019, che la Corte attribuisce ai 9000,00 euro che risulterebbero bonificati, mentre l'imputato chiarisce trattarsi di 7000,00 euro ricevuti dal padre per un prestito personale, tanto più che nel dicembre 2018 l'imputato aveva ricevuto gli arretrati per l'invalidità civile per oltre 10mila euro.

7.4.3 I motivi primo, nella parte non valutata, secondo e terzo sono fondati, in quanto insufficiente è l'adeguatezza della motivazione rispetto alla individuazione dell'Arcidiacono quale partecipa alla riunione del 10 gennaio 2019.

A ben vedere, elementi come le frequentazioni e l'affinità con Pasquale Forastefano e con Antolino e l'assunzione di parenti del ricorrente fra i lavoratori non bastano a ritenere individuato il Gianfranco – che partecipava alla riunione – nell'attuale ricorrente.



Anche i riferimenti ai movimenti bancari che riguardano il coniuge di Arcidiacono, con immediato prelievo dello stipendio sul conto cointestato, non rendono immune da vizi logici la motivazione, tanto più che nel caso di specie non ci si confronta con una doppia conforme, non avendo la sentenza di primo grado chiarito in modo adeguato le ragioni della individuazione, né della responsabilità penale dell'imputato.

D'altro canto, mentre il contenuto delle conversazioni per Falbo e Antolino aveva un riscontro nella funzione che costoro svolgevano presso ALMA, non altrettanto accade nel caso in esame, cosicché la ampia valorizzazione del contenuto della conversazione captata, operata dalla Corte di appello, non consente allo stato di superare la soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, quanto alla partecipazione dell'imputato alla riunione.

Inoltre, come anche deduce il terzo motivo, nessuna verifica è stata effettuata in ordine alla riscossione dei bonifici da parte dell'Arcidiacono, tanto più che non risulta che l'imputato sia stato accusato da altri coimputati nel reato, che pure hanno reso dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie.

Gli altri motivi di ricorso restano, pertanto, assorbiti - ad esclusione del quinto motivo che è manifestamente infondato - per quanto evidenziato al par. 6.4. relativamente a Silvio Forastefano - spettando alla Corte di appello in sede di rinvio verificare la sussistenza di elementi individualizzanti la responsabilità dell'imputato.

7.5. Anche per Nicola Abbruzzese il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente motivo.

7.5.1 Con lo stesso il ricorrente lamenta motivazione apparente per l'inconsistenza del materiale di prova, costituito dal contenuto delle intercettazioni e dal ritenuto riconoscimento della voce, a fronte della mancanza di riscontri in relazione alla riscossione dei bonifici da parte dell'odierno ricorrente.

In particolare, l'appello contestava, quanto al riconoscimento della voce, che nella relativa annotazione di servizio della polizia giudiziaria nessun riferimento veniva rivolto alla persona dell'indagato, né risultavano, inoltre, individuate le generalità degli operai che Abbruzzese avrebbe fatto fittiziamente assumere, né da dove fosse stata tratta la prova della riscossione dei bonifici da parte dell'imputato medesimo.

A fronte di tali doglianze la sentenza qui impugnata ripropone i medesimi argomenti del primo giudice, senza valutare che, quanto al riconoscimento della voce di Abbruzzese nel corso della partecipazione alla sola riunione del 10 gennaio 2019, la stessa sarebbe stata riconosciuta dagli investigatori sulla base della conoscenza criminale legata a un precedente penale di oltre venti anni



antecedente. Né risposta alcuna si rinviene a proposito della riscossione dei bonifici personalmente da parte di Abbruzzese.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe valutato che Luca Talarico rendeva dichiarazione confessoria al Pubblico ministero ma non accusava Abbruzzese della truffa in contestazione.

7.5.2 Il motivo è fondato in primo luogo quanto alla assorbente questione dell'individuazione della voce.

A ben vedere è manifestamente illogico l'aver ritenuto identificabile tramite la voce l'imputato ad opera della polizia giudiziaria: infatti, si fa riferimento a criteri di carattere generico, per giunta riferiti ad altri indagati indicati nella informativa citata dalla Corte di appello al fol. 114, nonché riportata dalla difesa a pag. 7 del ricorso. In sostanza, secondo l'informativa fra le voci riconosciute degli indagati non è compresa quella dell'attuale ricorrente.

Non sfugge a questa Corte che in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquanti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02; conf. N. 18453 del 2012 Rv. 252712 - 01, N. 12858 del 2017 Rv. 269900 - 01, N. 17619 del 2008 Rv. 239725 - 01, N. 43409 del 2007 Rv. 237985 - 01). Ma nel caso in esame è il presupposto di una attendibile attribuzione della voce da parte della polizia giudiziaria che difetta del tutto, non risultando specificate in quali e quante occasioni la polizia giudiziaria abbia avuto modo di ascoltare la voce del ricorrente, l'esistenza eventuale di caratteristiche peculiari della voce: né sufficiente a colmare tale *deficit* è il riferimento - anche questo generico - introdotto dalla Corte di appello alla circostanza che il ricorrente sia fratello del noto Franco Abbruzzese, capo della omonima cosca.

In sostanza è manifestamente illogico fondarsi sulla circostanza che Abbruzzese sia imparentato con esponenti del clan degli Zingari - questi certamente noti alle forze dell'ordine con le rispettive voci - in quanto il riconoscimento della voce non può avvenire per 'via transitiva'.

D'altro canto, per quanto emerge dalla motivazione impugnata - e salva ogni rivalutazione ben possibile in sede di giudizio di rinvio - gli elementi a carico dell'imputato risultano esclusivamente tratti dalle conversazioni alle quali avrebbe partecipato il Michele, o quelle nelle quali si fa riferimento al Michele,



evidentemente elemento non sufficiente a individualizzare la responsabilità del ricorrente. Va pertanto annullata con rinvio la sentenza sul punto, restando assorbite e impregiudicate le ulteriori doglianze.

8. I motivi diciassettesimo e diciottesimo del ricorso nell'interesse di Pasquale Forastefano e quello nell'interesse di Lento Saverio sono fondati, per quanto si leggerà a seguire.

I motivi proposti da Forastefano riguardano il capo 13), in relazione al quale delitto fondatamente il ricorrente lamenta, in modo assorbente, la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela.

Lento Pasquale per il capo 11) non lamenta il medesimo difetto di procedibilità sopravvenuto, ma in tema di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01; Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01).

In relazione a tale ultimo imputato, il capo 11) allo stesso attribuito è stato dal Giudice dell'udienza preliminare riqualficato in violenza privata aggravata dall'art. 416-*bis* 1 cod. pen. nella forma della agevolazione. Inoltre, il Giudice dell'udienza preliminare escludeva la responsabilità di Lento Fabrizio e Pasquale Forastefano, il che faceva venire meno l'aggravante dell'art. 339 cod. pen. sotto forma delle persone riunite.

Pertanto, essendo la condotta di violenza privata aggravata commessa condotta nel settembre ottobre 2017, va dichiarato il difetto della condizione di procedibilità, in quanto a seguito della modifica apportata all'art. 610 cod. pen. dalla riforma Cartabia (art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 150 del 2022), non concorrendo alcuna delle condizioni di cui all'art. 339 cod. pen. e non essendo comprovato che la persona offesa abbia proposto querela nei novanta giorni dalla vigenza della riforma, né tantomeno risultando che la stessa si sia costituita parte civile.

È noto che la l. 24 marzo 2023, n. 60, art. 1, comma 2, ha introdotto il comma quinto dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., che rende procedibili d'ufficio tutti i delitti aggravati dalla circostanza a effetto speciale.

Non di meno, però, come osservato in caso analogo di recente in tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024,



dep. 2025, La Rosa, Rv. 287440 – 01, in un caso analogo a quello per il quale si procede, relativo al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).

Difatti, le modifiche del regime di procedibilità sono riconducibili alla disciplina in tema di successione di leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen. Ciò sul presupposto che la querela è istituto di "natura mista, sostanziale e processuale...", che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità" (cfr. Sez. 3, 8/07/1997, n. 2733, Rv. 209188 e, da ultimo, Cass., Sez. II, 9.1.2020, n. 14987, Rv. 279197). Ne consegue che, in ipotesi di modifiche del regime di procedibilità che, come nel caso degli artt. 1 e 2 della legge 60 del 2023, diano vita a un regime deteriore introducendo la procedibilità d'ufficio per un reato precedentemente procedibile a querela, è senz'altro applicabile l'art. 2, primo comma, cod. pen., cioè il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente, costituzionalizzato dall'art. 25, secondo comma, Cost. (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 4800 del 01/02/2022, Miniaci, Rv. 282624 – 01; Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197 – 01; Sez. 5, n. 3019 del 09/10/2019, dep. 2020, C., Rv. 278656 – 01). Le disposizioni della legge n. 60 del 2023, che comportano la procedibilità d'ufficio di reati prima procedibili a querela, sono pertanto applicabili solo per i fatti commessi dopo il 16 giugno 2023, data di entrata in vigore della legge stessa.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi, in difetto delle querele delle persone offese del delitto *sub* capo 13), ritenuto comprovato per Pasquale Forastefano e Luca Talarico, sempre in ordine al delitto di violenza privata aggravata dall'art. 416-*bis* 1 cod. pen., fatto commesso il 13 novembre 2018.

Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze siano idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei



ricorrenti non sono in grado di determinare questa Corte, alla luce degli indicati requisiti, ad una pronuncia *ictu oculi* di insussistenza del reato.

In relazione a tali ultimi imputati, Lento Saverio e Pasquale Forastefano, con estensione a Talarico, non vertendosi in questione di carattere personale, la sentenza va annullata senza rinvio, perché l'azione non può essere proseguita per difetto di querela, mentre va eliminata, a seguito di riduzione per il rito abbreviato, la pena in aumento per Talarico nella misura di mesi due e gg. 20 di reclusione e per Pasquale Forastefano di mesi quattro di reclusione.

9. I motivi quindicesimo e sedicesimo, nonché il quarto motivo aggiunto, proposti nell'interesse di Pasquale Forastefano, lamentano vizio di motivazione in relazione al capo 8). In relazione al medesimo capo di imputazione, propone ricorso anche Agostino Pignataro, con i motivi primo e secondo del proprio ricorso.

9.1 Ai fini della migliore comprensione dei ricorsi, va evidenziato come il delitto di estorsione pluriaggravata contestato al capo 8), all'esito dei due giudizi di merito, per come indicato nell'imputazione, riguardava la condotta di Forastefano e Pignataro che, approfittando delle difficoltà economiche in cui versava l'imprenditore nel settore degli autotrasporti Falcone Giovanni, con minaccia e violenza lo costringevano a cedere alle ditte da costoro gestite, riferibili alla cosca Forastefano, la totalità dei beni aziendali, a cominciare dagli automezzi, nonché a consentire alle ditte anzidette il subentro nei contratti che il Falcone aveva stipulato con la società di autotrasporti di livello nazionale denominata "Bartolini s.p.a.".

L'acquisizione della gestione economica della azienda di Falcone interveniva progressivamente, lucrandone i relativi utili. Nello specifico, le minacce nei confronti di Falcone erano reiterate, in un'occasione accompagnate da violenza, essendo lo stesso stato schiaffeggiato da Pasquale Forastefano che, in conseguenza della forza dei colpi inferti, procurava la rottura della protesi dentaria del Falcone. Le condotte evocavano la compagine mafiosa di cui gli agenti facevano parte.

9.2 Il primo motivo del ricorso Pignataro deduce violazione di legge processuale per avere la sentenza ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni di cui ai R.i.t. nn. 1081, 1082, 1084, 1430, 1097 127 del 2016.

Lamenta il ricorrente come sia errata la valutazione della Corte di appello che ha escluso l'inutilizzabilità della fonte confidenziale e delle intercettazioni conseguenti, posta alla base della autorizzazione per la cattura del latitante.

Il ricorrente evidenzia come non si trattava di un provvedimento di autorizzazione per la cattura latitanti ex art. 295 cod. proc. pen., a differenza di quanto evidenziato dalla Corte di appello, bensì di una intercettazione disposta



nell'ambito del proc. n. 4168/16 RGNR DDA nei confronti di Ludovica Granata per il delitto di favoreggiamento aggravato dall'art. 416-*bis* 1 cod. pen.

La Corte di appello, al fol. 32 della sentenza impugnata, chiarisce che l'intercettazione era scaturita nell'ambito delle indagini per la ricerca del latitante Abbruzzese Luigi, procedimento iscritto nei confronti della Granata che la polizia giudiziaria aveva appreso da fonte anonima intrattenere una relazione sentimentale con il latitante.

In questo contesto, fonte confidenziale aveva anche evidenziato come Massa e Pasquale Forastefano avessero partecipato ad una riunione con il latitante, dal che la captazione delle utenze in uso agli attuali due ricorrenti da parte del Pubblico ministero con r.i.t. 1081/16 per favorire la cattura.

Da tali intercettazioni emergevano, poi, gli elementi di accusa rifluiti nel presente processo nei confronti di Forastefano, Massa e Pignataro.

La Corte di appello, correttamente, rileva al fol. 33 come le informazioni confidenziali non siano state utilizzate per integrare i sufficienti indizi di reato, ma solo per la ricerca del latitante e per individuare l'esistenza di un collegamento tra Massa, Forastefano, Pignataro ed Abbruzzese.

A fronte di tale motivazione il motivo di ricorso è in primo luogo aspecifico. Per affermare che non si verteva in tema di decreto per la ricerca latitanti, al quale si richiamava la Corte di appello, occorre che il ricorrente allegasse i decreti per dimostrare la propria tesi.

Infatti, in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti *errores in procedendo* non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Gresta, Rv. 280121 – 01; conf. Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 2325086).

Inoltre, il motivo non deduce la necessaria decisività della dedotta inutilizzabilità. Infatti, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Infine, il motivo come prospettato è manifestamente infondato: pacifico è l'orientamento per il quale in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di



polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-*bis* e 203, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 6, n. 26374 del 03/06/2025, Firaoun, Rv. 288440 - 02; conf.: N. 10051 del 2008 Rv. 239458 - 01, N. 39766 del 2014 Rv. 260456 - 01, N. 11640 del 2020 Rv. 279322 - 01, N. 42845 del 2013 Rv. 257295 - 01).

Nel caso in esame la Corte di appello chiarisce che la fonte confidenziale fu utilizzata per individuare Massa e Forastefano quali 'bersagli' d'interesse ai fini della cattura del latitante, cosicché non vi è stato - né è stato comprovato dalla difesa - un uso illegittimo di tali informazioni per integrare i sufficienti indizi di reato quanto alla partecipazione al sodalizio criminoso dei Forastefano o ad altri delitti fine dello stesso.

Ne consegue la natura non consentita del motivo.

9.3 Il secondo motivo del ricorso Pignataro ricostruisce gli eventi affermando che Pignataro, autotrasportatore, ebbe a subentrare nella gestione della tratta Bologna-Catanzaro a Falcone, tratta a quest'ultimo già affidata dalla Bartolini Trasporti in persona di Pedini e ceduta consensualmente il 6 febbraio 2017 a Pignataro, per un arco di quattro mesi, stante il dissesto finanziario del cedente Falcone.

Afferma il ricorrente che la riacquisizione della tratta medesima era stata condizionata dallo stesso Falcone alla costituzione di una nuova società, intestata alla propria sorella, e al recupero di una situazione finanziaria più florida (che non sarebbe stata raggiunta, osserva la difesa, come emerge dalla conversazione del 14 giugno 2017 riportata in ricorso al fol. 5 e s.).

La difesa di Pignataro rileva come le emergenze tratte dalla stessa sentenza e dal materiale probatorio palesino come tali condizioni - oltre alla impossibilità di potersi avvalere del DURC - non vennero a verificarsi e come Pignataro in realtà risultasse creditore di Falcone per gli investimenti effettuati e avesse acquistato un veicolo in *leasing* al prezzo di 10mila euro, non che dovesse pagare 10mila euro a Falcone (così la sentenza impugnata). In sostanza Falcone era oggettivamente impossibilitato a riprendere la gestione della tratta.

Inoltre, nessuna azione violenta o minatoria sarebbe stata posta in essere, non ritenendo la stessa sentenza di appello che l'episodio del marzo 2017, di minacce da parte di Pasquale Forastefano - in quanto antecedente alla cessione della 'linea' a Pignataro - fosse funzionale a evitarne la restituzione.

La minaccia viene invece individuata nella mancata risposta di Pignataro ai tentativi di mettersi in contatto da parte di Falcone, che avrebbe avuto la funzione



di intimorire Falcone. La difesa rileva come non si tratti di una condotta positiva di tipo violento o minatorio e come la stessa sentenza impugnata chiarisca che i rapporti fra i due colleghi – Pignataro e Falcone fossero amicali.

Il motivo è infondato.

A ben vedere la Corte di appello chiarisce, richiamando le dichiarazioni di Pedini - con le quali non si confronta in modo specifico il motivo di ricorso – che Falcone ebbe a cedere il 6 febbraio 2017 a Pignataro, dinanzi a Pedini, la propria linea di autotrasporto Bologna-Catanzaro. In quella occasione era presente anche Alessandro Forastefano, annota la Corte di appello, per quanto anche emergeva dalla conversazione riportata al fol. 51, nel corso della quale Pignataro informava Pasquale Forastefano che aveva presentato l'Alessandro a Pedini.

Pedini, dal canto suo, riferiva che non vi era stata alcuna contrarietà da parte della Bertolini alla cessione temporanea, in quanto anche Pignataro era affidatario delle linee Gorizia-Catanzaro e Pordenone-Catanzaro. A distanza di un mese – continuava Pedini – Pignataro gli comunicava che aveva ceduto la tratta Gorizia-Catanzaro agli autotrasportatori Forastefano.

Pedini poi, annota la Corte territoriale, ricordava che nel giugno del 2017, quindi a distanza di quattro mesi dalla cessione, Falcone lo contattò, comunicandogli che voleva rientrare in possesso della propria linea, ma Pignataro si opponeva.

A quel punto, Pedini contattò Pignataro, che gli riferì di avere effettuato degli investimenti e di non voler restituire la linea, anche perché Falcone non poteva garantire il servizio con continuità

Falcone e Pignataro, nell'estate del 2017, comunicarono a Pedini che la tratta sarebbe rimasta definitivamente a Pignataro. Tale ricostruzione veniva confermata dalle emergenze tratte dalle intercettazioni.

Le censure rivolte dal ricorrente Pignataro alla sentenza sono in parte rivalutative, per altro verso infondate.

In particolare, in disparte le non consentite riletture del materiale probatorio, la tesi difensiva per la quale Pignataro non avrebbe costretto Falcone – in concorso con Pasquale Forastefano – a rinunciare alla propria azienda e alla linea affidatagli da Bertolini, non convince.

Non è manifestamente illogica la motivazione impugnata.

In primo luogo, perché l'impossibilità – invocata dal ricorrente – di Falcone di rientrare in possesso della 'linea' di trasporto era questione nella disponibilità dello stesso Falcone, che aveva richiesto a Pedini – che era pronto alla restituzione - di riattribuirgli la linea medesima.

In sostanza, gli obiettivi che si era prefissato Falcone – istituzione di una nuova ditta e risanamento della situazione economica – erano 'condizioni interne',



affidenti ai motivi della cessione temporanea a Pignataro del trasporto, per la durata di quattro mesi, ma certo non potevano condizionare la restituzione della stessa, come non la condizionarono, essendo Pedini pronto a riassegnare la linea al Falcone avendo assistito alla fase di cessione temporanea e conoscendo i termini dell'accordo.

In secondo luogo, il richiamo alle spese per l'acquisto di altri mezzi sostenute - a suo dire - da Pignataro, che costituivano la ragione della mancata restituzione alla scadenza del quadrimestre, certamente - osserva la Corte di appello - non potevano essere pari al valore di almeno tre mezzi aziendali acquisiti grazie all'azione estorsiva, tanto più che tali investimenti non sono stati ritenuti dimostrati (cfr. fol. 58), né a riguardo vi è una censura specifica di travisamento.

Anche logicamente corretto è l'aver ritenuto minatorio il silenzio di Pignataro, che dopo il tentativo di Falcone di rientrare in possesso della propria linea di autotrasporto - attraverso Pedini - non riuscì più a contattare Pignataro, che non gli rispondeva al telefono (fol. 58 della sentenza impugnata).

La Corte di appello chiarisce che tale atteggiamento di Pignataro era funzionale a intimorire Falcone, conoscendo Falcone la caratura criminale di Pasquale Forastefano, che operava dietro Pignataro e che in occasione del silenzio di Pignataro risultava l'unico interlocutore possibile per Falcone, che lo contattò e con lo stesso ebbe un colloquio telefonico nel corso del quale Forastefano si adirò il 13 aprile 2017: poi, vi fu una convocazione da parte dello stesso Forastefano, con urgenza, il 31 maggio 2017. Infine, la Corte di appello (fol. 58) - a differenza di quanto deduce la difesa - collega tali eventi alla violenza fisica subita da Falcone ad opera di Forastefano nei precedenti mesi di febbraio e marzo 2017. Tali argomentazioni non sono manifestamente illogiche né, tanto meno, in violazione di legge. A differenza di quanto sostiene il ricorrente la minaccia può sussistere anche se consiste in una condotta non attiva.

Infatti, la sentenza impugnata è in sintonia con il principio per il quale la fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. è integrata anche in presenza di un mero comportamento che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925 - 01). Per altro è stato anche ribadito, nella stessa direzione ermeneutica, che anche un mero comportamento può presentare i connotati della minaccia, in quanto, da un lato, la condotta si inserisca in un contesto reiterato di espressioni di inequivoco contenuto minaccioso e, dall'altro, esso risulti oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi (Sez. 5, n. 556 del 06/10/2003, dep. 2004, Morrone, Rv. 227660 - 01).



D'altro canto, pacificamente si ritiene che ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, delitto di pericolo, è semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, il che va valutato con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289 - 01; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, Giuliano, Rv. 278740 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02).

In sostanza, il delitto di minaccia è reato causalmente orientato e non a forma vincolata. Correttamente, quindi, la Corte di appello ritiene che il silenzio di Pignataro costituisca un comportamento che, in ragione del contesto, sia stato idoneo e funzionale ad accrescere il timore di Falcone e, soprattutto, conduce quest'ultimo a doversi interfacciare non più con Pignataro ma con Pasquale Forastefano. Ciò fa ritenere, senza incongruenze, alla Corte di appello che la vicenda della restituzione non era, come non lo era stata dall'inizio, esclusivamente da riferirsi alla resistenza di Pignataro, ma anche all'interesse di Pasquale Forastefano, come dimostrava la già intervenuta cessione della linea Catanzaro-Gorizia da Pignataro a Alessandro Forastefano.

Senza aporie logiche, la sentenza mette in connessione il silenzio di Pignataro con l'intervento di Forastefano. Con ciò non si confronta il ricorrente e, dunque, la censura è aspecifica.

Il motivo è complessivamente infondato.

9.4 Pertanto va affermato il principio per il quale il delitto di minaccia è reato causalmente orientato, cosicché è integrato anche da un mero comportamento, come il negarsi dell'autore del reato ad ogni contatto con la persona offesa, che, considerate complessivamente le circostanze del fatto, sia oggettivamente idoneo ad ingenerare un timore tale da turbare o diminuire la libertà psichica della vittima.

9.5 Quanto ai motivi proposti da Pasquale Forastefano, in parte reiterano il tema del non essersi verificate le condizioni per la restituzione della linea a Falcone, essendo Falcone ancora in difficoltà economica ed avendo Pignataro effettuato investimenti non ancora recuperati: si tratta di doglianze infondate per le ragioni già esposte in relazione alle analoghe censure proposte da Pignataro.

Quanto alla dedotta estraneità dell'aggressione a Falcone da parte di Forastefano il 31 marzo 2017 - conseguente all'aver contattato Falcone gli autisti di Pignataro - rispetto alla dinamica causale che conduceva all'evento contestato, il motivo non è fondato e in parte è aspecifico.

La ricostruzione operata dalla Corte di appello, ai fol. 49 e ss., rappresenta come Pasquale Forastefano sia stato ritenuto - in modo non manifestamente illogico - il 'registra' dell'operazione di acquisizione da parte di Pignataro della linea Catanzaro-Bologna affidata dalla Bartolini a Falcone e dei relativi beni aziendali.



Le doglianze non si confrontano con una pluralità di conversazioni dalle quali emerge che Forastefano già il 3 febbraio 2017 (fol. 50) interloquiva con Pignataro e esprimeva la sua volontà di acquisire tramite Pignataro la linea di Falcone, altrimenti altri se ne sarebbero impossessati. Il che accadeva prima delle percosse e minacce del marzo 2017 in danno di Falcone, e con il progetto delittuoso originario non si confronta adeguatamente il ricorso.

Per altro, la Corte di appello palesa come il ruolo di Forastefano nella vicenda sia costante, sia nelle interlocuzioni con Pignataro, sia anche in quelle colloquiali o anche violente nei confronti di Falcone, percosso in due occasioni, una prima volta perché Falcone aveva messo in circolazione voci sulla circostanza che Pignataro fosse un suo debitore moroso, una seconda per la richiesta che Falcone aveva rivolto, ad alcuni autisti che lavoravano per Pignataro, di assisterlo.

In entrambe le occasioni, sempre a tutela dell'interesse di Pignataro, interviene Pasquale Forastefano in modo violento.

Rispetto a queste e altre conversazioni non si confrontano i motivi di ricorso che si soffermano sulle difficoltà economiche di Falcone e sulla impossibilità che lo stesso rientrasse nella disponibilità della linea di trasporto proprio per tali difficoltà, oltre che a fronte degli investimenti effettuati da Pignataro. Si tratta di argomenti difensivi non convincenti, come già evidenziato per il ricorso Pignataro.

A ben vedere, quindi, la ricostruzione della Corte di appello, accurata e puntuale, rappresenta in modo non manifestamente illogico come il clima intimidatorio generale subito dalla persona offesa (fol. 60) e la presenza costante di Forastefano nella trattativa fra Pignataro e Falcone abbiano determinato una efficace limitazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa: la sentenza descrive, fra le altre molte risultanze, la presenza di Forastefano costante nelle interlocuzioni con Pignataro e con lo stesso Falcone, anche quando Falcone non riusciva più a interloquire con Pignataro dopo che aveva chiesto la restituzione della linea; nonché la convocazione il 23 febbraio 2017 e il 31 maggio 2017, da parte di Forastefano, del Falcone, che gli confermava che stava consegnando uno dei mezzi aziendali a Pignataro, come anche l'espressa volontà di Forastefano che la cessione non dovesse essere una 'vendita' dei beni (cfr. fol. 55).

Il sedicesimo motivo e il quarto motivo aggiunto lamentano vizio di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 416-*bis* 1 cod. pen. e alla omessa valutazione della documentazione che attestava che la tratta Gorizia-Catanzaro era già assegnata a Pignataro dal 2012: dunque, a tale tratta Pignataro avrebbe fatto riferimento allorquando chiedeva a Alessandro Forastefano di informare il fratello Pasquale, e non alla tratta di Falcone.

Ebbene, la Corte di appello ha ben presente tale circostanza e non confonde le due tratte – cfr. fol. 60 in basso – sapendo che l'informazione che Alessandro



doveva dare al germano riguardava la tratta Catanzaro-Gorizia cedutagli da Pignataro.

La sentenza, seppur in modo sintetico, rende una motivazione non manifestamente illogica sull'aggravante ad effetto speciale, chiarendo che l'affare era di interesse della cosca, che quindi veniva agevolata dall'estorsione.

L'azione estorsiva in danno di Falcone viene ad essere agevolativa della cosca Forastefano in quanto dall'«affare estorsivo» ne trae beneficio l'associazione mafiosa, introducendosi nell'ambito dell'autotrasporto, attraverso l'impresa nella titolarità di Alessandro Forastefano, fratello di Pasquale. La motivazione è congrua a riguardo, ma con la stessa non si confronta adeguatamente il ricorrente: la Corte di appello aveva già chiarito che Pedini – fol. 59 – aveva riferito agli investigatori che la linea Gorizia-Catanzaro, in gestione a Pignataro, un mese dopo l'inizio della cessione temporanea della linea di Falcone, era stata ceduta da Pignataro a Alessandro Forastefano.

In sostanza, il subentro di Pignataro a Falcone e la mancata restituzione della linea, nel momento in cui diventa definitiva la titolarità in capo a Pignataro, stabilizza anche l'assegnazione della linea già in gestione a Pignataro e ceduta a Alessandro Forastefano per conto del sodalizio mafioso. Tale argomentazione, non manifestamente illogica, risulta congrua e giustifica la sussistenza della aggravante ad effetto speciale della agevolazione mafiosa.

10. I motivi diciannovesimo e quinto aggiunto nell'interesse di Pasquale Forastefano, il sesto motivo nell'interesse di Domenico Massa, nonché il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Forastefano, sono tutti inerenti al delitto associativo *sub* capo 1) e vanno trattati congiuntamente.

10.1 I ricorsi di Pasquale Forastefano e Massa lamentano che la sentenza impugnata abbia ritenuto l'associazione mafiosa contestata al capo 1), con condotta dal 2015, in continuità con quella oggetto del processo cd. Omnia, la cui condotta era contestata con condotta 'chiusa' dal 1999 al 2007.

Segnerebbe anche la soluzione di continuità l'affermazione rivolta a Pulignano e Campanella, «ora comandiamo noi», nonché l'assenza di prova di assoggettamento quanto alle persone offese nelle vicende estorsive esaminate, vicende che non hanno poi avuto seguito.

Inoltre, il padre di Pasquale Forastefano, condannato quale partecipe nel processo Omnia, risultava scontare la pena a partire dal 2018, cosicché nell'arco temporale dal 2015 a tale data il figlio – che vantava solo un precedente per violazione della legge in tema di stupefacenti - avrebbe agito senza però concorrere con alcun esponente del sodalizio precedente, né il padre, né il cugino



Silvio Forastefano né lo zio, capo della cosca, Antonio Forastefano, divenuto collaboratore di giustizia.

Le doglianze sono infondate a fronte della motivazione della Corte di appello sul capo 1), sviluppata ai foll. 123 e ss.

La Corte territoriale chiarisce come Pasquale Forastefano sia figlio di Domenico, condannato quale partecipe nel processo Omnia ad anni sei di reclusione, nonché ad anni nove di reclusione per i delitti di estorsione ed usura, aggravati dall'art. 7 l. 203 del 1991, commessi nel gennaio del 2008. Pasquale Forastefano è anche il cugino di Silvio Forastefano, anche condannato nel processo Omnia come partecipe del sodalizio ad anni tre di reclusione, oltre a concorrere in questo processo nel delitto di truffa.

La sentenza Omnia accertava anche che il sodalizio, protagonista della faida contro il clan degli Zingari in quegli anni, era capeggiata da Forastefano Antonio, zio di Pasquale.

La Corte evidenzia come il clan Forastefano - a seguito delle condanne e dell'inizio della detenzione definitiva nel 2016 dei suoi membri, nonché della collaborazione di Forastefano Antonio - dovesse riorganizzarsi e come tale riorganizzazione sia avvenuta proprio sotto la guida di Pasquale Forastefano, i cui rapporti con i precedenti vertici associativi erano notori e manifesti, cosicché l'azione posta in essere negli stessi luoghi di Cassano e della sibaride, sfruttando la fama mafiosa del sodalizio a base familiare, si avvaleva dell'assoggettamento e dell'omertà già maturati in quel contesto da tempo risalente e in piena continuità. La Corte di appello richiama, poi, l'episodio della conversazione recente fra Alessandro Forastefano e la compagna, nel corso della quale l'attuale imputato rassicura la donna, quanto alla intangibilità dei beni e dei terreni dei Forastefano, che non richiedevano di misure di protezione, data la fama del nucleo familiare.

Inoltre, quanto all'assoggettamento e alla omertà, continuativamente radicate rispetto alle comunità locali della sibaride (fol. 126), la Corte territoriale richiama l'atteggiamento omertoso delle vittime delle estorsioni, come Falcone, che hanno rifiutato di denunciare e collaborare all'accertamento dei fatti, ovvero, come Bonamini e Mazzoni, che lo hanno fatto solo dinanzi all'evidenza delle intercettazioni, o in un momento successivo per timore di ritorsioni, come accaduto per Campanella, Polignano, Arcidiacono (fol. 125).

Si tratta di una motivazione assolutamente congrua, oltre che corretta e in piena sintonia con il principio per il quale in tema di associazione di tipo mafioso, non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua



una diversa, richiedente l'accertamento *ex novo* degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo ( Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 – 01, nel caso in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di una neoformazione, in quanto il sodalizio, facente capo ad un esponente di spicco di un clan mafioso, operava in continuità con quest'ultimo, utilizzandone le stesse strutture, servendosi dell'identico metodo e perseguendone le medesime finalità; conf.: N. 1688 del 2022 Rv. 282516 - 01).

Nello stesso senso questa Corte ha affermato che non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416 – 01). In particolare, la Corte chiariva che, una volta individuata l'esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia susseguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione.

A fronte di tale consolidato orientamento, nel caso in esame non vi è alcuna prova riguardo ad eventi traumatici che interrompano la continuità e la percezione collettiva sul territorio della presenza del clan Forastefano.

Anche l'espressione, richiamata dai ricorrenti, «ora ci siamo qui noi... ci siamo noi ora sul territorio che comandiamo ...» non indica una soluzione di continuo, bensì l'avvicendamento ai vertici del sodalizio delle nuove leve, per altro comunicato agli ex sodali di Antonio e Domenico Forastefano – vale a dire Campanella e Pulignano – il che chiarisce la necessità di accreditarsi non come nuova cosca mafiosa, bensì come nuova *leadership* nella stessa storica associazione Forastefano.

D'altro canto, la Corte territoriale a più riprese richiama i legami familiari fra la vecchia *governance* della cosca e quella attuale, il che è in linea con il principio per il quale anche il vincolo di consanguineità e l'*affectio familiae* conseguente, a ben vedere, non risultano fattori neutri in sede penale, dovendo ritenersi che in tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorterìa criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti



della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01; mass. conf. N. 2772 del 1995 Rv. 201353 - 01, N. 35992 del 2011 Rv. 250773 - 01, N. 49007 del 2014 Rv. 261426 - 01).

Anche l'argomento speso dalla difesa Forastefano, che nessun delitto fine è stato commesso in concorso da Pasquale Forastefano con i sodali della cosca già condannati in precedenza, per un verso non risulta decisivo, alla luce dei principi fin qui esaminati, per altro verso è anche smentito dal concorso di Silvio Forastefano nel delitto di truffa del quale si è dato atto.

D'altro canto, la natura non intimidatoria dei delitti di truffa e di intestazione fittizia non esclude la continuità nell'azione del sodalizio, per quanto affermato dai principi ora richiamati, in tema di possibile eterogeneità dei delitti, né esclude la capacità probatoria quanto alla sussistenza dell'associazione criminale. Infatti, una associazione mafiosa ben può avere nel proprio programma criminoso delitti di natura non intimidatoria, non ponendo limiti la norma incriminatrice.

Pertanto, priva di fondamento è la tesi della novità della cosca in relazione alla quale occorrerebbe provare un nuovo assoggettamento e una nuova omertà, come deduce il ricorrente Massa, risultando invece i delitti fine non un antefatto bensì, nella non illogica motivazione impugnata, la prova della perdurante sussistenza dell'associazione mafiosa storica.

Il motivo della difesa di Massa - che lamenta il difetto di assoggettamento del territorio tratto dalle conversazioni fra Bonamini e Pissarro, nonché da quelle fra Bonamini, Talarico, Mazzoni che tenderebbero a dimostrare l'assenza di disponibilità economiche della cosca - è aspecifico, in quanto non sono state allegare le conversazioni per intero, ma brani delle stesse, che non consentono a questa Corte di valutare l'eventuale travisamento. Per altro, nella sostanza ciò che si chiede a questa Corte è una rivalutazione, non ammessa, del materiale probatorio.

Inoltre, quanto alla capacità intimidatoria nei confronti di Bonamini, la Corte di appello aveva già motivato ampiamente trattando dei relativi delitti fine. Quanto alle disponibilità economiche della cosca, si tratta di una rivalutazione anche questa non consentita, non risultando stringente l'argomento logico speso dalla difesa che l'omesso investimento per l'affitto delle aziende Tocci dimostrerebbe l'assenza di risorse del sodalizio.

Non valuta, il ricorrente, che ben può trattarsi - nell'ambito di una sorta di discrezionalità imprenditoriale-criminale - di scelte di Pasquale Forastefano, che ha ritenuto non investire risorse nell'affitto delle aziende agricole dei Tocci.



Quanto alle ulteriori doglianze, in ordine alla organizzazione dell'associazione, la Corte di appello chiarisce che la stessa sussiste nelle forme necessarie, con una articolazione di ruoli interni, senza necessità di una peculiare complessità, emergente dal materiale probatorio. La stessa sussistenza della associazione mafiosa, come anche la prova della partecipazione ex art. 416-*bis* cod. pen. viene tratta dalla consumazione dei delitti fine, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite, per le quali è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376 - 01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670 - 01), poiché la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza dinamica, intesa come «prendere parte», purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, rientra anche la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01).

L'esame della sentenza nella sua interezza palesa una strategia del sodalizio di espansione del controllo sull'economia locale, non solo con la commissione di delitti estorsivi ma anche con la funzionalizzazione dell'estorsione agli ambiti dell'autotrasporto e del settore agroalimentare, il che risponde pienamente alle finalità illecite e para-lecite tipizzate al terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen. D'altro canto, la sentenza rende conto anche della pluralità di rapporti degli esponenti del sodalizio con l'altro clan, quello degli Zingari, con i quali si era instaurata una *pax mafiosa*, come rilevava da subito il Giudice dell'udienza preliminare, il che aveva stupito anche Pulignano, che si trovò ad avere a che fare non solo con Forastefano ma anche con Bevilacqua.

Anche infondate le doglianze sull'inesistenza della cassa comune, della cui sussistenza la Corte di appello ha dato atto in occasione della analisi dell'aggravante della agevolazione mafiosa a proposito della truffa contestata al capo 35).

I motivi sul punto sono, pertanto, infondati.

10.2 Quanto al ricorso proposto da Alessandro Forastefano, la Corte di appello ne ha ritenuto la responsabilità penale in ordine al delitto associativo nella qualità di partecipe. Il ricorso è infondato.



La Corte di appello al fol. 129 individua una prima condotta di contributo al clan nella circostanza che la sede della società di trasporti di cui il ricorrente era titolare fosse stata utilizzata non solo per le riunioni relative alla truffa, ma anche per le trattative tese alla stipula del contratto di affitto dei terreni dei Tocci, attraverso l'intestazione fittizia dell'impresa di Talarico, che sarebbe poi sfociata nella estorsione contrattuale del capo 17).

In sostanza la sede dell'impresa di autotrasporto dell'imputato era, secondo la Corte territoriale, «il covo del clan».

La valutazione di rilevanza probatoria di tale messa a disposizione della sede dell'impresa è corretta, in quanto, in un caso analogo, è stato ritenuto che integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo, consistente nella stabile messa a disposizione degli associati della propria abitazione per l'occultamento delle armi della "cosca", in riferimento alla quale questa Corte ha negato che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato il fatto che l'imputato potesse aver agito in ragione dei vincoli familiari che lo legavano agli altri affiliati piuttosto che con l'intenzione di rendersi partecipe del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050 - 01).

La circostanza evidenziata dalla difesa, che la sede dell'impresa fosse condivisa con Pignataro, non rende manifestamente illogica la motivazione impugnata, anche perché lo stesso Pignataro è stato ritenuto responsabile di concorso esterno nel delitto associativo.

Pertanto, correttamente è stato ritenuto significativo il contributo offerto attraverso la stabile disponibilità della sede dell'impresa per riunioni nelle quali si definiva la strategia criminale e di espansione del sodalizio nell'economia locale.

La Corte di appello chiarisce come il ricorrente fosse consapevole delle riunioni, anche perché era anche dipendente della propria impresa di autotrasporti e, dunque, presente nei locali.

Oltre a ciò, la Corte territoriale evidenzia anche come Alessandro Forastefano sia divenuto titolare dell'impresa di autotrasporto grazie alle interlocuzioni di Pasquale Forastefano con Pignataro, che, già esperto, curò l'ingresso dell'attuale ricorrente nel settore.

L'acquisizione da parte del ricorrente della linea di trasporto Catanzaro-Gorizia, grazie alla cessione da parte di Pignataro, viene valorizzata correttamente dalla Corte di appello come indicativa dell'inserimento in quel settore della cosca, stante la regia di Pasquale Forastefano, della quale la sentenza impugnata aveva già dato conto a proposito dell'estorsione in danno di Falcone.



Il ricorso non si confronta con tale ricostruzione, ma ne propone una alternativa, limitandosi a ritenere che tale linea era nella disponibilità di Pignataro, senza considerare che l'assegnazione all'attuale ricorrente costituiva, secondo la non manifestamente illogica valutazione della Corte di appello, conseguenza della acquisizione in danno di Falcone della linea Bologna-Catanzaro.

Pertanto, non è manifestamente illogica la ritenuta partecipazione del ricorrente alla cosca, mettendo a disposizione i locali per le riunioni nonché fungendo, data la sua incensuratezza, da titolare dell'impresa di autotrasporti, attraverso la quale la cosca entra direttamente nel settore, realizzando le finalità para-lecite del terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen.

Quanto alla conversazione con la compagna, premessa la non decisività della stessa a fronte della motivazione offerta sugli altri profili di contribuzione dell'imputato alla cosca, la Corte di appello ne trae un altro indice di partecipazione, affermando che un furto era stato patito dalla impresa di trasporti al quale seguiva, a riprova della cointeressenza di Pasquale Forastefano nella stessa, la querela di quest'ultimo nell'aprile 2019.

La difesa denuncia travisamento ma allega, per dimostrare il disinteresse del Pasquale alle vicende imprenditoriali del germano, una querela sporta da Alessandro Forastefano il 15 giugno 2020, il che lascia ritenere che si verta in tema di un diverso episodio.

D'altro canto, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costruito argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01). Ma nel caso in esame la difesa non palesa la forza disarticolante richiesta dalla censura di travisamento.

Ne consegue l'infondatezza del motivo, avendo la Corte territoriale fatto buon governo del principio per cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 23167001). Le Sezioni



Unite in motivazione ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, anche da significativi *facta concludentia*, idonei senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

11. Agostino Pignataro, oltre a essere stato ritenuto responsabile del delitto estorsivo in danno di Falcone, in concorso con Pasquale Forastefano, contestato al capo 8), risponde anche del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, contestato al capo 2).

11.1 Quanto a tale delitto il ricorso articola il motivo terzo, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il motivo è infondato.

La Corte di appello individua, senza aporie logiche, le varie condotte che vedono Pignataro contribuire alle attività del clan Forastefano: oltre alla estorsione *sub* capo 8), in danno di Falcone, che aveva consentito alla impresa di Alessandro Forastefano di ottenere la tratta Gorizia-Catanzaro da Bartolini, Pignataro prestava l'autovettura ai Forastefano per andare a trovare il genitore detenuto, consigliava a Forastefano di intestare l'impresa di trasporti al fratello Alessandro, incensurato; metteva a disposizione della impresa di Alessandro Forastefano i propri autisti e i propri mezzi, come anche lo stesso ufficio. Inoltre, risulta alla Corte di appello che Pignataro ebbe ad effettuare un bonifico di 5000,00 euro in favore dell'impresa di Alessandro Forastefano, concordava con il Pasquale l'intestazione di mezzi aziendali a soggetti non sospettabili, pur continuando ad utilizzarli per metterli a disposizione dell'impresa Forastefano.

In sostanza, annota la Corte di appello, curava gli interessi economici dei Forastefano nel settore autotrasporti, offrendo loro volontariamente la possibilità di avviare due imprese di trasporti con anticipazione delle somme, mai restituite, e agevolandone l'esercizio dell'attività.

D'altro canto, la sentenza impugnata evidenzia come i contributi offerti da Pignataro, il *know how* aziendale messo a disposizione dei Forastefano e la permanente disponibilità, fossero contraccambiati anche da vantaggi per il ricorrente. Pignataro, grazie al rapporto con i Forastefano, aveva visto cessare le richieste estorsive del clan Presta, circostanza con la quale non si confronta il ricorrente (p. 134), poté contare su Pasquale Forastefano anche per il recupero crediti e per la 'protezione', oltre che per ottenere dilazioni nei pagamenti (fol. 135).



A fronte di tale non manifestamente illogica ricostruzione, il motivo di ricorso, per un verso, esclude che il contributo offerto per la costituzione della impresa dell'Alessandro Forastefano abbia rilevanza penale: ma, a ben vedere, l'associazione mafiosa ha fra i suoi obiettivi anche scopi che la dottrina definisce para-leciti, quali l'acquisizione della gestione di attività economiche (art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.), cosicché il contributo non si sostanzia solo in attività in sé illecite.

Inoltre, il ricorrente non si confronta con la motivazione nella parte in cui, anche a proposito di Alessandro Forastefano, dimostra che Pasquale era regista delle operazioni *sub* capo 8) e della costituzione della impresa dell'Alessandro, il che palesa che il contributo del Pignataro non era solo rivolto al giovane Forastefano ma anche al sodalizio e alle sue strategie imprenditoriali, attraverso Pasquale, oltre che al padre dei due germani, come si legge al fol. 135 della sentenza, allorché Pignataro riferisce di non aver ricevuto in restituzione quanto pagato per l'avviamento dell'impresa di Alessandro Forastefano e di temere la reazione non solo di Pasquale, ma anche del padre di quest'ultimo.

In tale contesto, la cessazione dei rapporti non elide la sussistenza significativa del contributo offerto da Pignataro e dei vantaggi dallo stesso ottenuti grazie al clan Forastefano, senza che con questi ultimi si confronti il ricorrente, limitandosi, seppur con arguzia ma in modo non decisivo, a evidenziare come dall'operazione estorsiva del capo 8) l'imputato non abbia tratto alcun vantaggio, non essendo stata effettuata alcuna valutazione sulla maggiore produttività delle linea di autotrasporto ottenuta da Pignataro rispetto a quella ceduta a Alessandro Forastefano.

Anche il richiamo alla necessità dello stato di 'fibrillazione' dell'associazione mafiosa, per ritenere sussistente il concorso esterno nella stessa, risulta non più attuale, in quanto ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica *ex post* del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione della attività (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01; conf.: N. 49820 del 2013 Rv. 258137 - 01, N. 29458 del 2009 Rv. 244471 - 01, N. 16958 del 2014 Rv. 261475 - 01, N. 8674 del 2014 Rv. 258807 - 01, N. 33885 del 2014 Rv. 260178 - 01).

La dedotta rottura dei rapporti fra Pignataro e i Forastefano, a ben vedere, è del tutto compatibile con il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, proprio perché difettano *l'affectio societatis* e l'inserimento diretto



nell'organizzazione criminale, nonché l'assoggettamento ai vincoli di fedeltà interni alla associazione medesima.

Pertanto, la sentenza impugnata è congrua nella motivazione e corretta nella qualificazione giuridica della condotta, che risulta in piena sintonia con principi consolidati: integra, infatti, il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01).

Il motivo è complessivamente infondato.

11.2 In ordine al quarto motivo di ricorso di Pignataro, inerente al trattamento sanzionatorio, lo stesso è infondato, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte, espressa in plurimi contesti della sentenza, relativamente alla acclarata continuità del sodalizio storico dei Forastefano.

Pertanto, tale continuità e il radicamento della associazione mafiosa da lunghi anni, come rileva la Corte di appello, integra senza contraddizioni la gravità del delitto e la conseguente commisurazione della pena.

Anche il riferimento alla durata del reato, che la difesa ritiene minimo, è preso in considerazione dalla Corte di appello, che lo giudica tutt'altro che breve, cosicché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena risultano adeguatamente motivate, anche con riferimento al contesto criminale, al danno subito da Falcone, alle modalità di consumazione del delitto.

Il motivo è infondato.

12. Il ricorso proposto da Luca Talarico è infondato.

La difesa lamenta sia violazione di legge in relazione all'art. 416-*bis* 1, terzo comma, cod. pen. sia il correlato vizio di motivazione.

La Corte di appello ha evidenziato come il racconto dell'imputato sia stato confessorio e scarno, rispetto al delitto associativo, cosicché non si è trattato di un contributo decisivo e rilevante, al fine di definire l'organigramma dell'associazione o il ruolo degli altri concorrenti. La motivazione è corretta e non illogica, tanto più che l'acquisizione delle dichiarazioni di Talarico, rese all'esito della collaborazione con la giustizia, è avvenuta su consenso delle parti solo per la posizione dello stesso imputato.



Quanto alla doglianza difensiva, pertanto, la stessa è infondata, essendosi la Corte di merito - giudicata non particolarmente rilevante la collaborazione per il presente processo - attenuta al principio per cui ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, (trasfuso nell'art. 416-bis 1, comma terzo, cod. pen., attualmente in vigore), il requisito della decisività implica un contributo narrativo diretto a evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della diminuzione, e deve concorrere utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione (in motivazione, Sez. 2, n. 31775 del 28/04/2023, Rinzi, Rv. 285001 - 02).

Il motivo è quindi infondato.

13. Ne consegue che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio nei confronti di Lento Saverio, in relazione al reato di cui al capo 11), e nei confronti di Pasquale Forastefano e Luca Talarico, in relazione al reato di cui al capo 13), perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela: vanno poi eliminati i corrispondenti aumenti di pena di mesi quattro di reclusione per Pasquale Forastefano e di mesi due e giorni venti di reclusione per Luca Talarico.

Anche senza rinvio va annullata la sentenza nei confronti di Pasquale Forastefano, Luca Talarico, Domenico Massa e Silvio Forastefano in relazione al reato di cui al capo 14), perché il fatto non sussiste. Anche in tal caso vanno eliminati i corrispondenti aumenti di pena di mesi quattro di reclusione per Pasquale Forastefano, Domenico Massa e Silvio Forastefano e di mesi due e giorni venti di reclusione per Luca Talarico.

Diversamente va annullata con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Nicola Abbruzzese e Gianfranco Arcidiacono, dovendo altra sezione della Corte di appello di Catanzaro procedere a nuovo giudizio, alla luce delle indicazioni indicate da questa Corte.

Vanno, infine, rigettati nel resto i ricorsi di Pasquale Forastefano, Luca Talarico, Domenico Massa e Silvio Forastefano.

Vanno anche rigettati i ricorsi di Antonio Antolino, Stefano Bevilacqua, Damiano Elia, Antonio Falabella, Leonardo Falbo, Alessandro Forastefano e Agostino Pignataro, e tali ultimi ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lento Saverio, in relazione al reato di cui al capo 11), e nei confronti di Forastefano Pasquale e



Talarico Luca, in relazione al reato di cui al capo 13), perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela ed elimina i corrispondenti aumenti di pena di mesi quattro di reclusione per Forastefano Pasquale e di mesi due e giorni venti di reclusione per Talarico Luca.

Annulla, altresì, senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Forastefano Pasquale, Talarico Luca, Massa Domenico e Forastefano Silvio in relazione al reato di cui al capo 14) perché il fatto non sussiste ed elimina i corrispondenti aumenti di pena di mesi quattro di reclusione per Forastefano Pasquale, Massa Domenico e Forastefano Silvio e di mesi due e giorni venti di reclusione per Talarico Luca.

Annulla la medesima sentenza nei confronti di Abbruzzese Nicola e Arcidiacono Gianfranco con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di Forastefano Pasquale, Talarico Luca, Massa Domenico e Forastefano Silvio.

Rigetta i ricorsi di Antolino Antonio, Bevilacqua Stefano, Elia Damiano, Falabella Antonio, Falbo Leonardo, Forastefano Alessandro e Pignataro Agostino, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26/09/2025

Il Consigliere estensore  
Francesco Cananzi

Il Presidente  
Michele Romano

